IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI ED ENTI MONTANI

In questo numero:





ANNO XVIII
LUGLIO 1972
6/7

EDITORE IL MONTANARO s.r.l.
ROMA - V.LE CASTRO PRETORIO, 116
SPED. ABB. POST. III/70

IL MONTANARO d'Italia Rivista dell'UNCEM
Ed. «Il Montanaro s.r.l.»


Associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

Autorizzazione Tribunale di Varese n. 190 del 17-3-1967
Redazione, Amministrazione e Pubblicità: Viale del Castro Pretorio, 116, 00185 ROMA - Telefoni 464.683 - 465.122
Abbonamento annuo L. 5.000 - Sostenitore L. 10.000 - Un numero L. 500
Numero doppio L. 1.000
C.c. postale N. 1/58086 - intestato S.r.l. Il Montanaro - Roma
Spedizione in abbonamento postale - gruppo 3°/70 - pubblicazione mensile

Tipografia « La Varesina Grafica » - Azzate (Varese)

luglio 1972 **6/7**

SOMMARIO



AI LETTORI

La prima legge regionale in attuazione della legge nazionale della montagna è stata approvata dalla Assemblea regionale siciliana. Con il testo di questa legge pubblichiamo le proposte di legge presentate dalle Giunte regionali in Basilicata, Emilia-Romagna e Abruzzo.

La prospettiva di azione per le Comunità montane nel Mezzogiorno è indicata nell'articolo di Francesco Curato, mentre l'indagine svolta in Valle Maira sul problema degli anziani è presentata da Marilena Serale.

Antonio Peluggi svolge una tematica sulla vigilanza delle strade vicinali.

Sono illustrate le modifiche al decreto legge n. 202 per la riforma tributaria, proposte dall'UNCEM e accolte dalla Camera dei Deputati; viene presentato il riparto del « fondo comune » alle Regioni a statuto ordinario.

Vengono illustrate alcune leggi regionali: la legge siciliana per lo snellimento delle procedure amministrative, la legge del Trentino-Alto Adige per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la riapprovata legge della Toscana per il controllo sugli atti degli Enti locali.

Seguono la cronaca del Consiglio nazionale dell'UNCEM e una panoramica sulla attività delle Delegazioni regionali e su convegni e riunioni interessanti l'economia montana.

Presentiamo, infine, le risoluzioni finali dei X Stati generali del Consiglio dei Comuni d'Europa, un articolo di H. Weiss sulla pianificazione e protezione del paesaggio della montagna svizzera e altre notizie sui problemi europei.

A NOS LECTEURS

La première loi régionale, qui met à l'effet la loi nationale de la montagne, a été approuvée par l'Assemblée régionale sicilienne. Avec le texte de cette loi, nous publions les projets de loi présentés par les Comités régionaux de la Basilicate, de l'Emilie-Romagne et des Abruzzes.

L'article de Francesco Curato indique la perspective d'action pour les Communautés de montagne dans le Sud, tandis que Marilena Serale presente la recherche conduite en Valle Maira concernant le problème des gents âgés.

Antonio Peluggi déroule une thématique concernant la vigilance des routes vicinales.

Suit l'illustration des modifications au décret-loi n. 202 relatif à la réforme tributaire, que l'UNCEM a proposées et que la Chambre des Députés a accuellies; puis nous présentons la répartition du « fonds commun » aux Régions à statut ordinaire.

On illustre, suite, des lois régionales: la loi sicilienne pour assouplir les procédés administratifs, la loi du Trentin Haut-Adige pour ramasser et écouler les ordures solides urbaines et la loi approuvée de nouveau en Toscane concernant le contrôle sur les actes des Pouvoirs locaux.

Il y a puis la chronique du Conseil National de l'UNCEM et une vue d'ensemble des activités des Délégations régionales, ainsi que des congrès et des réunions au sujet de l'économie montagnarde.

Enfin, nous présentons les résolutions finales des X Etats Généraux du Conseil des Communes d'Europe; en outre nous publions un article de H. Weiss concernant l'aménagement et la protection du paysage de la montagne suisse, ainsi que d'autres renseignements sur les problèmes européens.

AN UNSERE LESER

Das erste Regionalgesetz in Ausführung des nationalen Berggesetzes ist von der sizilianischen Regionalversammlung verabschiedet worden. Zusammen mit dem Wortlaut dieses Gesetzes veröffentlichen wir die von den Regionalregierungen der Basilikata, Emilia-Romagna und der Abruzzen eingebrachten Gesetzesvorlagen.

Die zukünftigen Aktionsmöglichkeiten der Berggemeindeverbände in Süditalien werden in dem Artikel von Francesco Curato dargelegt, während Marilena Serale über die im Maira-Tal durchgeführte Untersuchung über das Problem der Alten berichtet.

Antonio Peluggi befasst sich mit dem Thema der Aufsicht über die Ortsverbindungswege.

Des weiteren werden die Abänderungen der Gesetzesverordnung Nr. 202 zur Steuerreform erläutert, die von der UNCEM vorgeschlagen und vom Abgeordnetenhaus angenommen worden sind. Ausserdem wird die Aufteilung des « gemeinsamen Fonds » unter die Regionen mit ordentlichem Statut dargelegt.

Einige Regionalgesetze werden erläutert: das von der Region Sizilien verabschiedete Gesetz zur Vereinfachung der Verwaltungsprozeduren, das Gesetz der Region Trentino-Südtirol über die beschleunigte Abfuhr des städtischen Mülls und das von der Toskana verabschiedete Gesetz über die Kontrolle der Aktivität der Gebietskörperschaften.

Es folgen eine Chronik des Nationalrats der UNCEM sowie ein Ueberblick über die Tütigkeit der Regionaldelegationen und über Versammlungen und Kongresse zu Fragen der Bergwirtschaft.

Abschliessend legen wir die Schlussresolutionen des Europäischen Gemeindetags vor, sowie einen Artikel von H. Weiss über Planung und Schutz der Schweizer Berglandschaft und weitere Informationen über europäische Probleme.

COSTITUITO IL PRIMO CONVEGNO DELLA VI LEGISLATURA

IL VICE PRESIDENTE SEN. VALSECCHI MINISTRO DELLE FINANZE IL CONSIGLIERE NAZIONALE ON. FABBRI SOTTOSEGRETARIO AL TESORO

L'on. Andreotti ha costituito il primo governo della VI legislatura in data 26 giugno e ha presentato il suo programma alle Camere il 4 luglio.

La fiducia è stata accordata dalla DC, dal PSDI e dal PLI (partecipanti al governo) e dal PRI e dalla SVP.

Il Vicepresidente dell'UNCEM e Presidente della Federbim, sen. prof. Athos Valsecchi — che nel precedente governo rivestiva l'incarico di Ministro della Sanità — è stato nominato Ministro delle Finanze, dicastero nel quale per molti anni ha svolto le funzioni di sottosegretario.

Tra i sottosegretari nominati dal nuovo governo è compreso l'on. dr. Francesco Fabbri, Consigliere nazionale dell'UNCEM.

Al nuovo governo e in particolare agli amici sen. Valsecchi e on. Fabbri auguriamo buon lavoro.

Il nuovo Ministero

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Giulio Andreotti (DC);
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E MINISTRO DELLA DIFESA: on. Mario Tanassi (PSDI);
MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO: on. Emilio Colombo (DC), per i Rapporti con l'ONU; on. Fiorentino Sullo (DC), per le Regioni; sen. Silvio Gava (DC), per la Riforma della Pubblica Amministrazione; on. Pierluigi Romita (PSDI), per la Ricerca Scientifica; sen. Giorgio Bergamasco (PLI), per i Rapporti con il Parlamento; on. Giulio Caiati (DC), per i Problemi della Gioventù;
ESTERI: sen. Giuseppe Medici (DC);
INTERNI: on. Mariano Rumor (DC);
GRAZIA E GIUSTIZIA: on. Guido Gonella (DC);
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e con l'incarico per il Mezzogiorno: on. Emilio Taviani (DC);
FINANZE: sen. Athos Valsecchi (DC);
TESORO: on. Giovanni Malagodi (PLI);
PUBBLICA ISTRUZIONE: on. Oscar Luigi Scalfaro (DC);
LAVORI PUBBLICI: on. Antonino Gullotti (DC);
AGRICOLTURA E FORESTE: on. Lorenzo Natali (DC);
TRASPORTI E AVIAZIONE CIV.: on. Aldo Bozzi (PLI);
POSTE E TELECOMUNICAZIONI: on. Giovanni Gioia (DC);
INDUSTRIA, COMMERCIO e ARTIGIANATO: on. Mauro Ferri (PSDI);
LAVORO e PREVIDENZA SOCIALE: sen. Dionigi Coppo (DC);
COMMERCIO CON L'ESTERO: on. Matteo Matteotti (PSDI);
MARINA MERCANTILE: on. Giuseppe Lupis (PSDI);
PARTECIPAZIONI STATALI: on. Mario Ferrari Aggradi (DC);
SANITA': on. Remo Gaspari (DC);
TURISMO E SPETTACOLO: on. Vittorio Badini Confalonieri (PLI).

I SOTTOSEGRETARI

Presidenza del Consiglio: on. Franco Evangelisti (DC);
Cassa per Mezzogiorno: on. Sebastiano Vincelli (DC);
Ricerca Scientifica: on. Aldo Amadei (DC)
Riforma Burocratica: sen. Renzo Forma (DC);
Regioni: sen. Francesco Deriu (DC);
Esteri: on. Alberto Bemporad (PSDI); on. Mario Pedini (DC); on. Giovanni Elkan (DC);
Interno: on. Franco Nicolazzi (PSDI); on. Benedetto Cottone (PLI); on. Ernesto Pucci (DC); on. Adolfo Sarti (DC);
Difesa: on. Vito Lattanzio (DC); on. Gustavo Montini (DC); on. Pietro Buffone (DC);

Grazia e Giustizia: on. Alberto Ferioli (PLI); on. Erminio Pennacchini (DC);
Bilancio: on. Paolo Barbi (DC);
Finanze: on. Giuseppe Alpino (PLI); sen. Giuseppe Belotti (DC); on. Salvatore Lima (DC); on. Giuseppe Amadei (PSDI);
Pubblica Istruzione: sen. Salvatore Valitutti (PLI); on. Luigi Caiazza (DC); on. Attilio Ruffini (DC);
Tesoro: on. Antonio Bisaglia (DC); on. Francesco Fabbri (DC); sen. Bonaventura Picardi (DC); sen. Dante Schietrone (PSDI);
Lavori Pubblici: sen. Girolamo La Penna (DC); on. Anselmo Martoni (PSDI); on. Vincenzo Russo (DC);
Agricoltura: on. Luigi Angrisani (PSDI); on. Massimo Alesi (PLI); sen. Giovanni Venturi (DC);
Trasporti: on. Salvatore Cottoni (PSDI); on. Luigi Giglia (DC); on. Mario Valiante (DC);
Poste: on. Alessandro Canestrari (DC); on. Renato Massari (PSDI); sen. Raul Zaccari (DC);
Industria: on. Gennaro Papa (PLI); on. Attilio Iozzelli (DC); sen. Romolo Tiberi (DC);
Lavoro: sen. Franco Tedeschi (PSDI); on. Danilo De Cocci (DC); sen. Alberto Nel Nero (DC);
Commercio Estero: sen. Giulio Orlando (DC); on. Manfredi Bosco (DC);
Marina Mercantile: on. Luigi Durand De La Penne (PLI); on. Marcello Simonacci (DC);
Partecipazioni Statali: on. Gino Mattarelli (DC); on. Bruno Corti (PSDI);
Sanità: on. Adolfo Loris Cristofori (DC); on. Ferruccio De Lorenzo (PLI); on. Enrico Spatola (DC);
Turismo e Spettacolo: on. Edoardo Speranza (DC); on. Gabriele Semeraro (DC).

LA PRIMA LEGGE REGIONALE PER LA MONTAGNA APPROVATA IN SICILIA

L'Assemblea regionale siciliana ha approvato il 6 luglio la legge regionale di attuazione della legge nazionale della montagna.

È la prima regione ad avere approvato la legge della quale pubblichiamo il testo.

Nella relazione della Commissione agricoltura, presentata il 4 luglio, si precisa che la Commissione, nell'approvare il disegno di legge recante « Norme sulla costituzione delle comunità montane » in una formulazione-stralcio rispetto al testo proposto dal Governo, ha rilevato il significato politico e psicologico del provvedimento, sia per l'impegno politico che esso esprime nei confronti dei problemi della montagna, sia per le risposte che offre alle legittime aspettative delle popolazioni interessate.

La comunità montana, conformemente alle prescrizioni della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, si configura come la struttura organizzativa destinata a costituire il fulcro del sistema democratico preposto alla gestione dello sviluppo economico e sociale dell'assetto dei territori montani. La legge le conferisce, infatti, i compiti di approntare il piano pluriennale di sviluppo della propria zona e di redigere e attuare programmi stralcio, e, fra l'altro, di esigere l'adeguamento al proprio piano di quelli degli altri enti operanti nel territorio comunitario.

Tali considerazioni inducendo a un approfondimento della complessa sistematica concernente i rapporti fra le comunità montane e gli enti e le organizzazioni che insistono nel proprio territorio, hanno determinato la Commissione a licenziare, con marginali modifiche, il disegno di legge limitatamente alle norme concernenti la struttura organizzativa comunitaria ed alla determinazione dei criteri per la ripar-

tizione dei fondi fra gli enti interessati, rinviando la disciplina organica dell'intera materia a una successiva legge.

TESTO DELLA LEGGE

Art. 1

Nell'ambito della Regione siciliana, i territori montani, determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti in zone omogenee, in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale, di intesa con i comuni interessati e con una Commissione parlamentare composta da 15 deputati nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, garantendo la rappresentanza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare, con decreto del Presidente della Regione, emanato su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 2

In ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo precedente è costituita, tra i comuni che in essa ricadono, la Comunità montana, Ente di diritto pubblico, sottoposto all'alta vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3

Fino a quando non sarà provveduto con legge organica che disciplini tutta la materia, sono organi della Comunità:
a) il consiglio;
b) la giunta esecutiva;
c) il presidente.

Art. 4

Il presidente rappresenta la Comunità.
La giunta esecutiva esercita i poteri ad essa delegati dal Consiglio.

Art. 5

Fanno parte del consiglio della Comunità in rappresentanza di ciascun comune, i sindaci, nonché un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza, eletti dai rispettivi consigli comunali.

Art. 6

Spetta al consiglio:

a) eleggere la giunta esecutiva ed il presidente;

b) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;

c) nominare il collegio dei revisori dei conti.

Il consiglio esercita altresì tutti i poteri previsti dalle leggi vigenti ad eccezione di quelli delegati alla giunta esecutiva.

Art. 7

La giunta esecutiva è composta:

— dal presidente;

— da un numero di membri variabile in ragione di:

a) numero 4 per le comunità costituite da non più di 8 comuni;

b) numero 6 per le comunità costituite da almeno 9 comuni e non più di 16;

c) numero 8 per le comunità costituite da più di 16 comuni.

Il Presidente ed i membri della giunta sono eletti dal consiglio tra i suoi componenti.

Art. 8

Le deliberazioni relative al bilancio preventivo ed al conto consuntivo della Comunità, ed i regolamenti dei servizi sono sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9

I fondi destinati per le finalità della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, iscritti nel bilancio della Regione, sono ripartiti fra le Comunità con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) per il 50 per cento, in rapporto alla superficie territoriale delle Comunità;

b) per il 50 per cento, tenuto conto degli indici di disoccupazione relativi al territorio della Comunità, quali risultano dagli atti dell'Ufficio regionale del lavoro, e dello stato di dissesto idrogeologico delle zone interessate.

Art. 10

Norme finali

Le norme contenute nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, si applicano anche nei confronti dell'Ente di sviluppo agricolo in Sicilia e dei Consorzi di bonifica.

Art. 11

Nell'espletamento dei suoi compiti la Comunità si avvale del personale comandato ai sensi dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dell'art. 10 della presente legge.

Eventuali provvedimenti di assunzione di personale a qualsiasi titolo sono nulli.

Art. 12

Il Consorzio obbligatorio denominato « Consiglio di Valle delle Valli dell'Alcantara », con sede in Francavilla di Sicilia, costituito con D.P. Reg. 29 gennaio 1959, è sciolto.

Il patrimonio del Consorzio è devoluto alla Comunità montana che,

in tutto o in parte maggiore, comprenderà i comuni già facenti parte del Consorzio medesimo.

La Comunità subentrerà negli eventuali oneri attivi e passivi del Consorzio.

Art. 13

Norma transitoria

Nella prima applicazione della legge i consigli comunali interessati nomineranno, con le modalità di cui all'art. 6, i propri rappresentanti nel consiglio della Comunità entro 30 giorni dall'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 1 della presente legge.

Il consiglio della Comunità dovrà riunirsi, previa convocazione del Presidente della Regione, nella sede dallo stesso designata, non oltre sessanta giorni dall'emanazione del decreto presidenziale di cui al comma precedente, per la nomina del Presidente e della giunta esecutiva, con le modalità indicate all'art. 7.

La prima riunione del consiglio è presieduta dal componente più anziano di età.

Art. 14

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

A commento di questa legge e delle proposte di legge delle Giunte regionali in corso di discussione, vedasi « Lettere al direttore » a pag. 521.

PROPOSTE DI LEGGE SULLA MONTAGNA IN BASILICATA, EMILIA-ROMAGNA E ABRUZZI

Basilicata

La Giunta della regione Basilicata ha presentato al Consiglio la seguente proposta di legge.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

La presente legge disciplina la istituzione e l'attività delle Comunità montane nei limiti dei principi fissati dalla legge 3-12-1971, n. 1102.

Le Comunità Montane, costituite con la presente legge, rappresentano, nell'ordinamento regionale della Basilicata, l'organo intermedio di decentramento amministrativo e organizzativo, nonchè l'unità elementare di programmazione socio-economica.

La Regione formulerà i piani e i programmi di sviluppo settoriali e provvederà all'organizzazione degli Enti operativi regionali tenendo conto dell'articolazione territoriale rappresentata dalle Comunità Montane.

Art. 2

Ripartizione dei territori montani in zone omogenee

I territori montani della Regione, determinati in applicazione dell'art. 3 della legge 3-12-1971, n. 1102, sono ripartiti secondo le delimi-

tazioni risultanti dalla allegata corografia scala 1-350.000, nelle seguenti zone omogenee:

a) zona omogenea del « Vulture » comprendente i Comuni di: Atella (parte), Barile (parte), Filiano (intero), Ginestra (parte), Melfi (intero), Rapolla (parte), Ripacandida (parte) e Rionero in Vulture (intero);

b) zona omogenea dell'« Alto Bradano-Venosino », comprendente i Comuni di: Acerenza (intero), Banzi (intero), Cancellara (intero), Forenza (intero), Genzano di Lucania (parte), Maschito (parte), Oppido Lucano (intero), Palazzo S. Gervasio (parte), Pietragalla (intero), S. Chirico Nuovo (intero), Tolve (intero) e Venosa (parte);

c) zona omogenea del « Marmo », comprendente i Comuni di: Baragiano (intero), Bella (intero), Castelgrande (intero), Muro Lucano (intero), Pescopagano (intero), Rapone (intero), Ruoti (intero), Ruvo del Monte (intero) e San Fele (intero);

d) zona omogenea del Melandro », comprendente i Comuni di: Balvano (intero), Brienza (intero), Picerno (intero), Sant'Angelo le Fratte (intero), Sasso Castalda (intero), Satriano di Lucania (intero), Savoia di Lucania (intero), Tito (intero) e Vietri di Potenza (intero);

e) zona omogenea dell'« Alto Basento », comprendente i Comuni di: Albano di Lucania (intero), Avigliano (intero), Brindisi di Montagna (intero), Campomaggiore (intero), Castelmezzano (intero), Pietrapertosa (intero), Pignola (intero), Potenza (intero) e Vaglio di Basilicata (intero);

f) zona omogenea dell'« Alto Sauro Camastra », comprendente i Comuni di: Abriola (intero), Anzi (intero), Calvello (intero), Laurenzana (intero), Corleto Perticara (intero), e Guardia Perticara (intero);

g) zona omogenea dell'« Alto Agri », comprendente i Comuni di: Grumento Nova (intero), Marsiconuovo (intero), Marsicovetere (intero), Moliterno (intero), Montemurro (intero), Sarconi (intero), San Martino d'Agri (intero), Spinoso (intero), Tramutola (intero) e Viggiano intero;

h) zona omogenea del « Medio Agri » comprendente i Comuni di: Armento (intero), Gallicchio (intero), Missanello (intero), Roccanova (intero), Sant'Arcangelo (intero);

i) zona omogenea del « Lagonegrese », comprendente i Comuni di: Castelluccio Inferiore (intero), Castelluccio Superiore (intero), Lagonegro (intero), Latronico (intero), Lauria (intero), Maratea (intero), Nemoli (intero), Trecchina (intero) e Rivello (intero);

l) zona omogenea dell'« Alto Sinni », comprendente i Comuni di: Calvera (intero), Carbone (intero), Castelsaraceno (intero), Castronuova S. Andrea (intero), Chiaromonte (intero), Episcopia (intero), Fardella (intero), S. Chirico Raparo (intero), Senise (intero) e Teana (intero);

m) zona omogenea del « Mercure-Frida », comprendente i Comuni di: Francavilla sul Sinni (intero), Rotonda (intero), San Severino Lucano (intero) e Viggianello (intero);

n) zona omogenea del « Sarmento », comprendente i Comuni di: Cersosimo (intero), Noepoli (intero), San Costantino Albanese (intero), San Paolo Albanese (intero) e Terranova di Pollino (intero);

o) zona omogenea del « Medio Basento », comprendente i Comuni di: Calciano (intero), Garaguso (intero), Oliveto Lucano (intero) e Tricarico (intero);

p) zona omogenea dell'«Alto Materano », comprendente i Comuni di: Accettura (intero), Aliano (intero), Cirigliano (intero), Craco (parte), Gorgoglione (intero), San Mauro Forte (intero) e Stigliano (intero);

q) zona omogenea del « Basso Sinni », comprendente i Comuni di: Colobraro (intero), Nuova Siri (intero), Rotondella (intero), San Giorgio Lucano (intero), Tursi (intero) e Valsinni (intero).

Art. 3

Costituzione delle Comunità Montane

Tra i Comuni compresi in ciascuna zona, di cui al precedente articolo, è costituita la Comunità Montana.

Le Comunità Montane sono Enti di diritto pubblico con personalità giuridica distinta dai membri partecipanti e ad esse debbono obbligatoriamente partecipare i Comuni compresi nelle singole zone omogenee.

Qualora i Consigli comunali non deliberino l'adesione alla Comunità entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale assegnerà un termine non maggiore di 60 giorni perchè i Consigli comunali abbiano a deliberare, disponendo, in caso contrario, per l'assunzione in via sostitutiva della relativa deliberazione nei modi previsti dalle leggi vigenti.

La deliberazione di adesione alla Comunità è soggetta solo al riscontro di legittimità.

Art. 4

Variazione ed estinzioni delle Comunità Montane

Le leggi regionali che, ai sensi degli artt. 117 e 132 della Costituzione e dell'art. 11, punto 11 dello Statuto Regionale, istituiscono nuovi Comuni o modificano la circoscrizione dei Comuni esistenti, debbono, nel caso in cui riguardino territori montani, riadattare o modificare la individuazione delle zone omogenee e delle relative Comunità Montane.

La Comunità Montana si può estinguere solo con legge regionale che, modificando la ripartizione delle zone omogenee, elimini integralmente la zona che ne è il substrato territoriale.

Titolo II

Statuto della Comunità Montana

Art. 5

Approvazione

Ogni Comunità Montana deve adottare un proprio Statuto formulato nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

Lo Statuto e le sue eventuali integrazioni o modificazioni è approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Comunità ed è soggetto alla approvazione della Giunta Regionale.

Art. 6

Contenuto dello Statuto

Lo Statuto delle Comunità deve stabilire, tra l'altro:

a) la sede e la denominazione della Comunità;

b) gli scopi e le finalità che la stessa intende perseguire in conformità della legge del 3-12-1971, n. 1102, dello Statuto regionale e della presente legge;

c) la composizione degli organi deliberanti ed esecutivi della Comunità con l'indicazione dei poteri e delle competenze loro spettanti;

d) la durata in carica degli organi amministrativi, esecutivi e di controllo;

e) l'eventuale organizzazione e struttura degli uffici e Comitati tecnici;

f) l'indicazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione dei membri di tali organi;

g) l'indicazione e la provenienza dei contributi necessari per il funzionamento della Comunità e altre norme di carattere finanziario;

g) l'indicazione e la provenienza dei contributi necessari per il funzionamento della Comunità e altre norme di carattere finanziario;

h) le norme da osservarsi nella redazione ed approvazione dei regolamenti per l'organizzazione degli uffici e del personale della Comunità;

i) le norme generali ed i termini per la formazione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivo annuale, norme che comunque non possono essere in contrasto con i principi che disciplinano i bilanci degli Enti locali territoriali;

l) le norme per la disciplina delle entrate e delle spese che, egualmente non possono essere in contrasto con i principi stabiliti per gli Enti locali territoriali;

ed inoltre:

m) le modalità per l'elezione e revoca del Presidente, della Giunta esecutiva e dei suoi membri;

n) le modalità per la convocazione e le sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale;

o) ogni altra norma di amministrazione.

Titolo III
ORGANI DELLE COMUNITA' MONTANE

Art. 7
Ordinamento delle Comunità Montane

Ogni Comunità deve avere come organi rappresentativi:

a) il Consiglio con la prescritta rappresentanza dei Comuni membri della Comunità;

b) la Giunta esecutiva;

c) il Presidente.

Deve, inoltre, avere un Collegio dei Revisori dei Conti e un Segretario.

Art. 8
Nomina dei rappresentanti dei Comuni nel Consiglio della Comunità

Il Consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei Comuni da nominarsi in numero di tre per ogni Comune dai rispettivi Consigli comunali.

Ai fini di una adeguata rappresentanza della minoranza, uno dei rappresentanti dei Comuni totalmente montani nel Consiglio della Comunità deve essere eletto dai consiglieri comunali nell'ambito della minoranza di ciascun consiglio.

Nei Comuni parzialmente montani, in cui il territorio montano è superiore al 50 per cento dell'intera superficie comunale, i rappresentanti saranno in numero di due, di cui uno della minoranza.

I Comuni parzialmente montani, il cui territorio montano è inferiore al 50 per cento della superficie dell'intero Comune, saranno rappresentati da un solo componente.

I Comuni a gestione commissariale saranno rappresentati dal Commissario.

Art. 9
Della Giunta e del Presidente

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio della Comunità, da determinarsi con norme statutarie, non inferiore a quattro e non superiore a sei. In ogni caso deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio.

Art. 10
Del personale e del Segretario

Le Comunità Montane provvederanno alla costituzione dei propri uffici con personale comandato da Enti locali e regionali e dalla Re-

gione, analogamente a quanto disposto dall'art. 65 della legge 10-2-1953, n. 62.

Ogni Comunità Montana deve avere un proprio Segretario che sarà scelto fra il personale statale, regionale, provinciale e comunale, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni di Segretario Provinciale o Comunale.

In relazione all'entità delle funzioni da svolgere, potrà aversi il distacco o il comando di detto personale presso le Comunità, o l'autorizzazione dell'Ente di provenienza a svolgere le funzioni di Segretario.

Titolo IV

COMPITI DELLA COMUNITA' E RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

Art. 11

Compiti della Comunità

In relazione al disposto degli articoli 5 e 54 dello Statuto Regionale, alle disposizioni delle leggi nazionali, anche relativi agli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla presente legge ed alle altre leggi regionali, le Comunità devono adottare, entro un anno dalla costituzione, in conformità con le indicazioni del Piano Regionale e, in mancanza di esso, delle direttive regionali in materia di pianificazione, un piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico della zona corrispondente alla Comunità, con le caratteristiche e il contenuto di cui all'articolo 5 della legge 3-12-1971, n. 1102 ed eventuali modificazioni successive, richiamata anche la disposizione dell'articolo 13 della legge medesima.

Le Comunità dovranno, altresì, predisporre piani annuali di attuazione del Piano pluriennale.

Le Comunità Montane dovranno, inoltre, in armonia con le linee di programmazione nazionale e regionale, adottare, entro un anno dalla loro costituzione, il Piano di Sviluppo Urbanistico della zona, cui dovranno adeguarsi gli strumenti urbanistici di tutti i Comuni compresi nella zona omogenea corrispondente alla Comunità.

I Piani di cui ai precedenti comma, sempre che non sia diversamente stabilito da altre leggi regionali, sono approvati, con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 12

Rapporti con gli altri Enti

Nella formulazione del piano di sviluppo economico e sociale, le Comunità Montane possono costituire un Comitato Tecnico consultivo composto dai rappresentanti degli Enti e dalle Associazioni sindacali e culturali operanti nel territorio.

Gli Enti operanti nel territorio della Comunità Montana dovranno

adeguare, altresì, i propri programmi a quelli delle Comunità a norma dell'articolo 5 della legge 3-12-1971, n. 1102.

Nell'attuazione dei programmi annuali le Comunità Montane utilizzeranno gli Enti operanti nel territorio per le realizzazioni attinenti le loro specifiche funzioni nell'ambito delle loro rispettive competenze.

Ciascun Ente operante nel territorio dovrà trasmettere al Presidente della Comunità i provvedimenti di attuazione dei propri programmi di attività, non appena adottati.

La Comunità, entro 10 giorni, può formulare al Presidente della Giunta Regionale le proprie osservazioni sulla conformità dei provvedimenti al piano di sviluppo economico e sociale.

Art. 13
Rapporti con i Comuni

I Comuni membri possono delegare alla Comunità Montana, di cui fanno parte, funzioni proprie, al fine della migliore utilizzazione dei servizi organizzativi, tecnici ed amministrativi.

TITOLO V
NORME FINANZIARIE

Art. 14
Utilizzazione di fondi statali e regionali

La Regione, allo scopo di agevolare l'espletamento dei compiti delle Comunità Montane, iscriverà nel proprio bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa nel quale saranno indicati i fondi regionali a disposizione delle Comunità Montane, ad integrazione di quelli di cui all'articolo 5 della legge 3-12-1971, n. 1102.

I criteri di ripartizione dei fondi tra le Comunità Montane interessate saranno stabiliti con apposita legge regionale.

Art. 14
Partecipazione alle spese delle Comunità

Ciascun Comune partecipante concorre alle spese della Comunità mediante il pagamento di un contributo annuo per abitante, il cui ammontare sarà iscritto in un apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione comunale.

L'ammontare del contributo sarà fissato nello Statuto della Comunità, anche in modo differenziato per ciascun Comune.

TITOLO VI

DEI CONTROLLI

Art. 16
Controllo sugli atti e organi della Comunità

Il controllo sugli atti della Comunità Montana è esercitato dal Comitato Regionale di controllo.

Sono applicabili agli organi della Comunità Montana i controlli sostitutivi previsti dalle norme vigenti per gli organi dei Consorzi di Enti locali.

TITOLO VII

BENI DELLA COMUNITA' - CONTRATTI - TESORERIA

Art. 17
Approvazione del regolamento per l'uso dei beni della Comunità

Il Consiglio Generale della Comunità disciplina, con apposito regolamento, l'uso dei beni della Comunità di cui alla legge 3-12-1971, n. 1102.

Qualora il Consiglio generale non provveda entro 180 giorni dalla sua prima convocazione, il Presidente della Giunta Regionale assegnerà un termine non maggiore di giorni 90 perchè il Consiglio generale abbia a deliberare, disponendo, in caso contrario, per l'assunzione in via sostitutiva della relativa deliberazione nei modi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 18
Serzivio di Tesoreria della Comunità

Ogni Comunità deve avere un servizio di tesoreria da affidarsi ad un Istituto di credito di diritto pubblico.

Esso sarà disciplinato da un apposito Regolamento da deliberarsi dal Consiglio generale e per detto servizio dovrà essere stipulato un contratto da approvarsi con deliberazione della Giunta esecutiva.

Art. 19
Contratti della Comunità

Per i contratti riguardanti le alienazioni, le locazioni, gli acquisti, le somministrazioni e l'appalto di opere, le Comunità Montane sono soggette alla disciplina stabilita per i contratti della Regione.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 20

Per la disciplina della presente legge il Consiglio della Comunità si riunità entro 30 giorni dalla data della sua costituzione su convocazione del Presidente della Giunta Regionale e come suo primo atto, dopo la nomina provvisoria del Presidente e del Segretario, redigerà ed approverà lo Statuto.

Art. 21

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla come legge della Regione.

Emilia-Romagna

La Giunta ha presentato al Consiglio il seguente progetto di legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Istituzione, modifica ed estinzione della Comunità Montana.

Art. 1

Costituzione della Comunità Montana

La Comunità Montana è costituita, con decreto del Presidente della Regione, tra i comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nelle zone omogenee determinate dall'art. 2 della presente legge.

La Comunità Montana è la minima unità territoriale di programmazione nei territori montani.

La Regione può delegare, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 57 dello Statuto, funzioni amministrative alla Comunità Montana.

Art. 2

Delimitazione delle zone omogenee

I territori della regione, classificati montani in applicazione degli artt. 1-14-15 della legge 25 luglio 1952 n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957 n. 657, sono ripartiti, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, nelle seguenti zone omogenee:

Zona 1 - Appennino Piacentino

comprendente i comuni di: Pecorara (parte), Piozzano (parte), Travo (parte), Rivergaro (parte), Bobbio (tutto), Coli (tutto), Corte Brugnatella (tutto), Cerignale (tutto), Zerba (tutto), Ottone (tutto), Gropparello (parte), Vernasca (parte), Bettola (tutto), Morfasso (tutto, Farini d'Olmo (tutto), Ferriere (tutto);

Zona 2 - Appennino Parma ovest

comprendente i comuni di: Bore (tutto), Pellegrino Parmense (tutto), Varano de' Melegari (tutto), Fornovo di Taro (parte), Sala Baganza (parte), Bardi (tutto), Varsi (tutto), Solignano (tutto), Terenzo (tutto), Valmozzola (tutto), Berceto (tutto), Bedonia (tutto), Compiano (tutto), Borgo Val di Taro (tutto), Tornolo (tutto), Albareto (tutto);

Zona 3 - Appennino Parma Est

comprendente i comuni di: Felino (parte), Calestano (tutto), Langhirano (parte), Lesignano de' Bagni (parte), Neviano degli Arduini (tutto), Corniglio (tutto), Tizzano Val Parma (tutto), Palanzano (tutto), Monchio delle Corti (tutto);

Zona 4 - Appennino reggiano

comprendente i comuni di: Ciano d'Enza (tutto), Casina (tutto), Viano (parte), Baiso (tutto), Vetto (tutto), Castelnovo ne' Monti (tutto), Carpineti (tutto), Ramiseto (tutto), Busana (tutto), Collagna (tutto), Ligonchio (tutto), Toano (tutto), Villa Minozzo (tutto);

Zona 5 - Appennino Modena ovest

comprendente i comuni di: Prignano sulla Secchia (tutto), Polinago (tutto), Montefiorino (tutto), Palagano (tutto), Frassinoro (tutto);

Zona 6 - Appennino Modena centrale

comprendente i comuni di: Serramazzoni (tutto), Pavullo nel Frignano (tutto), Lama Mocogno (tutto), Montecreto (tutto), Sestola (tutto), Riolunato (tutto), Pievepelago (tutto), Fiumalbo (tutto), Fanano (tutto);

Zona 7 - Appennino Modena est

comprendente i comuni di: Marano sul Panaro (parte), Guiglia (tutto), Zocca (tutto), Montese (tutto);

Zona 8 - Appennino bolognese

comprendente i comuni di: Monteveglio (parte), Castello di Serravalle (tutto), Monte S. Pietro (tutto), Savigno (tutto), Bologna (parte), Sasso Marconi (parte), Marzabotto (tutto), Castel d'Aiano (tutto), Vergato (tutto), Grizzana (tutto), Gaggio Montano (tutto), Lizzano in Belvedere (tutto), Porretta Terme (tutto), Granaglione (tutto), Castel di Casio (tutto), Camugnano (tutto), Pianoro (parte), S. Lazzaro di Savena (parte), Ozzano Emilia (parte), Monzuno (tutto), Loiano (tutto), Monterenzio (tutto), S. Benedetto Val di Sambro (tutto), Monghidoro (tutto), Castiglione de' Pepoli (tutto);

Zona 9 - Appennino imolese

comprendente i comuni di: Castel S. Pietro Terme (parte), Casalfiumanese (tutto), Borgo Tossignano (tutto), Fontanelice (tutto), Castel del Rio (tutto);

Zona 10 - Appennino faentino

comprendente i comuni di: Casola Valsenio (tutto), Brisighella (parte), Modigliana (parte), Tredozio (tutto);

Zona 11 - Appennino forlivese

comprendente i comuni di: Dovadola (parte), Predappio (parte), Meldola (parte), Civitella di Romagna (parte), Rocca S. Casciano

(tutto), Galeata (tutto), Portico e S. Benedetto (tutto), Premilcuore (tutto), S. Sofia (tutto);

Zona 12 - Appennino cesenate

comprendente i comuni di: Cesena (parte), Mercato Saraceno (tutto), Sogliano al Rubicone (tutto), Torriana (parte), Verucchio (parte), Sarsina (tutto), Bagno di Romagna (tutto), Verghereto (tutto).

Art. 3

Statuto della Comunità Montana

Ogni Comunità Montana entro sei mesi dalla costituzione adotta il proprio statuto a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea di cui alla 1ª disposizione transitoria della presente legge.

Lo statuto e le eventuali modificazioni sono approvate dal Consiglio regionale con propria deliberazione.

Lo statuto deve contenere tra l'altro, l'indicazione dei comuni che fanno parte della Comunità Montana e della sede di questa, la composizione, le attribuzioni e le modalità di elezione degli organi in quanto non disciplinate dalla presente legge.

Art. 4

Variazioni territoriali

Le variazioni delle delimitazioni delle zone omogenee sono adottate con legge regionale, sentite le Province, le Comunità Montane interessate, ed i Comuni che ne fanno parte.

Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano la circoscrizione di Comuni esistenti debbono, nel caso che riguardino territori montani, riadottare o modificare, se necessario, la delimitazione delle zone omogenee montane.

Il Presidente della Regione, con decreto, apporta le conseguenti modificazioni al provvedimento di costituzione delle Comunità Montane.

Lo stesso decreto disciplina la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e delle passività.

Art. 5

Estinzione della Comunità Montana

La Comunità Montana si estingue quando la legge regionale, modificando la ripartizione di cui all'art. 3 della legge n. 1102, sopprima la relativa zona omogenea.

L'estinzione è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.

Lo stesso decreto disciplina i conseguenti rapporti giuridici e patrimoniali.

CAPO II

Controllo sulle Comunità Montane

Art. 6

Controllo sulle Comunità Montane

Il controllo sugli atti della Comunità Montana è esercitato dalla Sezione decentrata dell'organo regionale di controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali.

In caso di zona omogenea compresa nel territorio di una sola provincia, è competente la Sezione decentrata istituita in quel capoluogo di provincia.

In caso di zona omogenea compresa nel territorio di più province, è competente la Sezione decentrata nella cui circoscrizione ha sede la Comunità Montana.

Il controllo sostitutivo degli atti della Comunità Montana è esercitato dalla Sezione decentrata di cui ai commi precedenti.

Il controllo sostitutivo sugli organi è esercitato dalla Regione.

TITOLO II

ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA

CAPO I

Articolazione degli organi

Art. 7

Organi della Comunità Montana

Sono organi della Comunità Montana:

a) il Consiglio;
b) il Direttivo;
c) il Presidente.

CAPO II

Del Consiglio

Art. 8

Composizione del Consiglio

I componenti del Consiglio della Comunità Montana sono eletti, fra i propri consiglieri, dai comuni che la costituiscono.

Lo Statuto della Comunità Montana determina il numero dei

rappresentanti da esprimere, sino ad un massimo di cinque, uguale per tutti i comuni.

Qualora i rappresentanti della minoranza siano più di uno, essi sono da scegliere, ove esistano, da gruppi diversi di minoranza.

Art. 9
Competenze del Consiglio della Comunità Montana

Il Consiglio è il massimo organo deliberante della Comunità Montana. Esso ne determina l'indirizzo politico e amministrativo.

Lo Statuto determina le attribuzioni del Consiglio. Spetta in ogni caso al Consiglio:

a) l'elezione del Direttivo e del Presidente della Comunità Montana;
b) la nomina dei rappresentanti della Comunità presso altri enti, organizzazioni o commissioni;
c) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
d) la deliberazione di formazione e adozione dei piani pluriennali di sviluppo di cui agli artt. 5 e 7 della legge 3-12-1971 n. 1102 ed all'art. 17 e seguenti della presente legge;
e) la deliberazione del programma stralcio annuale di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, e all'art. 18 della presente legge.

Compete altresì al Consiglio di deliberare su ogni altro provvedimento per il quale la presente legge, le leggi statali e regionali o lo statuto della Comunità stabiliscano la generica attribuzione alla Comunità Montana.

Art. 10
Durata in carica del Consiglio della Comunità Montana

Il Consiglio dura in carica cinque anni.

Ogni comune, in coincidenza con il rinnovo del Consiglio comunale, provvede a confermare o rinnovare i propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana.

Lo statuto della Comunità Montana determina le cause di ineleggibilità, le incompatibilità, nonchè le ragioni di cessazione anticipata dalla carica dei consiglieri e dell'intero Consiglio. Determina altresì le modalità di sostituzione dei consiglieri cessati anticipatamente dalla carica e le modalità per la convalida dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 11
Convocazioni, adunanze, deliberazioni

Lo statuto disciplina il funzionamento del Consiglio, particolarmente riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione.

Nel silenzio dello Statuto, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme di legge relative al funzionamento dei Consigli comunali.

Capo III
Del direttivo

Art. 12
Il Direttivo - Composizione

Il Direttivo è composto:

— dal Presidente;
— da due vice-presidenti di cui uno alla minoranza;
— da membri, eletti dal Consiglio, in numero da determinarsi con norma statutaria entro un massimo di dieci, di cui almeno un terzo della minoranza.

Lo statuto regola la sostituzione del Presidente da parte dei vicepresidenti in caso di assenza o impedimento.

La decadenza dalla carica di consigliere comporta automaticamente la decadenza da membro del Direttivo.

I membri del Direttivo possono essere revocati nei casi e con le modalità determinate dallo statuto.

Art. 13
Il Direttivo, attribuzioni e funzionamento

Il Direttivo è l'organo esecutivo della Comunità Montana.

In conformità con gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal Consiglio esercita funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione.

Compete in particolare al Direttivo:

a) porre in essere, su direttiva del Consiglio, interventi necessari ad assicurare il coordinamento dell'attività dei singoli enti;
b) deliberare in materia di spese nel quadro del bilancio preventivo del Consiglio nei modi e nei limiti previsti dallo statuto della Comunità;
c) predisporre e sottoporre alla approvazione del Consiglio il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
d) adottare in casi di assoluta urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio, fatta eccezione per le materie di cui alle lettere c, d, e, dell'art. 9. In tal caso detti provvedimenti sono sottoposti per la ratifica al Consiglio in occasione della sua prima riunione. Il termine per la ratifica e le conseguenze della mancata ratifica sono determinate dallo statuto della Comunità;
e) nominare commissioni.

L'elezione ed il funzionamento del Direttivo sono disciplinati dallo statuto.

Art. 14
Il Presidente

Il Presidente del Direttivo rappresenta la Comunità Montana.

Convoca e presiede il Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina l'attività.

Lo statuto determina le modalità di elezione del Presidente ed i suoi poteri.

Titolo III

PREPARAZIONE DEI PIANI ZONALI E PROGRAMMI ANNUALI E RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI OPERANTI NEL TERRITORIO

Capo I

Della partecipazione

Art. 15
Partecipazione

La Comunità Montana promuove la partecipazione popolare diretta nonchè il concorso delle organizzazioni sindacali, professionali, cooperative ed economiche dei lavoratori e di altre organizzazioni sociali ed economiche al processo di formazione e attuazione dei piani.

Art. 16
Consigli o comitati

Per la formazione e l'attuazione dei piani, la Comunità Montana può istituire consigli o comitati con poteri di proposta, consultivi, e di gestione di servizi in ordine a singoli settori di intervento.

La Comunità Montana determina le modalità di convocazione e formazione delle assemblee dei cittadini o delle categorie di volta in volta interessati, di designazione dei rappresentanti, nonché i compiti e le modalità di funzionamento di ciascun consiglio o comitato.

La Comunità Montana in ogni caso invia a tali consigli o comitati copia dei piani di sviluppo adottati. Detti comitati hanno facoltà di fare pervenire entro 20 giorni dal ricevimento osservazioni e pareri alla Comunità Montana stessa.

Capo II
Della programmazione

Art. 17
Piano di sviluppo economico-sociale

Ogni Comunità Montana provvede a programmare i propri interventi mediante l'adozione di un piano quinquennale di sviluppo economico e sociale.

Il piano dovrà essere adottato entro un anno dalla prima costituzione o dal rinnovo degli organi della Comunità.

Il Direttivo della Comunità Montana formula una proposta di linee di sviluppo territoriale, economico e sociale, sulla base della quale svolge la consultazione dei cittadini, organizzazioni ed enti interessati e provvede quindi alla redazione definitiva del piano.

Il piano, oltre a contenere linee di programmazione dell'assetto territoriale, deve indicare le scelte prioritarie di sviluppo economico e sociale e le scelte prioritarie interne ai settori economici, produttivi, sociali e dei servizi secondo le modalità previste dall'art. 5, secondo comma, della legge n. 1102.

Art. 18
Programmi-stralcio annuali

Sulla base del piano quinquennale di sviluppo la Comunità Montana provvede a definire ogni anno un programma stralcio contenente l'indicazione in ordine di priorità delle opere ed interventi da realizzare e dell'entità della corrispondente richiesta di finanziamento.

La Comunità Montana, entro il 30 settembre, deve far pervenire copia del Programma-stralcio alla Regione ed alla Provincia competente per il coordinamento secondo quanto stabilito al successivo art. 21.

La Provincia ha facoltà di far intervenire il proprio parere alla Regione nel termine di trenta giorni dal ricevimento del programma.

In pendenza dell'adozione dei piani la Regione autorizzerà e finanzierà opere ed interventi sulla base di programmi presentati dalle Comunità Montane.

Art. 19
Piani urbanistici

La Comunità Montana, ai sensi dell'art. 7 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, deve dotarsi di un piano urbanistico allo scopo di orientare e coordinare l'attività urbanistica da svolgere nel territorio della Comunità ai sensi degli articoli 5 e 6, Titolo III, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni.

Ove decorra inutilmente il termine previsto, alla formazione del piano urbanistico della Comunità Montana provvede la Regione.

A richiesta della Comunità Montana il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, può disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale con riferimento all'ambito territoriale della Comunità Montana e può affidare alla Comunità la redazione del piano stesso.

Il piano urbanistico della Comunità Montana vincola anche direttamente l'attività dei privati e degli Enti operanti nel territorio della Comunità stessa.

Art. 20

Ufficio di piano

Per gli adempimenti tecnici ed organizzativi connessi con la formulazione del piano di sviluppo quinquennale e dei piani urbanistici, lo svolgimento delle relative consultazioni, l'elaborazione dei programmi stralcio annuali nonchè di singole direttive di intervento in pendenza dell'adozione dei piani o per la attuazione degli stessi, la Comunità Montana può costituire un ufficio di piano.

Su richiesta e d'intesa con le Comunità Montane, la Provincia provvede al coordinamento dei metodi e degli strumenti di indagine relativi agli studi di settore necessari alla formulazione dei piani e programmi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 21

Coordinamento

La Provincia collabora alla elaborazione del piano della Comunità Montana al fine di assicurarne il coordinamento con i piani comprensoriali esistenti o in via di formazione nell'ambito territoriale provinciale.

Qualora il territorio della Comunità Montana interessi più di una provincia, il compito di cui al comma precedente è esercitato dalla provincia nella quale si trova la sede della Comunità.

In tal caso la provincia competente mantiene gli opportuni collegamenti con le altre province interessate.

Art. 22

Approvazione del piano di sviluppo economico e sociale

Entro cinque giorni dall'adozione, il piano di sviluppo economico e sociale viene affisso per trenta giorni in ogni comune della Comunità e di esso viene data pubblica informazione con le modalità fissate dallo Statuto della Comunità.

Esaminate le osservazioni di cui all'art. 5 comma quarto della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 ed eventualmente rielaborato il piano, la Comunità Montana ne dispone la riaffissione e ne trasmette im-

mediatamente copia alla Regione, alla provincia ed alle organizzazioni provinciali sindacali e cooperative maggiormente rappresentative.

La Provincia e le organizzazioni di cui sopra hanno la facoltà di far pervenire il proprio parere alla Regione nel termine di trenta giorni dal ricevimento del piano.

Il Consiglio regionale provvede all'esame ed alla approvazione del piano decorso il termine di cui al precedente comma.

Art. 23

Piano di sviluppo della Comunità e piani di altri enti

Al piano di sviluppo economico e sociale della zona debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunità Montana.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai piani già adottati o in fase di attuazione. Sono escluse solo le opere in fase di esecuzione.

Devono inoltre adeguarsi al piano della Comunità le iniziative ed opere previste dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, di spettanza di enti operanti nel territorio della Comunità, anche se non previste in piani degli stessi enti.

Art. 24

Attuazione dei piani e rapporti con gli altri enti

Per l'attuazione dei piani la Comunità Montana, d'intesa con gli enti interessati, può avvalersi degli uffici dei comuni o dei consorzi tra comuni od anche degli uffici di altri enti.

Può altresì affidare a detti enti, di volta in volta, l'esecuzione di determinati interventi.

Art. 25

Misure di salvaguardia dei piani

A decorrere dalla data della adozione del piano di sviluppo economico e sociale e del piano urbanistico di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, il Presidente della Regione, su richiesta del Direttivo della Comunità Montana, può, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, ordinare al sindaco del comune interessato di sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, allorchè riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.

A richiesta della Comunità Montana e per il periodo suddetto, il presidente della Regione con provvedimento motivato e da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione che siano tali da compromettere o rendere più onerosa la attuazione del piano.

In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre quindici mesi dalla data della deliberazione di cui al primo comma.

TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 26

La finanza e la contabilità della Comunità Montana sono regolate oltre che dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dalle disposizioni vigenti per i comuni, in quanto applicabili.

Lo Statuto della Comunità Montana determina i criteri di ripartizione fra i comuni del fondo per le spese correnti della Comunità.

TITOLO V
Personale

Art. 27

La Regione, le Province e i Comuni possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alla loro dipendenza, a favore delle Comunità Montane che ne facciano richiesta.

La Comunità Montana può conferire incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di compiti speciali.

TITOLO VI
Finanziamento

Art. 28
Finanziamento dei programmi-stralcio annuali

La Giunta Regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, ripartisce annualmente con decreto del Presidente della Giunta Regionale i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della legge 3 dicembre 1971 n. 1102.

Tale ripartizione è effettuata sulla base:

1) della superficie dei territori della Comunità Montana;
2) della popolazione;
3) delle opere ed interventi previsti nei programmi-stralcio.

Titolo VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

I

Con il decreto di costituzione della Comunità Montana di cui all'art. 1 della presente legge, vengono fissati il numero e le modalità di elezione da parte di ciascun Comune dei componenti l'Assemblea cui spetta di formulare lo Statuto, nonchè la sede ed il termine entro il quale deve avvenire la prima riunione di detta Assemblea.

Il Sindaco del Comune indicato come sede della prima riunione convoca l'Assemblea ed esercita provvisoriamente le funzioni di Presidente.

II

Intervenuta l'approvazione dello statuto a termini dell'art. 2 — secondo comma — ed insediati gli organi statutari, la Regione dichiara l'estinzione delle Comunità Montane costituite sulla base della legislazione precedente la legge 3 dicembre 1971 n. 1102.

La Regione provvede in merito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio. Il decreto disciplina i conseguenti rapporti giuridici e patrimoniali.

III

Nel periodo di prima applicazione della presente legge, gli organi della Comunità Montana verranno a decadere in coincidenza con le prime elezioni amministrative.

IV

Al fine di assicurare la gestione di cui all'art. 17 della presente legge da parte degli amministratori che lo hanno adottato, nel periodo di prima applicazione della presente legge il piano di sviluppo economico e sociale avrà una validità eccedente di non oltre l'anno la data delle prime elezioni generali amministrative.

V

Entro l'anno dalla data delle prime elezioni generali amministrative la Comunità Montana provvede ad adottare il piano di sviluppo urbanistico.

Abruzzo

La Giunta ha presentato al Consiglio il seguente disegno di legge regionale per la delimitazione delle zone omogenee e per la costituzione delle Comunità montane.

TITOLO I

ZONE OMOGENEE E COMUNITA'

Articolo 1

I territori montani definiti dell'art. 3 della legge 3-12-1971, n. 1102, in base ai criteri e per i fini stabiliti dalla stessa legge, sono ripartiti nelle seguenti zone omogenee:

ZONA A - Comuni di Montereale, Capitignano, Campotosto, Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli, Scoppito, Lucoli, Ocre, Barisciano, L'Aquila, Poggio Picenze, S. Demetrio, Tornimparte e Paganica della Provincia de L'Aquila;

ZONA B - Comuni di S. Stefano di Sessanio, Calascio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Carapelle Calvisio, Ofena, Villa S. Lucia, S. Pio delle Camere, Prata d'Ansidonia, Caporciano, Navelli, Capestrano, Collepietro e S. Benedetto in Perillis della Provincia de L'Aquila e Bussi della Provincia di Pescara;

ZONA C - Comuni di Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Fagnano, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Acciano, Molina, Gagliano Aterno, Castelvecchio, Catel di Ieri e Goriano Sicoli della Provincia de L'Aquila;

ZONA D - Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto, Rocca di Botte, Sante Marie, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Tagliacozzo, Scurcola Marsicana e Cappadoccia della Provincia de L'Aquila;

ZONA E - Comuni di Ovindoli, Avezzano, Celano, Aielli, Cerchio, Collarmele, Pescina, Luco de' Marsi, Trasacco. Ortona de' Marsi, Collelongo, Villavallelongo, Gioia de' Marsi, Ortucchio, Bisegna, Lecce de' Marsi e S. Benedetto de' Marsi della Provincia de L'Aquila;

ZONA F - Comuni di Popoli della Provincia di Pescara e di Vittorito, Corfinio, Roccacasale, Raiano, Pratola, Peligna, Sulmona, Prezza, Pacentro, Cocullo, Bugnara, Anversa, Introdacqua, Pettorano, Cansano, Campo di Giove, Villalago e Scanno della Provincia de L'Aquila;

ZONA G - Comuni di Castellafiume, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Civita d'Antino, Morino, S. Vincenzo V.R. e Balsorano della Provincia de L'Aquila;

ZONA H - Comuni di Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Civitella Alfedena, Barrea, Alfedena, Scontrone, Castel di Sangro, Roccaraso, Ateleta, Rivisondoli, Pescocostanzo e Roccapia della Provincia de L'Aquila;

ZONA I - Comuni di Valle Castellana, Civitella del Tronto, Rocca S. Maria, Campli, Cortino, Torricella Sicura e Teramo della Provincia di Teramo;

ZONA L - Comuni di Crognaleto, Montorio al Vomano, Fano Adriano Tossicia, Pietracamela, Isola del Gran Sasso, Castelli, Basciano, Colledara, Penna S. Andrea, Cermignano, Cellino Attanasio, Atri, Canzano, Castellalto, Notaresco e Castel Castagna della Provincia di Teramo;

ZONA M - Comuni di Farindola, Montebello di Bertona, Villa Celiera, Civitella Casanova, Carpineto Nora, Brittoli, Corvara, Pescosansonesco, Castiglione a Casauria e Penne della Provincia di Pescara e Arsita della Provincia di Teramo;

ZONA N - Comuni di Tocco Casauria, Salle, Caramanico, S. Valentino, Abbateggio, Roccamorice, Lettomanoppello, Serramonacesca, S. Eufemia a Majella della Provincia di Pescara e Roccamontepiano, Pretoro, Rapino, Guardiagrele, Pennapiedimonte e Palombaro della Provincia di Chieti;

ZONA O - Comuni di Fara S. Martino, Civitella M.R., Gessopalena, Roccascalegna, Lama dei Peligni, Torricella Peligna, Pennadomo, Bomba, Tornareccio, Taranta Peligna, Lettopalena, Palena, Colledimacine, Montenerodomo, Montebello sul S., Montelapiano, Villa S. Maria, Civitaluparella, Quadri, Pizzoferrato, Gamberale, Borrello, Rosello, Roio del S., Monteferrante, Atessa, Colledimezzo, Pietraferrazzana, Fallo della Provincia di Chieti;

ZONA P - Comuni di Carpineto Sinello, Carunchio, Castelguidone, Castiglione M.M., Fraine, Montazzoli, Palmoli, Roccaspinalveti, Schiavi D'Abruzzo, Torrebruna, Tufillo, Celenza sul Trigno, Guilmi, S. Giovanni Lipioni, Liscia, S. Buono, Casalanguida, Gissi, Scerni, Monteodorisio, Cupello, Furci, Lentella, Fresagrandinaria e Dogliola della Provincia di Chieti;

Articolo 2

I Comuni compresi in tutto o in parte nella stessa zona omogenea sono chiamati a costituire la Comunità Montana mediante deliberazione dell'assemblea composta secondo il successivo articolo 5.

L'assemblea delibera a maggioranza lo Statuto nel rispetto delle norme della presente Legge.

Lo Statuto è approvato dalla Regione.

Titolo II

ORGANI DELLA COMUNITA'

Articolo 3

Lo Statuto stabilisce gli organi della Comunità Montana; essi sono:

a) il Consiglio;
b) la Giunta Esecutiva;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Lo Statuto deve inoltre prevedere:

— la denominazione e la sede della Comunità;

— le norme sulla costituzione, composizione, funzionamento, decadenza e rinnovo degli organi della Comunità, non previste dalla presente Legge;

— le direttive per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Tecnico e per l'esercizio delle deleghe di cui all'art. 6 della Legge 3-12-1971, n. 1102;

— le disposizioni di massima per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici comunitari e per la nomina dei funzionari dell'Ente;

— i criteri per la determinazione del contributo di ogni Comune alla creazione del fondo per il funzionamento della Comunità;

Articolo 4

Il Consiglio è l'organo deliberante della Comunità; esso è costituito:

— dal Sindaco in carica di ogni Comune ricadente nella zona;

— da due consiglieri, di cui uno di minoranza, eletti nel suo seno dal Consiglio dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e con superficie inferiore a 10.000 ha.;

— da cinque consiglieri, di cui due di minoranza, per gli altri Comuni;

— dal Commissario nel caso di Comuni sprovvisti di amministrazione eletta.

Per i Comuni non interamente montani, il numero dei consiglieri va definito con la popolazione e la superficie della sola parte montana.

Il Consiglio dura in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere surrogati, fermo restando la decadenza.

Articolo 5

La Giunta, eletta dal Consiglio a maggioranza assoluta con una visione unitaria degli interessi di tutti i Comuni, è costituita da non più di 8 componenti scelti fra i Consiglieri e rappresenta l'organo esecutivo della Comunità.

Oltre le funzioni attribuite dallo Statuto, la Giunta può assumere, in caso d'urgenza, iniziative di competenza del Consiglio con l'obbligo di sottoporre la deliberazione relativa alla ratifica del Consiglio stesso entro un termine da definire con norma statutaria.

Articolo 6

Il Presidente, eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio, rappresenta la Comunità, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stipula i contratti deliberati ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla Legge e dallo Statuto.

Articolo 7

Il Presidente ed i componenti della Giunta e del Consiglio restano in carica con pienezza di poteri fino alla nomina dei successori. Qualora, però, la mancata surrogazione si prolungasse per oltre tre mesi, il Consiglio Regionale potrà sostituirsi all'organo competente su proposta del Presidente della Giunta Regionale.

TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 8

Con l'entrata in vigore della presente Legge si intendono abolite le zone omogenee già determinate e disciolte tutte le Comunità costituite a norma del D.P.R. 10-6-1955, n. 987.

Il patrimonio ed ogni onere attivo e passivo degli enti disciolti saranno trasferiti alle comunità che si costituiscono con la presente Legge.

Le comunità di cui al primo capoverso alle quali è stata riconosciuta la idoneità ad assolvere funzioni di bonifica montana, resteranno in vita fino all'esaurimento di tutte le concessioni in corso, ovvero fino a quando non sia possibile trasferire all'ente surrogante anche il completamento delle concessioni.

Articolo 9

L'assemblea di cui all'art. 2 è convocata per la prima volta dal Presidente della Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vi-

gore della presente Legge e come primo atto dovrà eleggere gli organi necessari per assicurare il funzionamento fino all'approvazione dello Statuto.

Articolo 10

Il controllo sugli atti della comunità sarà esercitato dall'apposito Comitato Regionale, secondo la legge regionale.

Con separate Leggi, il Consiglio Regionale determinerà i criteri per ripartire i fondi disponibili, coordinerà ed approverà i piani zonali, regolerà i rapporti fra comunità e gli altri Enti operanti nel loro territorio.

Articolo 11

Per quanto non previsto nella presente Legge si fa riferimento alla Legge 3-12-1971, n. 1102, alle altre Leggi dello Stato ed ai principi sanciti nello Statuto dell'Abruzzo.

INCONTRI CON LE GIUNTE REGIONALI IN LOMBARDIA, PIEMONTE, TOSCANA E PUGLIA

Incontri e riunioni hanno avuto luogo nello scorso mese di giugno in diverse regioni, promossi dalle Giunte regionali, per la discussione di problemi inerenti la approvazione delle leggi regionali di applicazione della legge nazionale della montagna.

Le Giunte delle Delegazioni regionali dell'UNCEM ed i Presidenti delle Comunità montane e Consigli di valle sono stati i protagonisti di questi incontri.

LOMBARDIA

Mentre è in corso di esame alla Giunta regionale la proposta di legge per la suddivisione zonale, l'Assessore regionale alla Montagna dr. Giuliani ha convocato i Presidenti delle Comunità montane e dei Consigli di valle operanti in Lombardia per uno scambio di pareri sul testo della seconda legge regionale, che la Giunta intende presentare, relativa alle norme costitutive delle Comunità montane.

All'incontro svoltosi il 12 giugno hanno preso parte quasi tutti i diciotto Consigli di Valle e Comunità costituite nella regione. Erano presenti anche il ministro sen. Valsecchi, presidente del BIM di Sondrio e vice presidente nazionale dell'UNCEM, il cav. uff. Piazzoni Segretario generale e il dr. Ruffini, consigliere regionale.

L'incontro — per il quale i presenti hanno ringraziato l'Assessore che lo ha promosso — ha consentito un'ampio e franco scambio di vedute su temi particolarmente importanti. È stata ribadita da parte delle rappresentanze delle Comunità la necessità che sia lasciata alle Comunità stesse la più ampia libertà nella redazione

degli statuti, ferme alcune norme generali già previste dalla legge nazionale.

È stato anche ribadito il concetto che il rapporto tra la Comunità e la Regione sia diretto, come vuole la legge, regolando i rapporti che devono intercorrere tra la Comunità e gli altri Enti operanti nel territorio.

L'Assessore ha assicurato che terrà conto delle osservazioni emerse dall'incontro, prima di rendere definitiva la proposta di legge. Ha anche preannunciato la prossima presentazione di altra proposta di legge per tutte le iniziative da attuarsi in montagna con fondi della Regione. Anche su questa nuova proposta verrà sentito il parere dei responsabili delle Comunità montane.

PIEMONTE

La Giunta regionale del Piemonte, che ha costituito — come abbiamo annunciato — un Comitato interassessorile per la montagna, ha convocato una serie di incontri provinciali e zonali con sindaci e amministratori comunali per l'esame del tema della suddivisione zonale. A tali incontri ha preso parte la Delegazione regionale dell'UNCEM, rappresentata dal vice presidente geom. Bignami e dal segretario geom. Martinengo.

A conclusione degli incontri, ai quali hanno attivamente partecipato numerosi amministratori, è stata formulata una proposta di suddivisioni zonali che prevede per l'intera regione 45 zone montane (attualmente sono costituiti 36 Consigli di valle o Comunità montane).

Si attende ora che la Giunta regionale, sentito il Comitato interassessorile, presenti il disegno di legge al Consiglio Regionale.

TOSCANA

I problemi relativi alla predisposizione della relazione programmatica regionale, necessaria per la ripartizione tra le regioni, dei fondi stanziati dalla nuova legge per lo sviluppo della montagna, sono stati affrontati nel corso di una riunione, svoltasi per iniziativa della Giunta, presso la Regione toscana il 14 giugno.

All'incontro — presieduto dall'assessore regionale Anselmo Pucci — erano presenti i rappresentanti delle province della Toscana, delle comunità montane, delle associazioni sindacali, oltre ai dirigenti dell'Ispettorato compartimentale agrario, dell'Ispettorato regionale delle foreste e del provveditorato alle opere pubbliche. A conclusione della riunione — durante la quale sono intervenuti gli assessori provinciali, i rappresentanti delle comunità montane, i sindacalisti, i rappresentanti dell'ispettorato regionale alle foreste e dell'ispettorato agrario compartimentale — è stato concordato che nella prima fase di attuazione della legge sulla montagna le province e gli altri Enti locali contribuiranno a definire, insieme alla Regione e in stretto

collegamento con le comunità montane già esistenti o da costituire, gli aspetti e le linee della relazione programmatica.

Particolare attenzione — ha affermato l'assessore regionale Pucci, che ha introdotto la riunione — dovrà essere dedicata al grado di dissesto idrogeologico della montagna toscana ed alla individuazione delle principali cause di squilibrio economico e sociale di queste zone. La discussione si è infine incentrata sul trasferimento delle funzioni dal Governo alle Regioni e sulle dubbie interpretazioni che sorgono circa la competenza in materia di difesa del suolo, di bonifica, di sistemazione idrogeologica e forestale, che ancora non risultano chiaramente definite dal potere centrale.

Si tratta, come si comprende, di problemi di grande rilievo economico, civile e sociale poiché le questioni della montagna, sulle quali si è incentrata la costante attenzione ed iniziativa della Regione, divengono uno dei nodi di fondo per lo sviluppo economico della Toscana, proprio per il rilievo che esse hanno nel superamento della crisi dell'agricoltura che, proprio in questi giorni — come rileviamo in un altro nostro servizio — sono al centro dell'iniziativa di lotta delle categorie di lavoratori delle campagne.

PUGLIA

Il dott. Angelo Monfredi, assessore regionale all'Agricoltura e Foreste-Caccia e pesca nelle acque interne, ha comunicato che la Giunta regionale, con deliberazione in data 9 giugno scorso, ha predisposto gli opportuni adempimenti per l'accreditamento dei fondi necessari alla continuazione degli interventi diretti nel settore forestale.

In particolare dette assegnazioni riguardano: spese per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi; spese per la manutenzione delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani; spese per incoraggiamento alla selvicoltura con particolare riguardo alla coltura dei vivai forestali; spese per gli interventi ad integrazione dei cantieri scuola di rimboschimento; spese per la lotta fitosanitaria delle colture forestali.

Gli interventi di cui sopra riguardano le cinque provincie pugliesi e verranno eseguiti a cura degli Ispettorati ripartimentali delle Foreste quali uffici trasferiti alla Regione.

Il dott. Monfredi ha assicurato la Delegazione regionale UNCEM che non mancherà di continuare a svolgere il suo intervento per una maggiore e più favorevole risoluzione dei problemi forestali e montani della Puglia, problemi che rivestono carattere di particolare importanza per lo sviluppo socioeconomico dei territori interessati.

PROSPETTIVE PER LE COMUNITÀ MONTANE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Francesco Curato

1. Gli aspetti istituzionali, organizzativi ed operativi connessi con la creazione delle Comunità montane, organismi che la recente legge sulla montagna ha previsto per lo sviluppo socio-economico e la gestione dei territori montani costituiscono una tematica molto interessante.

Non si può infatti ignorare che questi organismi nascono durante la complessa svolta in atto nel nostro Paese per l'introduzione dell'ordinamento regionale, che costituisce uno degli aspetti più salienti della presente situazione italiana: e questa svolta così impegnativa e così profondamente innovatrice sul piano dell'esercizio dei poteri, delle gamme decisionali, delle strutture burocratiche e delle forme amministrative si sta realizzando — dobbiamo purtroppo riconoscerlo — senza una adeguata preparazione, una univoca volontà politica, un disinteressato e cosciente concorso di tutti gli organi del settore pubblico, una viva e determinante partecipazione delle popolazioni. Risultato di tutto ciò è lo stentato avvio della nuova vita regionale soprattutto laddove, come nel Mezzogiorno, le strutture socio-economiche sono più elementari, i rapporti fra poteri centrali e periferici sono stati sempre ispirati a deteriori forme di centralità e di paternalismo, e le istituzioni democratiche locali hanno trascorso una esistenza grama, in mezzo alle innumeri difficoltà derivanti dai gravi problemi connessi con il ritardato sviluppo.

In questo quadro certamente non roseo, le disposizioni della recente legge sulla montagna, che riguardano la istituzione delle Comunità montane, possono considerarsi fortunatamente come un tassello assestato ed armonico con i lineamenti di fondo della nuova realtà sulla quale l'ordinamento regionale dovrebbe attestarsi. I

nuovi organismi sarebbero infatti in grado, secondo la suddetta impostazione legislativa, di svolgere le funzioni di coordinamento, decisionali, finanziarie ed operative proprie di quelle entità che in una visione aggiornata delle strutture pubbliche si configurano come « Agenzie » o « Autorità ».

È necessario quindi che le determinazioni che la legge sulla montagna lascia alle Regioni ed alla iniziativa delle stesse Comunità, tendano a confermare ed integrare le caratteristiche strutturali sopra indicate, conferendo ai nuovi organismi un posto ben definito nell'ambito dell'ordinamento regionale e chiarendo le competenze e le responsabilità ad essi affidate.

Quanto al primo aspetto, riteniamo pacifico, al lume della Costituzione e delle altre norme legislative sulle Regioni, dei loro Statuti e delle prime istituzioni che esse stanno concependo e realizzando, che una struttura per « Agenzie » territoriali sub-regionali sia quella che meglio risponde alle esigenze di una articolazione snella ed efficiente, la quale, senza sottrarre all'Ente Regione poteri e compiti afferenti all'intero territorio regionale, decentri in modo organico e razionale quelle attribuzioni che interessano specifiche aree socioeconomiche omogenee del territorio stesso, non polverizzandole al livello comunale, insufficiente per dimensione e caratteristiche ad affrontare siffatta problematica, sibbene affidandole a rappresentanze altrettanto democratiche, ma ispirate a visioni più integrate e meno particolaristiche. Quale migliore rappresentanza, a tali fini, di quella prevista dalla legge per le Comunità montane, che consente, altresì, di creare un coacervo equilibrato ed amalgamato tra le attribuzioni conferite ad essa dalla Regione e quelle che le singole entità comunali possono delegare alla Comunità stessa, loro espressione e punto di incontro?

Se, come ci auguriamo, prevarranno in sede regionale questi orientamenti e d'altra parte non vi si opporranno forme di gretto campanilismo, sarà possibile disporre di uno strumento veramente valido, sia nella fase di programmazione sia in quella di esecuzione dei programmi, di propulsione e di spinta verso l'alto e di partecipazione larga e diffusa delle forze di base: uno strumento che condizionerà le scelte al livello regionale ed al livello locale, che sarà in grado di convogliare nel territorio iniziative pubbliche e private per lo sviluppo ed il progresso, che potrà svolgere una azione costante e capillare di sensibilizzazione e di impegno nei riguardi delle popolazioni del territorio stesso.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, ci sembra che un organismo concepito secondo i lineamenti sopra indicati permetterebbe finalmente di superare le competenze settoriali e di unificare le responsabilità sul territorio ad esso affidato. Non vi è dubbio, infatti, che una delle innovazioni più significative che ci si attende dall'ordinamento regionale è quella di perseguire una politica integrata intersettoriale, capace di determinare situazioni di piena valorizza-

zione delle risorse disponibili, in una equilibrata visione delle effettive possibilità di sviluppo dei diversi settori e quindi di un equilibrato assetto socio-economico dei singoli territori.

Le Agenzie sub-regionali, realizzate sul piano territoriale per singole aree omogenee, possono rispondere agli scopi sopra indicati, e pertanto le Comunità montane, concepite come organismi di tale natura. dovrebbero essere in condizione di assumere la intera gamma delle competenze settoriali e di assicurare quella politica unitaria di sviluppo che è stata precedentemente auspicata.

Analogamente dicasi per la gestione del territorio, questo insostituibile supporto della nostra vita individuale e comunitaria, finora ignorato o trascurato in tutte le sue componenti e le sue complesse implicazioni. La confusione ed il disagio da ciò derivanti obbligano a considerare d'ora innanzi la gestione del territorio come funzione di primo piano in qualsiasi politica di intervento, che tenda a contemperare le esigenze di sviluppo con quelle del vero benessere e della conservazione dell'inestimabile patrimonio che la natura e la fatica dell'uomo nei secoli passati hanno messo a nostra disposizione.

Le Agenzie sub-regionali, ed in particolare le Comunità montane, se disporranno, come già accennato, delle sufficienti deleghe da parte della Regione e da parte dei Comuni, saranno in grado di affrontare i complessi e difficili problemi relativi alla gestione del territorio e di diventare gli unici responsabili del futuro assetto territoriale.

Concludendo su questa prima tematica, non possiamo non richiamare la più viva attenzione di tutti gli interessati sulla assoluta necessità che le Comunità montane nascano con le caratteristiche che abbiamo fin qui delineato, senza remore o compromessi di sorta, che ne limiterebbero fatalmente l'azione ed i risultati conseguibili: sarà necessaria una vigile e decisa pressione perché anche nelle norme accessorie e marginali, che regoleranno la vita delle Comunità, siano affermati i principi istituzionali che abbiamo esposto e che potranno trovare ulteriori conferme, messe a punto ed integrazioni nelle esperienze vissute e nelle esigenze particolarmente sentite dagli amministratori locali.

2. Se gli aspetti istituzionali sono essenziali e primordiali, non meno importanti saranno per i nuovi organismi i contenuti che essi daranno alla loro azione.

Sotto questo profilo, la legge sulla montagna indica chiaramente che tali contenuti devono essere individuati attraverso la elaborazione di un « Piano » di sviluppo economico-sociale, che costituisce pertanto l'atto primo fondamentale della Comunità e la base per la formulazione dei programmi a breve e medio termine e per l'inquadramento di ogni azione od intervento concreto.

Inoltre la legge prevede che le Comunità montane possano redigere anche piani di sviluppo urbanistico, dei quali tener conto nella elaborazione degli altri strumenti similari che gli enti locali sono tenuti a predisporre.

Ci sia consentito di rilevare come questa impostazione risenta di una vecchia tradizione nella quale i rapporti tra l'ambiente e gli uomini sono stati considerati in due filoni del tutto distinti: da un lato la politica economica, tendente a regolare i problemi della produzione, degli scambi e delle istanze sociali, dall'altro la politica dei lavori pubblici, interessata all'organizzazione degli spazi ed al settore delle infrastrutture.

Lo sviluppo della civiltà industriale ha messo in chiara evidenza che tale suddivisione è del tutto artificiosa e che politica economica e politica urbanistica sono due facce della stessa medaglia: molti dei gravi squilibri che si sono verificati negli ultimi decenni derivano da una siffatta impostazione, per cui continuare ad intervenire con programmi di sviluppo socio-economico che ignorino quelli di assetto territoriale, e viceversa, significherebbe soltanto aggravare ulteriormente gli squilibri in atto e crearne dei nuovi.

Ne consegue che, pur dando formale applicazione alle norme che prevedono l'elaborazione di due documenti separati, le indicazioni della legge vanno a nostro avviso intese nel senso che il piano deve essere sostanzialmente uno strumento unico ed integrato nel quale programmazione economica e pianificazione territoriale siano viste in forma organica e coordinata, ogni previsione o iniziativa economica sia rapportata alle caratteristiche del territorio, così come ogni intervento nell'assetto territoriale sia direttamente connesso ai fini dello sviluppo economico e sociale.

In questo quadro unitario il piano dovrà evidentemente operare delle scelte. Quelle fondamentali deriveranno dalle indicazioni fornite dalla programmazione nazionale e da quella regionale: ma esse dovranno trovare nella realtà delle specifiche aree socio-economiche un riscontro di carattere generale ed una qualificazione di volta in volta particolare. È necessario, cioè, che il piano riproponga, partendo dalla base e dal postulato che ogni realtà territoriale è un « unicum » irripetibile, i lineamenti della struttura socio-economica e dell'assetto del territorio, per confrontarli con le impostazioni effettuate al livello superiore. A queste scelte di fondo dovranno poi aggiungersi quelle più direttamente legate alla porzione di territorio oggetto di intervento: a tali fini, sarà necessario cogliere, per ciascuna area omogenea, il problema obiettivo principale, riconoscere i ruoli che ognuna è chiamata a svolgere, rifiutare soluzioni indifferenziate che non tengano sufficiente conto delle peculiari caratteristiche geografiche, morfologiche e culturali delle aree stesse.

Il Piano non potrà limitarsi peraltro a formulare soltanto delle scelte: esso dovrà configurarsi come strumento operativo in grado di

fornire una guida sicura per rendere organiche e coordinate le attività pubbliche e private, qualunque siano le competenze formali riconosciute ed i canali legislativi ed amministrativi adoperati. Solo in tal modo le Comunità potranno dare alla loro azione quei contenuti che consentiranno ai nuovi organismi di esplicare i compiti istituzionali che abbiamo in precedenza delineato, occupando larga parte dell'ampio spazio lasciato alle competenze regionali e sostituendosi nel contempo alla frammentaria e disorganica attività dei molteplici enti che oggi agiscono indiscriminatamente sul territorio.

3. Presupposto della funzionalità dei nuovi organismi così configurati e di una corretta individuazione della politica di piano da realizzare è il supporto territoriale al quale si fa riferimento: occorre cioè che questo territorio costituisca a tutti i fini un'« area omogenea ».

Con questo termine si intende qui riferirsi ad una parte del territorio regionale che nel corso della storia si sia venuto individuando come sistema geografico, economico, sociale e culturale in qualche modo autonomo ed unitario rispetto ad altre aree contermini: la definizione dei confini di un'area omogenea non deve nascere quindi dall'applicazione restrittiva di una sommaria analisi economica e geomorfologica, quanto invece dalla realtà complessa delle strutture di utilizzazione dell'ambiente e dalla identificazione dei problemi che emergono dai processi socio-economici in atto.

Ciò comporta che la suddivisione del territorio regionale in aree omogenee dovrà avvenire non soltanto in base ad uno schematico disegno che provenga dall'alto, ma anche e soprattutto da coscienti ed approfondite scelte delle comunità interessate. Occorre cioè che le definitive determinazioni in materia siano effettuate contemperando le impostazioni regionali, alle quali ovviamente resta affidata la visione di insieme dei processi di sviluppo e dei programmi di infrastrutture territoriali, e le istanze aggregative locali, in maniera da giungere ad una articolazione del territorio regionale nel quale le aree omogenee coincidano con le « comunità di interesse ».

È da evidenziare invece che schemi territoriali nel Meridione considerano per lo più come criterio fondamentale per definire i confini delle zone e dei comprensori quello delle « gravitazioni a medio e largo raggio su centri di primaria importanza ». Se questo criterio può ritenersi valido nell'ambito di una vera e propria area metropolitana, non sembra altrettanto valido se applicato nel caso di territori in prevalenza rurali o montani, quali ad es. quello del Molise, in quanto in essi la presenza nella stessa area della conurbazione metropolitana e di territori del tutto rurali tende ad eliminare di per se stessa il criterio di omogeneità all'area in questione e a con-

servare, anzi ad accentuare, la netta subordinazione dei secondi alla prima, della « campagna » alla « città », come si usa dire nella accezione più comune. È invece indispensabile che i due tipi di aree, per quanto contermini, siano nettamente distinte, in maniera che si possa mettere in atto una politica di sviluppo socio-economico e di assetto territoriale che riesca ad affrancare l'attuale gerarchia, riportando entro limiti accettabili il fenomeno della gravitazione e creando tutti i presupposti della complementarietà e non della subordinazione.

È ovvio che la delimitazione di un'area omogenea e la creazione di un apposito organismo ad essa preposto non comporta, né deve comportare, il suo isolamento nel contesto delle realtà che la circondano ed un allentamento dei rapporti con le aree viciniori. Anzi, proprio la possibilità di assumere un ruolo ben definito, da perseguire attraverso una entità rappresentativa delle sue componenti e delle sue esigenze, crea le condizioni per sviluppare rapporti e legami e per avviare intese ed azioni comuni.

I criteri del coordinamento e della integrazione, tanto più validi quanto minori sono le risorse disponibili nell'ambito dell'area delimitata, dovranno essere tenuti ben presenti dalle comunità montane, le quali, oltre ai complessi e sempre maggiori motivi di organica intesa con l'area metropolitana della Regione, dovranno sviluppare tutte le possibili forme di cooperazione con le altre aree, che condividono con esse i principali caratteri economici e territoriali.

4. L'esame approfondito di singole comunità montane, fatto in occasione di incontri e di convegni particolari mette in luce alcuni aspetti che meritano d'essere sottolineati.

Anzitutto si rileva che le variazioni avvenute in questi anni sotto la spinta di condizionamenti economici e di incentivazioni multiple non hanno in sostanza inciso profondamente sulla struttura socio-economica, sulle caratteristiche di ruralità dei singoli territori e sul modo di viverli ed usarli: il che, se da un lato indica le grandi difficoltà che i fattori ambientali oppongono a sostanziali modificazioni strutturali, dall'altra mette in luce la resistenza delle popolazioni agli allettamenti, a volte in gran parte illusori, della civiltà industriale.

Ciò sembrerebbe contrastare con i fenomeni migratori che si sono verificati durante tutto il secolo scorso e che hanno assunto, come abbiamo visto, proporzioni rilevantissime nell'ultimo ventennio; ma il contrasto è solo apparente, in quanto alla base di tali fenomeni vi è proprio il persistere della struttura socio-economica. L'emigrazione, infatti, dimensionata in una prima fase agli incrementi naturali della popolazione, stava ad indicare un raggiunto equilibrio fra risorse ed abitanti e di conseguenza l'impossibilità per

l'area di sostenere un maggior peso demografico. In un secondo tempo, la possibilità di ridurre l'impiego della manodopera nelle attività agricole grazie sia all'impiego di nuove tecnologie sia all'eliminazione di componenti aziendali particolarmente attive, e nel contempo le occasioni di lavoro che si sono determinate nell'aree metropolitane industriali italiane ed europee, hanno indotto a ridimensionare il carico di manodopera nelle singole aziende, commisurandolo alle nuove condizioni e cercando di ridurre al minimo la disoccupazione nascosta soprattutto di carattere stagionale.

In queste condizioni è possibile porsi come primo obiettivo l'arresto dell'esodo dalle aree montane: ogni ulteriore depauperamento di popolazione comprometterebbe infatti in modo irreparabile la possibilità di conservare al territorio un minimo di struttura socio-economica e di attrezzatura urbana.

A questi fini, la Comunità dovrà proporsi un modello di sviluppo ed una serie di politiche per realizzarlo in un concreto disegno di assetto del territorio.

Quanto al primo, è nostra opinione che le Comunità debbano rifuggire dai modelli già adottati in aree, sia pur di tipo periferico, nelle quali si è puntato su un elevato grado di industrializzazione. È noto infatti che un generale ripensamento sui limiti della industrializzazione, sulla sua capacità di essere l'unica attività trainante, sul ruolo del tutto accessorio e marginale nel quale lo sviluppo industriale relega le attività produttive di altra natura, è in atto nelle sedi più disparate e che questo nuovo atteggiamento va provocando una revisione profonda di molti programmi già avviati od impostati: il che induce senz'altro a prescegliere un modello integrato, che comporti la presenza ancora rilevante, se non preminente, delle attività agricole, un supporto sufficientemente dimensionato di iniziative industriali e un adeguato sviluppo del settore terziario.

Ci sembra inoltre di dover richiamare l'attenzione, per quanto concerne il settore agricolo, sui pericoli che si è chiamati ad affrontare quando si voglia sostituire ad un contesto socio-economico, quale quello tuttora esistente in vaste aree meridionali, un altro basato su schemi culturali assai lontani e di cui non è possibile garantire la validità sia nel tempo sia nelle specifiche condizioni ambientali.

L'ammonizione abusata che è oltremodo facile distruggere, ma non altrettanto agevole costruire in maniera non meno valida e solida è da tener presente nel caso nostro in modo particolare: non vorremmo quindi che si incorresse nella tentazione di modificare profondamente la struttura base portante, cioè la struttura agricola, con intendimenti e prospettive che vediamo purtroppo propugnati dalla politica agricola della Comunità europea, senza nessun riferimento alle realtà in atto in larga parte della collina e montagna ita-

liana ed alle effettive suscettività che esse presentano. Non possiamo non ribadire le nostre preoccupazioni in tal senso.

È invece nostro meditato convincimento che i singoli territori debbano continuare a basare la loro agricoltura su strutture a cavallo tra la sussistenza ed il mercato, non tanto estensive da respingere larghe aliquote di popolazione, nè tanto intensificate da doversi porre in concorrenza con più favorite realtà italiane ed europee; che sia tuttora valida cioè, per aree come questa in esame, una agricoltura mista, che dall'aumento della produttività, dalla qualificazione della produzione e da un suo più specifico ed organico inserimento nei mercati, possa trarre quei risultati economici che consentono un ulteriore sensibile incremento del reddito pro-capite; che queste strutture produttive di base possano e debbano essere integrate con quelle fonti aggiuntive, che hanno in passato reso più economiche ed efficienti le strutture stesse, e che ritroverebbero nel soddisfacimento di più evoluti bisogni una nuova ragione di essere; che in queste situazioni non debba farsi riferimento a puri valori monetari, ma sibbene a tutte le notevoli possibilità offerte alle popolazioni agricole dal grado di ruralità che sapranno conservare; che i valori extraeconomici che tali strutture permettono di soddisfare costituiscano un bene insostituibile per le popolazioni che sono in condizione di conservarli e di difenderli.

5. Ci sia consentito, concludendo la presente Esposizione, di fare alcune considerazioni finali.

La prima si riferisce alla necessità che gli interessati abbiano piena coscienza del ruolo che essi possono svolgere e dell'impegno che devono esplicare per assumere le funzioni di protagonisti che ad essi la legge sulla montagna conferisce.

La seconda vuole sottolineare il grande rilievo che il problema delle Comunità montane, della loro collocazione nell'ordinamento regionale, del quadro istituzionale, organizzativo e finanziario nel quale le porrà la Regione, ha per i territori regionali che sono costituiti in gran parte da colline e montagne appenniniche del centro meridione e delle isole. Se si tarderà ancora ad intervenire in tali aree o se si sbaglierà il tipo di intervento, queste Regioni perderanno la più grossa occasione per darsi un assetto socio-economico e territoriale confacente.

Una terza ed ultima considerazione circa la necessità di accelerare i tempi preliminari alla fase operativa e conferire a questa ultima quella speditezza e quella efficienza che sono indispensabili se si vogliono raggiungere risultati soddisfacenti. È necessario a tali fini che a livello zonale ed a livello regionale si superino difficoltà burocratiche e politiche, si faccia uno sforzo finanziario iniziale per avviare l'organizzazione e la prima attività delle Comunità, si met-

tano a punto con coraggio nuove formule in grado di dare un sufficiente impulso non soltanto ai programmi pubblici, ma anche alle iniziative private.

Formulo l'augurio che, attraverso la nuova pagina che si apre per questi territori ancora fortunatamente lontani dalle giungle di cemento e dalle sorgenti di inquinamento che caratterizzano le moderne aree metropolitane, si possa ricostituire in nuove forme ed a nuovi livelli il baluardo che essi hanno rappresentato nei secoli per il nostro Paese.

GLI ANZIANI NELLA VALLE MAIRA

Marilena Serale

L'azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna di Cuneo ha svolto nei tredici Comuni della Valle Maira uno studio sulla popolazione scolastica e sugli anziani.

Il motivo che ha determinato l'esame approfondito di questi due fenomeni è dovuto proprio all'importanza che essi racchiudono; infatti il primo costituisce l'aspetto dell'istruzione obbligatoria e quindi i provvedimenti necessari (trasporto o convitto) affinché i minori possano adempiere all'obbligo scolastico e il secondo riguarda il complesso fenomeno degli anziani cioè di quelle persone che ormai hanno realizzato la propria vita, ma che per questo non devono essere trascurate e abbandonate.

Un secondo motivo che ha determinato tale studio nei Comuni della Valle Maira è dovuto al fatto che la popolazione delle zone montane ha subito negli ultimi anni un forte spopolamento e questo fa pensare che le due categorie di persone e cioè i minori e gli anziani siano state quelle che hanno maggiormente subito tale fenomeno. Infatti i minori sono diminuiti e di conseguenza si sono ridotte le strutture scolastiche, creando a quelli che sono rimasti seri disagi per l'adempimento all'obbligo scolastico, mentre è aumentato il numero delle persone considerate nell'età anziana.

Per conoscere però a fondo la situazione di queste due categorie di persone, per avere dei dati concreti sul numero dei minori e degli anziani e sulle risorse esistenti nella zona presa in esame, è stato necessario impostare uno studio approfondito che è stato svolto nei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile di quest'anno nei singoli Comuni della Valle.

Presentiamo in questo numero la indagine conoscitiva svolta sugli anziani.

Dall'analisi dei risultati di questa indagine emerge che il problema dei comuni della Val Maira non è tanto un problema di una categoria di persone ma, data la sua rilevanza in percentuale, è un problema che investe tutta la comunità, che gradualmente sta spostandosi verso età anziane e quindi verso una situazione di diminuita autonomia e di improduttività.

In tali condizioni, la soluzione del problema non è tanto legata alla predisposizione e razionalizzazione di strutture assistenziali, quanto all'esame del dato sociologico in vista della mobilitazione di tutta la Comunità alla ricerca di un nuovo e diverso modo di reinserimento degli anziani in un ciclo vitale e produttivo.

La Comunità montana sarà quindi impegnata, insieme ai comuni, a predisporre quei servizi sociali (attività artigianali e turistiche, servizio sanitario, assistenza sanitaria e aiuto domestico a domicilio, servizi di cucina, bagni, lavanderie di tipo pubblico, ecc.) che, alleggerendo le condizioni e le difficoltà di vita degli anziani all'interno delle famiglie, potranno aumentare e favorire la loro capacità di autonomia per il tempo massimo possibile.

L'esame di simili iniziative realizzate all'estero e in Italia consente di affermare che ciò diminuirà notevolmente la incidenza dei casi di malattia e cronicità, situazioni che dovranno essere affrontate con lo stesso impegno con cui vengono affrontati per tutti i livelli di età.

Un piano di azione di questo tipo non può non derivare da una stretta collaborazione dei responsabili pubblici con gli utenti, che dovranno essere interpellati perchè possano esprimere il loro modo di vivere e di considerare la condizione dell'anziano e quindi aiutare la Comunità a predisporre servizi — partecipati ed efficienti e non burocratici — che siano effettiva risposta ai bisogni dei quali la stessa Comunità è consapevole.

L'esempio della Val Maira ci auguriamo sia di stimolo ad altre Comunità montane, essendo l'indagine conoscitiva sulla costituzione qualitativa della popolazione la base su cui costruire il programma di uno sviluppo civile della Comunità.

(g.p.)

* * *

1. *Finalità e metodologia dell'indagine*

Il problema degli anziani cioè di quella popolazione che ormai ha realizzato la propria vita, ma non per questo deve essere trascurata ed abbandonata è molto complesso.

Fino ad oggi praticamente le persone anziane sole, perché senza parenti o perché la propria famiglia non è in grado di riceverle, non avevano altra soluzione che il ricovero presso case di riposo.

È evidente che per molte persone tale provvedimento poteva e può tutt'oggi costituire una sicurezza ed una garanzia, però questa non è che da considerare l'unica soluzione esistente, quando per tali persone sono venute a mancare altre possibilità quali: vivere da sole o rimanere in famiglia.

Oggi il problema dell'anziano si ripresenta, ed è oggetto di discussioni e di dibattiti, in quanto ci si è resi conto che sono necessari altri provvedimenti a favore degli anziani, provvedimenti che vadano oltre il ricovero in case di riposo e che siano più adeguati e più rispondenti alle esigenze ed ai problemi e che lascino anche un ambito di scelta sulla soluzione ritenuta più adeguata.

Esperimenti su nuove attività rivolte agli anziani sono già stati tentati sia in Italia che all'estero, basta infatti sfogliare le riviste « Vie Assistenziali » e « Assistenza d'oggi » entrambe dell'Amministrazione Attività Assistenziali Italiane e Internazionali, per renderci conto delle nuove strutture create a favore degli anziani.

Tali servizi infatti riguardano:

— i centri diurni a cui l'anziano può accedere liberamente e trovare attività ricreative, culturali, occupazionali, assistenza sanitaria e altro. Tali centri prevedono inoltre visite ed assistenza domiciliare per le persone che abitano nelle proprie abitazioni;
— la creazione di alloggi per gli anziani.

Ci si è resi conto che le esigenze della persone anziane sono svariate e che per questo non è possibile risolverle globalmente con il ricovero presso un istituto o una casa di riposo. Tali esigenze sono determinate dal fatto che dette persone molte volte non sono autosufficienti, sono sole, isolate, spesso in situazioni sanitarie precarie e in condizioni economiche carenti, in quanto, pur usufruendo di una pensione, la stessa ha un importo minimo che non è neppure sufficiente a far fronte ai più elementari bisogni primari.

Questi elementi che, in modo più o meno marcato, si evidenziano quando si raggiunge una certa età, portano le persone anziane, per il fatto che da sole non sono in grado di affrontarli, a vivere in situazioni di disagio e il più delle volte a trascorrere passivamente gli ultimi anni della propria vita. Infatti gli anziani finscono, se non hanno facilmente a disposizione servizi sanitari, o se non hanno persone che li seguono, di trascurarsi e non curarsi; di vivere, date le condizioni economiche particolari e quelle generali dell'ambiente, in case non adatte, a volte malsane, sen-

za riscaldamento, senza luce o senza acqua; di scegliere un'alimentazione non adatta all'età; di non essere in grado, se non seguite o sollecitate di impegnarsi in attività occupazionali e ricreative tali da occupare in modo sereno il loro tempo, senza negativamente rinchiudersi in se stessi.

Per arrivare ad affrontare in modo adeguato i problemi delle persone anziane e tentare di offrire dei servizi più adeguati è necessario avere dei dati precisi riferiti alla particolare zona che si intende prendere in considerazione. Tali dati sono:

— conoscere il fenomeno della popolazione anziana;
— conoscere le risorse esistenti in detta zona e le loro prestazioni a favore degli anziani.

L'indagine condotta nella Valle Maira e che ha avuto lo scopo di rilevare questi dati, non è altro che un primo passo che serve come contributo allo studio concreto di tale popolazione nei suoi fenomeni socialmente più appariscenti.

L'indagine ha preso in considerazione la zona montana della Valle Maira e precisamente tutta la popolazione dal Comune di Acceglio al Comune di Roccabruna e la popolazione delle zone montane dei Comuni di Villar San Costanzo e di Dronero.

I dati sulla popolazione sono stati rilevati unicamente dallo stato civile dei singoli Comuni, mentre per le risorse esistenti e precisamente enti assistenziali, ospedali, e case di riposo della zona non ci si è limitati al solo rilievo dei dati, ma le opere sono state visitate.

I dati sulla popolazione rilevati nei singoli Comuni e divisi in periodi di cinque anni, riguardano sia gli anziani veri e propri e cioè le persone che hanno superato i 60 anni e sia gli anziani potenziali cioè le persone in età compresa fra i 50 ed i 60 anni.

Per ogni periodo si sono rilevati, oltre al numero degli anziani, divisi in maschi e femmine anche:

1. lo stato civile (i celibi, le nubili, i coniugati e i vedovi);
2. il numero dei pensionati;
3. il tipo di convivenza (solo, con famiglia, istituto);
4. la zona di residenza.

Tali dati sono poi stati elaborati in una scheda sintetica per ogni Comune e in due sintesi complete di tutti i dati degli anziani della Valle riguardanti una la sintesi per Comuni e l'altra la sintesi per classi di età.

Circa le risorse esistenti nella Valle si sono prese in considerazione gli enti e le istituzioni che agiscono a favore degli anziani e il tipo e la misura delle prestazioni fornite.

Risulta che esistono le seguenti risorse a favore degli anziani:

1. Case di Riposo e Ospedali con annessi reparti per anziani:

Casa di riposo « Gattinara Sgherlino »	Dronero
Casa Divina Provvidenza « Le Perle »	Dronero
Casa di riposo « Don Grassino »	S. Damiano Macra
Ospedale ricovero « Alessandro Riberi »	Stroppo

2. Enti Comunali di Assistenza in ogni Comune.

2. *Risultati dell'indagine e considerazioni sulla sintesi dei dati rilevati*

1) Gli anziani della zona montana della Valle Maira ammontano a 4.702 elementi pari al 38,8 %, dell'intera popolazione di tale zona.

La popolazione anziana potenziale, compresa fra i 50 ed i 60 anni ammonta a 1.683 elementi, mentre la popolazione anziana vera e propria cioè oltre i 60 anni ha 3.019 elementi.

2) Come già detto l'indagine ha preso in considerazione tutta la zona montana della Valle, quindi non ha escluso i Comuni di Villar San Costanzo e di Dronero, classificati parzialmente montani.

È evidente però che le condizioni di vita che ogni Comune offre ai propri abitanti, a partire dall'alta Valle e man mano scendendo fino alla media e soprattutto alla bassa Valle fanno pensare ad una situazione diversa di popolazione residente come classe di età. Quindi il rapporto fra la popolazione residente e la popolazione anziana di ogni singolo Comune varierà anche in merito a questo fatto e per confermare ciò non soltanto teoricamente, ma con dei dati precisi, si ritiene far seguire un prospetto in cui è possibile valutare questa variante in percentuale.

Da questi dati si può notare che l'invecchiamento della popolazione è più marcato nei Comuni situati nella parte alta della Valle, mentre lo è meno nei Comuni situati nella parte bassa della stessa Valle. Inoltre in determinati Comuni è più evidente tale invecchiamento in quanto probabilmente oltre alla situazione e posizione geografica nella Valle, offrono agli abitanti risorse economiche e condizioni di vita meno favorevoli.

3) Risultano pensionati 3.187 persone pari al 67,8 % degli anziani.

Comuni	Popolazione residente nella zona montana	Popolazione anziana	%
Acceglio	500	241	48,2
Prazzo	492	217	44,1
Canosio	171	62	36,2
Marmora	211	86	40,7
Elva	252	100	39,7
Stroppo	295	166	56,3
Macra	190	111	58,4
Celle Macra	300	142	47,3
S. Damiano Macra . .	1.100	449	40,8
Cartignano	238	125	52,5
Roccabruna	1.204	486	40,4
Villar S. Costanzo . .	1.027	411	40
Dronero	6.144	2.106	34,3
Totale	12.124	4.702	38,8

Naturalmente questi dati non possono dare una visione esatta sul numero dei pensionati in quanto il periodo di età considerato nell'indagine e precisamente dai 50 a oltre gli 80 anni prende in esame alcune classi al di fuori dell'età pensionabile (in genere 60 anni per le donne e 65 per gli uomini).

Tenendo presente questo fatto è necessario esaminare il numero dei pensionati in due periodi distinti e precisamente:

— i pensionati della popolazione anziana potenziale (50-60 anni) ammontano a 460 elementi su 1.683, pari al 27,3 %;

— i pensionati della popolazione anziana vera e propria (oltre i 60 anni) ammontano a 2.727 elementi su 3.019, pari al 90,3 %.

4) Gli assistiti dell'ECA (Ente Comunale di Assistenza) risultano 260 pari al 5,5 % degli anziani.

Dai risultati dell'indagine in merito all'assistenza dell'ECA si possono trarre delle considerazioni relative a due aspetti e precisamente:

— le persone assistite

— il tipo di assistenza elargita.

L'assistenza degli ECA della Valle Maira è diretta per la maggior parte a persone anziane e che vivono quasi esclusivamente della pensione.

Infatti gli assistiti, divisi per classi di età, risultano come segue:

Classi di età	Assistiti E.C.A.	Non assistiti
50-55	25	794
55-60	34	830
60-65	48	867
65-70	41	739
70-75	42	571
75-80	28	365
oltre 80 anni	42	276
Totale	260	4.442

Esiste inoltre un gruppo di persone assistite e precisamente 55 in età inferiore ai 50 anni.

L'assistenza è per la maggior parte economica, infatti consiste per tutti i Comuni nell'assegnazione di buoni in denaro o di buoni per acquisto generi alimentari. Un numero limitato di Comuni e precisamente quelli della bassa Valle in cui vivono persone prive di pensione o di mutua, provvede anche all'assistenza mutualistica e farmaceutica. Negli altri Comuni tale fenomeno è scarsamente rilevante in quanto quasi tutte le persone, essendo coltivatori diretti, usufruiscono di detta mutua e pensione.

L'assegnazione dei buoni viene fatta per pochi Comuni una volta al mese, per la maggior parte una o più volte all'anno in occasione delle feste patronali, natalizie, pasquali e altre.

L'importo consiste, a seconda dei Comuni, in cifre che vanno dalle L. 2.000-3.000 mensili, alle 3.000-5.000-10.000-25.000 annuali o ripetute più volte all'anno.

Valutando quindi il tipo di assistenza degli ECA si può dire che tale forma di assistenza non sia rivolta, se non in pochi casi, ad affrontare e risolvere decisamente delle situazioni economiche che possono essersi determinate per cause particolari: malattia, disoccupazione, decesso di capi famiglia e altre calamità naturali.

Questa considerazione la si desume dal fatto che l'importo del contributo è piuttosto basso e quindi non sufficiente per risolvere delle situazioni particolari e che le persone assistite sono per la maggior parte anziane e quindi non sono più in grado di impegnarsi nel lavoro per migliorare la propria situazione.

Si può quindi affermare che l'assistenza degli ECA della Valle Maira, considerate le risorse di ogni Comune e le caratteristiche degli assistiti, è un piccolo contributo concesso in occasione di particolari festività a persone le cui condizioni economiche vengono valutate precarie rispetto al livello delle altre famiglie del Comune.

La finalità quindi di tale assistenza è di fornire per la maggior parte dei casi, alle persone ritenute in situazioni particolari la possibilità di avere una mensa completa in occasione di determinate festività dell'anno, infatti vengono assegnati proprio in dette circostanze buoni in denaro o buoni per acquisto generi alimentari.

5) L'indagine ha preso in esame il tipo di convivenza di tale popolazione considerando tre voci e precisamente: gli anziani che vivono soli, quelli che vivono in famiglia e quelli ricoverati in case di riposo e in ospedali con annessi reparti per anziani.

— Vivono sole 1.048 persone pari al 22,3 % della popolazione anziana;
— Vivono in famiglia 3.561 persone pari al 75,7 % della popolazione anziana;
— Vivono in case di riposo 93 persone pari al 2 % della popolazione anziana.

Dai dati sopra esposti si può notare come la percentuale delle persone che vivono nel nucleo familiare supera alquanto la percentuale delle persone che vivono sole e delle persone che vivono nelle case di riposo. Questo significa che oltre alle persone sposate che formano un proprio nucleo familiare, è abbastanza sviluppata nella Valle la tendenza di tenere in famiglia i genitori oppure altri parenti anziani che altrimenti finirebbero per vivere soli. Questo fatto è da considerare senza dubbio positivo ed è facilitato da fattori che ancora esistono nelle zone di montagna e di campagna e che possono essere così sintetizzati:

— la costituzione nelle zone agricole e montane di famiglie patriarcali;
— le caratteristiche stesse delle abitazioni e il tipo di lavoro svolto dalle famiglie di dette zone.

La convivenza negli ospedali ricovero e nelle case di riposo della zona riguarda esclusivamente le persone ricoverate in modo definitivo e sono stati considerati soltanto gli anziani provenienti dalla Valle, mentre usufruiscono di tali strutture, specialmente di quelle della bassa Valle, persone provenienti da altri Comuni.

I motivi che spingono queste ultime persone a scegliere tali case di riposo sono in genere dovuti ad una preferenza personale per la zona, oppure alla residenza di parenti nella Valle o ad altri motivi.

Le 93 persone della Valle che al momento dell'indagine risultano nelle case di riposo, sono così distribuite:

— n. 39 nella Casa di riposo « Gattinara Sgherlino » di Dronero

— n. 23 nella Casa divina Provvidenza « Le Perle » di Dronero
— n. 21 nella Casa di riposo « Don Grassino » di San Damiano Macra
— n. 9 nell'Ospedale ricovero di Stroppo
— n. 1 nell'Ospedale ricovero di Busca.

Detti ricoverati, come risulta dai dati che seguono, sono persone che hanno superato i 60 anni, infatti sui 93 ricoverati 77 hanno superato tale età.

6) La zona di residenza riguarda la residenza nel Capoluogo, nelle frazioni e nelle case isolate e risulta che le persone siano così distribuite:

— abitano nei Capoluoghi 2.391 persone pari al 50,8 % della popolazione anziana;
— abitano nelle Frazioni 1.753 persone pari al 37,2 % della popolazione anziana;
— abitano nelle case isolate 558 persone pari al 12 % della popolazione anziana.

Il lavoro che è stato fatto sulla popolazione della Valle Maira sia sul fenomeno dei minori nel periodo dell'obbligo scolastico e sia sugli anziani, i dati rilevati e le relazioni che ne sono derivate non sono altro che un contributo concreto e l'avvio per uno studio approfondito di tali problemi e per l'esame dei provvedimenti ritenuti utili ed adeguati.

Si tratta perciò di prendere in considerazione tali dati, di esaminarli e di approfondirli dove è necessario e di valutare le possibilità di intervento, tenendo in considerazione la zona in cui si deve agire e le risorse esistenti nella stessa.

* * *

Presentiamo due tabelle sintetiche dell'indagine per la costituzione di un'anagrafe degli anziani della Valle Maira:

SINTESI DEI DATI PER COMUNE

Comuni	Totale anziani	M.	F.	Stato Civile						Pensionato		Assistito Eca		Convivenza			Zona di residenza		
				Cel.	Nub.	Co.	Ca.	Vo.	Va.	Si	No	Si	No	Solo/a	Con famiglia	Istituto	Cap.	Fraz.	Case isolate
Acceglio . . .	241	107	134	33	34	62	55	12	45	180	61	6	235	61	179	1	65	176	—
Prazzo	217	95	122	18	20	66	57	11	45	147	70	16	201	50	167	—	71	115	31
Canosio	62	30	32	9	6	17	13	4	13	44	18	22	40	14	46	2	23	20	19
Marmora . . .	86	44	42	15	12	24	22	5	8	62	24	6	80	15	71	—	16	37	33
Elva	100	51	49	16	14	25	21	10	14	69	31	7	93	13	87	—	18	13	69
Stroppo	166	69	97	13	21	51	41	5	35	127	39	15	151	42	121	3	65	101	—
Celle Macra . .	142	73	69	23	9	43	38	7	22	115	27	7	135	41	98	3	5	128	9
Macra	111	50	61	13	15	27	24	10	22	88	23	18	93	35	74	2	27	77	7
S. Damiano M. .	449	214	235	46	35	144	110	24	90	326	123	20	429	96	334	19	165	212	72
Cartignano . .	125	55	70	10	15	41	32	4	23	92	33	16	109	28	94	3	72	—	53
Roccabruna . .	486	231	255	48	30	153	124	30	101	357	129	22	464	113	371	2	26	265	195
Villar S.C. . . .	411	198	213	56	41	118	101	24	71	293	118	19	392	89	322	—	188	218	5
Dronero	2106	922	1184	113	244	718	527	91	413	1287	819	86	2020	451	1597	58	1650	391	65
Totale	4702	2139	2563	413	496	1489	1165	237	902	3187	1515	260	4442	1048	3561	93	2391	1753	558

SINTESI DEI DATI PER CLASSI DI ETA

Classi di età anni	Totale	M.	F.	Stato Civile						Pensionato		Assistito Eca		Convivenza			Zona di residenza		
				Cel.	Nub.	Co.	Ca.	Vo.	Va.	Si	No	Si	No	Solo /a	Con famiglia	Istituto	Cap.	Fraz.	Case isolate
Da 50 a 55	819	371	448	94	84	275	310	2	54	133	686	25	794	91	719	9	478	257	84
Da 55 a 60	864	443	421	100	76	330	268	13	77	327	537	34	830	129	728	7	431	326	107
Totale popolaz. anziana potenziale	1683	814	869	194	160	605	578	15	131	460	1223	59	1624	220	1447	16	909	583	191
Da 60 a 65	915	419	496	89	82	306	266	24	148	694	221	48	867	181	722	12	451	349	115
Da 65 a 70	780	337	443	63	100	233	171	41	172	735	45	41	739	209	558	13	360	324	96
Da 70 a 75	613	268	345	30	64	192	105	46	176	602	11	42	571	181	415	17	287	251	75
Da 75 a 80	393	163	230	17	49	96	32	50	149	384	9	28	365	144	235	14	204	147	42
Oltre 80 anni	318	138	180	20	41	57	13	61	126	312	6	42	276	113	184	21	180	99	39
Totale popolaz. anziana	3019	1325	1694	219	336	884	587	222	771	2727	292	201	2818	828	2114	77	1482	1170	367
Totale generale	4702	2139	2563	413	496	1489	1165	237	902	3187	1515	260	4442	1048	3561	93	2391	1753	558

VIGILANZA SULLE STRADE VICINALI

Antonio Peluggi

1. - Al Sindaco competono, in forza della disposizione di cui all'art. 15 del D.lgt. 1° settembre 1912 n. 1446, confermato dallo art. 20 del R.D. 15 novembre 1923, n. 2506, le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali, che consistono in poteri diretti alla rimozione degli impedimenti all'uso delle strade, alla esecuzione delle spese definitivamente approvate, ed alla riduzione in pristino stato delle cose abusivamente alterate.

Tali poteri di « polizia » demaniale erano sostanzialmente attribuiti al Capo dell'Amministrazione comunale già dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248 alleg. F, che prevedeva la facoltà da parte del medesimo di ordinare il ripristino nei casi di contravvenzione alle disposizioni dettate dalla legge che comportasse alterazioni dello stato delle cose.

Viene esattamente ritenuto (Greco Giuseppe: Potere di polizia demaniale su strade di uso pubblico e sindacato del giudice ordinario, in « Il nuovo Diritto », 1964, pag. 90) che l'esistenza della servitù di uso pubblico da parte della generalità degli abitanti di un Comune, comporta inevitabilmente la natura vicinale della strada su cui viene esercitata, sia che appartenga in proprietà al Comune, sia che appartenga ad uno o più proprietari. La strada vicinale è, infatti, considerata pubblica unicamente quoad usum, mentre conserva la sua natura non pubblica e resta oggetto di proprietà privata anche se l'uso da parte della collettività la caratterizza sensibilmente tanto da esporla a speciali limitazioni ed assoggettarla al potere di polizia demaniale del Capo dell'Amministrazione comunale, che rappresenta la gene-

ralità dei suoi abitanti, i quali possono anche agire uti singuli o uti cives per la tutela dei loro diritti.

Ciò si ritrae dalle stesse disposizioni legislative che regolano la delicata materia delle strade di uso pubblico. Difatti la legge 12 febbraio 1958, n. 126, dopo aver premesso (art. 1) che le strade di uso pubblico si distinguono in statali, provinciali, comunali, vicinali e militari e dopo aver stabilito (art. 2 seg.) le caratteristiche specifiche per la classificazione in ognuna delle enunciate categorie, all'art. 8, riproducendo esattamente quanto già contemplato dall'art. 19 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F sui lavori pubblici, stabilisce che « tutte le strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a pubblico transito sono vicinali. Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle autorità comunali ». Deve quindi ritenersi che la soggezione all'uso pubblico di una strada privata, ne determina la natura vicinale.

Dello stesso avviso appare la Suprema Corte, che in diverse sentenze ha avuto modo di insegnare che le strade vicinali non sono altro che strade private soggette all'uso pubblico della generalità dei cittadini rappresentati dal Comune (Cass. 11 ottobre 1952, n. 3007; 15 ottobre 1960 n. 3257; Sez. Un. 8 giugno 1961, n. 1333).

È appena il caso di precisare che per la costituzione del diritto di uso pubblico su una strada privata non è sufficiente il semplice uso da parte della collettività, ma occorre che lo stesso trovi fondamento nella convenzione o nella usucapione (Cassazione 20-12-1955, n. 3950; 7 giugno 1958, n. 1879; 15 dicembre 1960, n. 3257); e che la mancata iscrizione nell'elenco delle strade comunali non preclude la possibilità della dimostrazione della esistenza di un diritto di uso pubblico su una strada, avendo gli elenchi di cui all'art. 20 della più volte citata legge 20-3-1865, n. 2248, all. F, natura unicamente dichiarativa e non costitutiva (Cass. 11 aprile 1951, n. 845; 6 novembre 1953, n. 3600; 21 marzo 1961, n. 640).

La soggezione all'uso pubblico di una strada ne determina indubbiamente, in dipendenza dell'uso stesso, la natura vicinale come del resto ben può desumersi dalla dizione dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, che relativamente alla classificazione e alla sistemazione delle strade di uso pubblico, nel disporre che le dette strade si distinguono in statali, provinciali, vicinali e militari (art. 1), stabilisce poi che tutte le altre strade, non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a pubblico transito, sono vicinali (v. sulla detta legge: G.B. Montino, L'applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126 sulle strade di uso

pubblico, in « Corr. amm. », 1958, 1388; G. Bitetti, Le nuove disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico, in « Attual. amm. » 1960, 61).

Dovendo considerarsi le strade vicinali come soggette all'uso pubblico della generalità dei cittadini rappresentati dal Comune e in virtù di tale uso, la strada vicinale, pur continuando a far parte della proprietà privata, acquista il carattere di strada pubblica (comunale) agli effetti della polizia e delle limitazioni che da essa possono derivare alle proprietà contigue, (v. sulle strade vicinali: N. Bernardini, Vie vicinali e posizione giuridica del Comune e dei singoli, in « Foro pad. », 1951, I, 547; G. Giovannozzi, Il concetto di via vicinale, in « Corr. amministr. », 1962, 500; Idem, Viabilità vicinale. Accertamento di « vicinalità », ibid., 1952, 1156; G. Abbamonte, Polizia di strade vicinali e provvedimenti urgenti, in Giur. Cass. Civ. 1951, 3°, 1263; A. Orengo, Strade comunali e strade vicinali, in « Corti Brescia e Venezia », n. 1955, 558; P. Scalini, In tema di strade vicinali, in « Giur. agr. », 1957, 303; R. Magnani, Le funzioni del Sindaco in materia di vigilanza e polizia sulle strade vicinali, in « Corr. amm. », 1957, 2147; P. Frate, Nozioni, privilegi e questioni di vicinalità, in « Giur. it. », 1957, I, 2, 911; G. Goggi, Le strade vicinali, in « Giur. agr. » 1958, 540; F. Piga, Strade agrarie e vicinali, ibid. 1959, 625; F. Bernazzani, Le strade vicinali, in « Corr. ammin. », 1960, 214; D. Spallanzani, Strada vicinale - Diritto dei frontisti, in « Riv. notar. », 1961, 890).

Il carattere vicinale di una strada può, poi, essere provato con ogni mezzo, comprese le testimonianze e le presunzioni (Cass. 15 dicembre 1960, n. 3257, in « Mass. Giur. it. », 1960, 848; v. pure Cass. 19 ottobre 1960, n. 2832, ibid., 1960, 720).

2. - In ordine al carattere delle strade vicinali è stato precisato (Greco, op. cit.):

a) che il regime giuridico al quale le strade vicinali, gravate da servitù di pubblico passaggio sono soggette, è quello che inerisce alla loro duplice destinazione, cosicché da un lato esse sono oggetto di una servitù di uso pubblico da parte dei proprietari dei fondi ai quali consentono l'accesso, dall'altro sono oggetto di una servitù di uso pubblico, della quale è titolare il Comune e questa servitù crea a favore e a carico del suo titolare particolari diritti ed obblighi senza tuttavia alterare nella sua essenza il diritto di proprietà privata spettante ai condomini che usufruiscono della strada iure dominii mentre i comunisti ne usano iure servitutis;

b) che deriva da ciò la conseguenza che, mentre il Comune

è libero di autorizzare il trasferimento della servitù pubblica di passaggio su un tracciato parzialmente diverso, tale autorizzazione e gli altri provvedimenti che ci si connettono non possono incidere sui diritti dei privati in quanto tali (nella specie: sui diritti di proprietà dei frontisti);

c) che, pertanto sorta controversia tra due frontisti in ordine al possesso del vecchio tracciato stradale, sul quale in precedenza gravava la servitù, competente a conoscerne è il giudice ordinario (Cass. Sez. un. 8 giugno 1961, n. 1333, in « Giust. civ. », 1961, I, 1828).

L'esercizio del potere, da parte del Sindaco, di ordinare la riduzione in pristino delle cose con riferimento alle strade vicinali e ai sensi dell'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici, presuppone sempre, come è stato giustamente ritenuto, una alterazione dello stato delle cose che formano oggetto della tutela amimnistrativa (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 19 gennaio 1962, n. 37, in « Rep. Giur. it. », 1962, voce Strade, n. 14). E, in particolare, poi, le ordinanze del Sindaco che dispongono la riduzione di una strada vicinale al primitivo stato ai sensi dell'art. 378 della legge suindicata, non possono essere ritenute illegittime solo per sostenere i privati occupanti del suolo pubblico, cui l'ordinanza è diretta, di avere intanto proceduto alla occupazione della strada in quanto questa aveva esaurito la sua funzionalità (Cons .Giust. Amm. Reg. Sic. 19 maggio 1962, n. 220, ivi, voce cit., n. 15).

3. - Problema interessante è quello di stabilire se le controversie in ordine a provvedimenti del Sindaco in materia di polizia e vigilanza sulle strade vicinali rientrano nella competenza del giudice ordinario o di quello amministrativo.

La competenza del giudice ordinario nelle controversie amministrative è stabilita — come è noto — dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato E, che all'art. 2 dispone « Sono deferite alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa ».

L'applicazione di tale disposizione ha dato luogo a delicate questioni interpretative che ancora oggi non accennano ad esaurirsi, pur essendo la dottrina (Zanobini, Corso di diritto amministrativo - vol. II) e la giurisprudenza concordi nel ritenere che alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi provvede l'autorità giudiziaria e a quella degli interessi legittimi provvedono

le gurisdizioni amministrative, e che il criterio distintivo del diritto subiettivo dall'interesse legittimo va ricercato nel carattere diretto ed esclusivo della tutela del primo in contrapposto a quello indiretto ed occasionale della tutela del secondo. È da rilevare poi che la indicata distinzione è di natura empirica e formale, e non appare idonea e sufficiente alla differenziazione ed individuazione delle due categorie di interessi. Vi è chi (Satta, Commentario al codice di procedura civile - Libro I) pone in risalto il fatto che l'interesse qualificato legittimo può essere leso da un atto della Pubblica Amministrazione nell'esercizio del suo potere — tanto da potere essere più propriamente denominato interesse occasionalmente offeso, più che occasionalmente protetto — ed è, pertanto sottratto alla tutela del giudice ordinario, non suscettibile di assicurazione senza la inevitabile invasione dello stesso nell'ambito della sfera riservata al potere esecutivo, conseguente all'annullamento dell'atto amministrativo.

Il criterio più sicuro per giungere alla individuazione del diritto soggettivo dall'interesse legittimo è quello di far riferimento alla natura vincolata o meno dell'attività della pubblica Amministrazione; all'attività vincolata corrisponde un diritto soggettivo, mentre a quella discrezionale corrisponde un interesse legittimo. L'atto amministrativo deve quindi ritenersi sottratto ad ogni sindacato da parte del giudice ordinario qualora costituisca esercizio di un proprio potere da parte dell'Amministrazione, mentre può essere sindacato quando non rappresenti esercizio di potere, ma violazione di un preciso obbligo (attività vincolata), che può derivare da leggi, regolamenti, volontà negoziale, diritti assoluti, sia pubblici che privati, e dal rispetto del principio del neminen laedere.

E poiché non può sorgere questione sull'uso da parte del Sindaco del cosiddetto potere di polizia demaniale, è necessario stabilire, ai fini dell'affermazione della competenza, della giuridisdizione ordinaria o di quella amministrativa, se lo stesso rappresenti esplicazione di attività discrezionale oppure di attività vincolata. La risposta a tale quesito non presenta difficoltà se si considera che la norma di cui all'art. 15 del D. Legt. 1° settembre 1918, n. 1446, non è diretta alla tutela di interessi particolari, ma mira unicamente ad assicurare l'interesse generale della collettività sulle strade pubbliche, e che la questione della competenza è stata risolta sul piano legislativo con la disposizione di cui all'art. 17 del citato D. Lgt. che stabilisce: « ... contro i provvedimenti resi dal Sindaco a norma degli artt. 14 e 15, è aperto ricorso alla G.P.A. in sede giurisdizionale; fermo restando, contro la

decisione di questa, il rimedio innanzi alla Sez. V del Consiglio di Stato ».

Tali considerazioni inducono a ritenere che siano sottratti al sindacato del giudice ordinario i provvedimenti del Sindaco che costituiscono esercizio del potere, di natura discrezionale, di vigilanza e di polizia demaniale al medesimo conferito dall'art. 15 della menzionata disposizione legislativa.

COMUNI D'EUROPA

ORGANO DELL'A.I.C.C.E.

Direttore resp.: UMBERTO SERAFINI

Redattore capo: EDMONDO PAOLINI

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Piazza di Trevi, 86 - Roma

Abbonamento annuo L. 1500 - Abbonamento annuo estero L. 2.000 - Abbonamento annuo per Enti L. 5.000 - Una copia L. 200 (arretrata L. 300). I versamenti debbono essere effettuati sul c.c.p. N. 1/33749 intestato a: « COMUNI D'EUROPA, periodico mensile - Piazza di Trevi, 86 - Roma »

SU RICHIESTA DELL'UNCEM LA COMMISSIONE SPECIALE DELLA CAMERA PROPONE LE MODIFICHE DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 1972, N. 202

10 MILIARDI ANNUI CONTINUERANNO AD AFFLUIRE AI COMUNI RIVIERASCHI DI IMPIANTI IDROELETTRICI E ALLE RISPETTIVE PROVINCE

L'importo delle somme da attribuire ai Comuni e alle Provincie (art. 14 legge n. 825, 3.o comma) era pari a quelle riscosse o attribuite nell'anno 1971. Con la legge n. 1036 tale importo è stato invece commisurato alle somme riscosse nel 2.o semestre dell'anno 1971 e alla metà di quelle attribuite nello stesso 1971, ferma restando la maggiorazione prevista dall'art. 14, 3.o comma, della legge n. 825. Col decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, l'importo delle somme da attribuire ai Comuni, alle Provincie, ecc., sarà invece commisurato alle entrate riscosse nell'anno 1972 ed a quelle attribuite o devolute per lo stesso anno.

Di fronte a questo provvedimento — che danneggerebbe gravemente i Comuni montani — abbiamo ritenuto di proporre alcune modifiche. Pertanto, il senatore Segnana, Presidente della Commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM, ha indirizzato al Presidente della Commissione speciale costituita alla Camera per l'esame della conversione in legge del decreto n. 202, on. Vicentini, al relatore on. Pandolfi e ai parlamentari membri della Commissione, le seguenti osservazioni e proposte:

« 1) i piccoli Comuni e in modo particolare i Comuni montani che in genere avevano un contenzioso abbastanza nutrito, specie per le imposte di consumo (per opere pubbliche e private), si preoccuparono di introitare il massimo possibile nel '71.

Disponendo ora il decreto-legge che l'anno di riferimento sia il 1972, ne deriva un grave danno a questi comuni.

La proposta dell'ANCI, alla quale l'UNCEM aderisce, è di consentire al Comune l'opzione dell'esercizio cui far riferimento per ottenere dallo Stato l'attribuzione delle somme dovute ai sensi dell'art. 14 della legge n. 825.

Ove non fosse possibile accogliere la proposta dell'opzione, o tenere fermo l'esercizio 1971, sarebbe necessario stabilire la commisurazione con la media delle entrate per il '71 e per il '72.

2) L'anno di riferimento per gli introiti dei Comuni e degli altri Enti assume notevolissima importanza per i Comuni montani e rivieraschi di impianti idroelettrici, nonché per le provincie, le Camere di commercio e le Aziende autonome di soggiorno, i cui territori sono interessati ai predetti importi.

Infatti, per effetto della legge Ghio n. 973 del 9 ottobre '67, a tutto il 1971 i predetti Enti hanno introitato l'addizionale all'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica dovuta dall'ENEL, il che ha comportato un introito effettivo di circa 10 miliarli.

Da parte dell'UNCEM, il cui Presidente presentò la legge n. 973, era stata predisposta una nuova proposta di legge per prorogare di altri 5 anni il gettito dell'addizionale in oggetto. A seguito delle intese avute con il Governo, tale proposta legislativa non fu presentata e il Governo accettò di comprendere, nelle somme da determinare in sostituzione dei tributi, contributi o compartecipazioni aboliti per effetto dell'art. 1 della legge n. 825, l'addizionale alla imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'ENEL.

Infatti, nell'art. 2 e) della proposta del decreto delegato presentata dal Ministro delle Finanze all'esame della Commissione parlamentare del Senato, recante il titolo "Disposizioni per l'attribuzione di somme agli Enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre '71, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni soppressi e norme per la delegabilità delle entrate", è chiaramente indicata tale addizionale.

È evidente che, spostando di un anno il termine di riferimento delle entrate, viene a mancare totalmente il gettito di 10 miliardi per l'addizionale ENEL.

Rendendosi interprete dell'istanza di migliaia di Comuni e di altri Enti che finora hanno beneficiato della predetta addizionale, l'UNCEM richiede che in sede di ratifica del decreto legge n. 202 venga modificato l'art. 2, per stabilire che l'importo delle somme da attribuire ai sensi dell'art. 14 della legge n. 825 sia commisurato alle entrate del '71 e non a quelle del '72. Questa modifica renderà possibile l'emanazione del decreto delegato nel testo sopra richiamato, assicurando la continuità di un gettito la cui entità è di notevole importanza specialmente per i Comuni e gli Enti montani. »

La richiesta dell'UNCEM è stata accolta dalla Commissione speciale. Infatti, nella seduta del 28 giugno, dopo interventi del relatore, deputato Pandolfi, del Ministro Valsecchi e dei deputati Tarabini, Gastone, Zamberletti, Colombo Vittorino, Vespignani, La Loggia, la Commissione ha approvato il seguente emendamento sostitutivo del primo capoverso, dopo l'alinea, frutto della congiunta iniziativa del relatore e del Governo:

« L'importo delle somme da attribuire ai sensi dell'art. 14 delle legge 9 ottobre 1971, n. 825, ai comuni e alle provincie ed agli enti indicati al n. 3 dell'art. 12 della stessa legge, ferme rimanendo le maggiorazioni previste dal citato art. 14, sarà commisurato alle entrate riscosse nell'anno 1972 ed a quelle attribuite o devolute per lo stesso anno. Per le imposte comunali di consumo è data facoltà ai comuni di fare riferimento alle riscossioni realizzate nell'anno 1972 o a quelle realizzate nell'anno 1971. *Per l'addizionale all'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica dovuta dall'ENEL si farà riferimento alle somme attribuite per l'anno* 1971 ».

* * *

Oltre 2.000 Comuni montani e rivieraschi di impianti idroelettrici beneficeranno di gran parte del gettito annuo di 10 miliardi e quasi tutti gli altri Comuni e le Provincie continueranno pertando a beneficiare dell'introito avuto nel '71.

La Camera, all'atto dell'approvazione delle modifiche del decreto legge n. 202, il 13 luglio, ha approvato le proposte della Commissione speciale alla quale siamo grati — unitamente al Ministro delle Finanze — per avere accolto le nostre richieste.

RIPARTITO IL FONDO COMUNE DI 365 MILIARDI DELLA LEGGE 281 ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Il decreto ministeriale del 20 febbraio 1972 ha stabilito l'ammontare spettante a ciascuna regione a statuto ordinario del fondo comune di 365 miliardi.

Lo stanziamento è quello fissato dalla legge 16 maggio 1970 n. 281 agli articoli 1 e 8, che stabiliscono appunto la costituzione di un fondo comune in base a quote del gettito dei tributi erariali calcolate in percentuali dell'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario e riferiti al penultimo anno precedente quello di devoluzione. La stessa legge 281 fissa anche la base di calcolo per determinare le quote spettanti a ciascuna regione indicando i parametri a cui riferirsi. Per i 6/10 della somma si fa riferimento alla popolazione residente; 1/10 è attribuito in proporzione diretta alla superficie. Per i restanti 3/10 vengono presi in considerazione: il tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, il grado di disoccupazione risultante dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla 1ª e 2ª classe, il carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo; a ciascuno di questi tre requisiti viene attribuito un punteggio, dal prodotto del punteggio totale assegnato a ogni regione per la popolazione residente è possibile calcolare la percentuale e quindi la quota dei 3/10 del fondo spettante a ogni regione.

Tutti i dati presi in considerazione sono relativi al penultimo anno antecedente quello di devoluzione, cioè al 1970 in quanto il decreto-legge 28 dicembre 1971 n. 1121 ha fissato il 1° aprile 1972 la data dell'entrata in funzione delle regioni a statuto ordinario; lo

stesso decreto stabilisce inoltre che per il corrente anno il fondo comune ammonti ai 9/12 (non essendo considerati i primi 3 mesi dell'anno) di quello risultante dall'applicazione della 281. Il decreto del ministro per il tesoro n. 115364 del 20 febbraio 1972 ha quindi inserito nello stato di previsione del ministero la somma così calcolata ammontante a Lire 365.437.500.000.

Ripartizione per l'anno 1972, fra le Regioni a statuto ordinario del fondo comune previsto dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281

	6/10 in proporzione diretta alla popolazione residente al 31-12-1970	1/10 in proporzione diretta alla superficie al 31-12-1970	3/10 (*)	Somma complessiva spettante a ciascuna regione
Piemonte	21.081.928.281	4.093.698.766	6.804.811.688	31.980.438.735
Lombardia . . .	40.146.424.678	3.841.456.419	6.479.206.875	50.467.087.972
Veneto	19.601.250.481	2.961.861.506	6.325.723.125	28.888.835.112
Liguria	8.948.763.924	872.422.665	2.887.687.125	12.708.873.714
Emilia-Romagna .	18.348.553.249	3.565.576.275	8.884.516.500	30.798.646.024
Toscana	16.545.578.590	3.705.575.347	5.340.138.188	25.591.292.125
Umbria	3.721.397.023	1.362.894.880	2.402.020.688	7.486.312.591
Marche	6.508.537.334	1.562.048.080	3.150.802.125	11.221.387.539
Lazio	22.373.055.775	2.772.644.690	7.221.410.438	32.367.110.903
Abruzzi	5.713.175.446	1.739.734.498	5.533.089.187	12.985.999.131
Molise	1.575.141.407	715.247.266	1.524.970.687	3.815.359.450
Campania	24.685.571.403	2.191.215.468	19.919.998.125	46.796.784.996
Puglia	17.320.075.346	3.118.330.962	16.771.388.625	37.209.794.933
Basilicata	2.951.603.006	1.610.490.576	3.809.685.937	8.371.779.519
Calabria	9.741.443.967	2.430.552.602	12.575.800.687	24.747.797.256
Totale	219.262.500.000	36.543.750.000	109.631.250.000	365.437.500.000

(*) Ripartiti in ragione diretta della popolazione e in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascuna regione per i requisiti del tasso di emigrazione, del grado di disoccupazione e del reddito pro-capite.

CONTRIBUTI DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il problema dell'eliminazione dei rifiuti solidi urbani va assumendo sempre maggiore importanza dato l'estendersi dei centri urbani, causa il continuo incremento della popolazione e la conseguente crescente difficoltà di trovare zone adatte al deposito dei rifiuti.

A questo si aggiunga un altrettanto continuo aumento della produzione di rifiuti pro-capite dovuto alle migliori condizioni economiche nonchè a quel processo industriale che ci costringe a lasciare dietro di noi, quale etichetta di benessere e di distinzione, ammassi di rifiuti che, in modo caotico e senza alcun riguardo di carattere igienico ed estetico, deturpano ogni ambiente.

Della gravità della situazione se ne parla da tempo e numerose sono state le « conferenze », le tavole rotonde, i dibattiti: oggi non c'è più nessuno disposto a chiudere gli occhi su questo argomento anche se con altrettanto buon senso ci si rende conto che la soluzione del problema non è delle più facili.

Al riguardo ci piace presentare quale concreto apporto la recente legge n. 8 *del* 24-1-1972 *approvata dal Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige che prevede « Provvidenze per la realizzazione di impianti ed aree per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ».*

TESTO DELLA LEGGE

Art. 1

Al fine di agevolare la realizzazione di un piano razionale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le Giunte provinciali sono autorizzate a concedere, per delega della Regione:

a) un contributo in conto capitale fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) un contributo costante annuo quindicennale non superiore al 5 per cento per la parte di spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale.

Possono beneficiare dei contributi di cui al precedente comma solamente le Comunità montane e i Consorzi di Comuni, costituiti ai sensi del D.P.R. 10 giugno 1955 n. 987 e del titolo V della legge regionale 21 ottobre 1963 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè il Comune capoluogo di provincia, i quali, in conformità al piano provinciale di cui all'art. 2, intendono costruire e gestire impianti di incenerimento e di trasformazione, acquistare ed approntare aree per la discarica controllata, nonchè acquistare i mezzi meccanici per la raccolta dei rifiuti e per il funzionamento degli impianti.

Il cumulo dei contributi di cui al primo comma del presente articolo con altre provvidenze, ottenute dall'ente beneficiario, è consentito entro il limite massimo della spesa ammessa.

Art. 2

Le Giunte provinciali predispongono, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano che prevede la delimitazione delle zone di raccolta e la localizzazione degli impianti di smaltimento di cui all'art. 1. Il piano provinciale deve indicare le misure necessarie per la bonifica delle aree inquinate da discariche già in atto, precisando il soggetto obbligato alla bonifica in base alla legislazione vigente.

Il piano deve precisare, in base all'urgenza della realizzazione dei servizi, la graduatoria di priorità per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge.

Art. 3

L'ordine di priorità previsto dal piano è conservato sempreché, entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano stesso sul Bollettino ufficiale della Regione, sia inoltrato alla Giunta provinciale il progetto di massima dell'impianto corredato dalla deliberazione di approvazione da parte delle Comunità montane, dei Consorzi dei Comuni o del Comune capoluogo di provincia.

Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, le Giunte provinciali comunicano ai richiedenti quali domande siano state ammesse a contribuito, l'entità del contributo, e i termini perentori per la presentazione del progetto esecutivo da parte dell'ente consorziale.

Art. 4

I contributi sono concessi su presentazione del progetto esecutivo dell'opera e della deliberazione dell'ente beneficiario di approvazione del progetto stesso.

Art. 5

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità.

Art. 6

Il contributo in conto capitale può essere corrisposto in unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso d'opera, mediante acconti, fino ai ¾ dell'ammontare del contributo concesso, in base agli stati di avanzamento dei lavori; in tale ultimo caso il rimanente quarto è corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Il contributo di cui alla lettera b) dell'art. 1 è corrisposto in due semestralità con decorrenza da 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell'opera, direttamente all'ente beneficiario, oppure, su richiesta dello stesso, all'Istituto di credito mutuante.

Art. 7

Nell'esercizio delle funzioni delegate le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale. Copia dei provvedimenti adottati in attuazione della presente legge deve essere inoltrata, per conoscenza, alla Giunta regionale, la quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive regionali trasmette, entro quindici giorni, le sue osservazioni alla Giunta provinciale competente e all'organo di controllo.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

Art. 8

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, a carico dell'esercizio 1972:

a) la spesa di lire 400 milioni per la concessione del contributo di cui alla lettera a) dell'art. 1;

b) un limite di impegno di lire 30 milioni per la concessione del contributo di cui alla lettera b) dell'art. 1.

Art. 9

Sullo stanziamento di lire 400 milioni di cui alla lettera a) del precedente articolo sono disposte le seguenti assegnazioni:

— a favore della provincia di Trento lire 200 milioni
— a favore della provincia di Bolzano lire 200 milioni

Sul limite di impegno di lire 30 milioni di cui alla lettera b) del precedente articolo sono disposte le seguenti assegnazioni:

— a favore della provincia di Trento lire 15 milioni
— a favore della provincia di Bolzano lire 15 milioni

Le annualità relative al limite di impegno di cui al comma precedente saranno iscritte negli stati di previsione della Regione in misura di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1986.

Art. 10

Alla copertura dell'onere di lire 430 milioni a carico dell'esercizio 1972 si provvede:

— per lire 30 milioni mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo;
— per lire 400 milioni mediante l'accensione di uno o più mutui passivi al tasso non superiore all'8,50 per cento in ragione d'anno, da estinguersi in venti semestralità costanti posticipate, a decorrere dall'esercizio 1972.

All'onere di lire 30 milioni, corrispondente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo di 400 milioni, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1972.

Alla maggiore spesa di lire 30 milioni, prevista per gli esercizi successivi al 1972, si farà fronte con un'aliquota delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal 1973, dalla cessazione dell'onere annuo di lire 100 milioni autorizzato con la legge regionale 10 febbraio 1971, n. 2.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Gli aspetti più salienti del provvedimento sono:

1) *l'aver previsto, anche in questo settore, una certa pianificazione sia per quanto attiene alle zone di smaltimento che alle aree oggi inquinate e ritenute meritevoli di bonifica. È evidente lo sforzo di dare al problema una impostazione organica e concreta: di qui penso sia nata la volontà di agevolare unicamente consorzi di comuni o comunità montane perchè è evidente che soluzioni nel settore non possono essere lasciate alla buona volontà di singole iniziative locali essendo necessario individudare la dimensione ottimale sia sotto il profilo tecnico che economico;*

2) *l'aver ammesso alle specifiche provvidenze sia gli impianti di*

incenerimento o trasformazione, sia le discariche controllate. Ci si è, in pratica, resi conto che l'urgenza del problema richiedeva anche soluzioni a medio termine, di più semplice apprestamento ma rispondenti ad un tempo al fine che si vuole raggiungere.

Con questo provvedimento la Regione Trentino-Alto Adige ha fatto un concreto passo avanti del quale sapranno sicuramente approfittare gli amministratori locali dimostrando coi fatti l'amore alla propria terra e assecondando la popolazione che desidera che queste montagne continuino a rappresentare, nell'ambito nazionale, una riserva di alti valori ambientali.

(Fabio Giacomelli)

rivista delle province

Direttore responsabile: VIOLENZIO ZIANTONI, Presidente dell'U.P.I.

Direzione, redazione, amm.ne e pubblicità: via A. Depretis 86, ROMA

Prezzo di un numero L. 500 - Abbonamento annuo L. 5.000 - Per i versamenti servirsi del c/c n. 1/42146.

RIPARTITI 10 MILIARDI PER GLI ASILI NIDO

Nel numero 4-5 della rivista indicavamo che per la applicazione della legge sugli asili nido del 6 dicembre 1971 numero 1044 i Comuni stavano già provvedendo a far pervenire le richieste di finanziamento. Ora con il decreto ministeriale del 27 aprile 1972 il ministro Valsecchi ha fissato le quote del fondo di 10 miliardi per l'anno in corso, attribuite alle Regioni in base ai parametri indicati dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281. A ciascuna regione è andata una parte dello stanziamento in base alla popolazione, alla superficie, agli indici di emigrazione, di disoccupazione e del carico tributario.

RIPARTIZIONE DEL FONDO SPECIALE DI 10 MILIARDI RELATIVO ALL'ANNO 1972

Piemonte	L.	728.368.593
Lombardia	»	1.155.528.169
Veneto	»	659.821.499
Liguria	»	291.362.217
Emilia-Romagna	»	633.988.977
Toscana	»	581.768.479
Umbria	»	169.561.607
Marche	»	255.316.696
Lazio	»	656.974.199
Abruzzi	»	274.433.123
Molise	»	86.388.186
Campania	»	1.076.061.092
Puglia	»	787.525.689
Basilicata	»	178.497.805
Calabria	»	529.693.244
Valle d'Aosta	»	26.795.290
Trento	»	90.598.276
Bolzano	»	92.338.929
Friuli-Venezia Giulia	»	205.063.367
Sicilia	»	1.141.704.236
Sardegna	»	378.210.327
TOTALE	L.	10.000.000.000

LEGGE REGIONALE IN SICILIA PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

La Regione siciliana ha emanato il 31 marzo di quest'anno con il numero 19 della legge « Primi provvedimenti per la semplificazione delle procedure amministrative e per l'acceleramento della spesa ».

Il provvedimento — il primo del genere emanato da organi regionali — si sviluppa in 51 articoli e nella parte centrale indica particolareggiate disposizioni relative ai singoli settori operativi: lavori pubblici ed edilizia popolare, opere pubbliche di competenza degli Enti locali, agricoltura e foreste, urbanistica. Nel complesso la legge si preoccupa, anche modificando ed integrando norme precedenti, di rendere più rapida l'attività dell'amministrazione decentrandola per quanto possibile a organi tecnici e locali, e di regolamentare in modo più preciso le strutture operative al fine di incentivare gli investimenti privati e pubblici regionali e locali.

Nella prima parte la legge della Regione siciliana regola la composizione del Comitato tecnico-amministrativo, già previsto dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, ed indica che i suoi pareri sostituiscono ogni altro parere di amministrazione attiva e di corpi consultivi in materia di opere pubbliche. Trattando delle disposizioni speciali per le opere pubbliche di competenza degli Enti locali, la Regione opera anche in questo settore una serie di modifiche alle norme in vigore; per quanto riguarda, infatti, acquedotti, reti idriche e opere connesse, strade comunali, provinciali e di interesse turistico, reti ed impianti elettrici nell'ambito dei Comuni, opere di difesa degli abitati, edifici, fognature ed impianti relativi, impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, edifici comunali per uffici, per lo spettacolo e lo sport, cimiteri, macelli, opere di urbanizzazione ed ogni altra opera connessa ai servizi d'istituto comunali e provinciali che siano di competenza degli enti locali, finanziate dall'Amministrazione regionale, l'iniziativa della richiesta del parere tecnico è attribuita al Comune o alla Provincia; sulla scorta di questo parere l'Amministrazione regionale accredita l'intera somma contestualmen-

te al decreto di finanziamento mentre è demandata all'Ente locale ogni iniziativa e ogni responsabilità, dall'appalto all'esecuzione dei lavori, con la sola esclusione della nomina del collaudatore. Lo stesso articolo della n. 19, inoltre, precisa che « il decreto di finanziamento equivale a una dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera a tutti gli effetti di legge ».

La legge indica ancora che per le opere sopra citate, tra tutti i componenti degli organici degli uffici tecnici degli Enti locali interessati — proporzionalmente al coefficiente posseduto da ogni dipendente — viene ripartita una aliquota dell'1 % del costo dell'opera preventivamente calcolata sull'importo del progetto.

Per il settore dell'agricoltura e foreste particolari agevolazioni sono previste per l'ottenimento di contributi sia per l'acquisto di macchine agricole (per quelle sino a 2 milioni la richiesta presentata insieme alla fattura d'acquisto, viene esaminata dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, accertata l'idoneità e l'utilità delle macchine, provvede direttamente alla liquidazione del contributo concesso), sia per il sostegno delle iniziative private (qui il titolo di possesso dei terreni agricoli, il certificato catastale e altri documenti necessari possono essere sostituiti mediante una dichiarazione dello stesso interessato firmata e autenticata). Per quanto attiene alla progettazione e alla esecuzione delle opere da realizzare a carico dell'Ente di sviluppo agricolo e alle opere previste nei programmi di intervento approvati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste (che esercita anche le attribuzioni e le competenze dell'Ispettorato agrario regionale, soppresso), la legge della Regione siciliana indica la possibilità (e l'obbligatorietà a favore degli Enti locali in caso di opere viarie e di acquedotti) di avvalersi degli Enti locali e dei consorzi di bonifica per le opere ricadenti nei rispettivi comprensori, mediante concessioni e subconcessioni.

Tutta una serie di disposizioni sono previste in materia di urbanistica. In primo luogo viene stabilita l'inedificabilità delle aree libere fino all'approvazione del piano regolatore generale o del regolamento edilizio, mentre viene raddoppiato (da 2 a 4 anni dal rilascio della licenza edilizia) il termine per l'ultimazione delle costruzioni. Una precisa regolamentazione è poi stabilita per l'edicazione nei Comuni che formuleranno i piano regolatori generali o i programmi di fabbricazione, con la suddivisione in varie « zone omogenee » con differenti vincoli per l'edificabilità; di particolare interesse è la norma che stabilisce l'obbligo di dotare gli edifici nuovi, accessibili dalle vie carrabili, di parcheggi interni nelle zone omogenee più protette, ed esterni all'edificio nelle altre.

Resta infine da ricordare che nella parte in cui tratta degli Enti locali la legge n. 19 indica la possibilità da parte degli uffici comunali di svolgere funzioni ed adempimenti delegati dallo Stato per la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche finanziate a totale carico dello Stato.

LA REGIONE TOSCANA HA RIAPPROVATO LA LEGGE PER IL CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Le norme per i controlli sugli atti degli Enti locali predisposte dal Consiglio regionale toscano alla fine dello scorso anno sono state ora, dopo il rinvio del governo, riesaminate ed emendate dal Consiglio che le ha approvate lo scorso 26 maggio.

Ricordiamo che il primo testo della legge regionale sui controlli era stato rinviato dal Consiglio dei ministri perchè ritenuto illegittimo in alcuni punti; il Consiglio regionale ha accettato, non senza contrasti, le osservazioni del governo che vertevano principalmente sui contrasti con la cosidetta « legge Scelba » (legge 10 febbraio 1953, n. 62). In breve, il governo aveva rilevato l'incompatibilità del testo regionale con le leggi statali soprattutto all'articolo 1 (1° comma) per cui il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio di funzioni delegate dalla Regione, avrebbe dovuto essere esercitato dal comitato regionale e dalle sezioni decentrate di controllo; in questo modo si sarebbero sottratti al controllo dello Stato una gran parte di atti amministrativi regionali che la Regione stessa normalmente delegherebbe agli enti locali, e questo in contrasto con il 1° comma dell'art. 62 della legge Scelba.

Altri punti rinviati dal governo erano il 2° comma dell'art. 14 che non considerava tra i vizi di legittimità degli atti sottoposti a controllo l'eccesso di potere (in contrasto con l'art. 26 del T.U. del 26 giugno 1924, n. 1054); l'articolo 15 che considerava assoggettabili al controllo di merito sia l'autorizzazione all'accettazione di lasciti (in contrasto con la legge 21 giugno 1896, n. 218, in quanto tale autorizzazione rientra tra i poteri dello Stato verso tutti gli enti morali) sia le approvazioni di modifiche degli statuti degli enti controllati (che costituiscono provvedimenti di amministrazione attiva e non di con-

trollo); l'articolo 15 era preso in considerazione anche nella parte relativa alla riapprovazione degli atti rinviati per cui era indicato competente l'organo deliberante (ma per l'art. 60 della legge Scelba competente è il consiglio comunale o provinciale); ancora l'articolo 19, attribuendo alla giunta regionale poteri di controllo sostitutivi si poneva in contrasto con l'art. 59 della legge Scelba che conferisce detti poteri al comitato di controllo; infine sempre per la legge Scelba, art. 58, anche l'art. 29 doveva essere modificato in quanto la fissazione delle indennità ai componenti degli organi di controllo spetta al regolamento statale e non al consiglio regionale.

Come già accennato su questa rivista n. 1/2 di quest'anno, al momento del rinvio del governo era pendente dinanzi alla Corte costituzionale un giudizio sulla illegittimità della legge Scelba, impugnata da alcune regioni (Lombardia, Veneto, Abruzzi); depositata la sentenza che rifiutava la tesi dell'illegittimità, il Consiglio regionale toscano ha poi accolto le osservazioni del Consiglio dei ministri e predisposto il nuovo testo della legge sui controlli. Il dibattito che ha preceduto l'approvazione della legge modificata ha posto tuttavia in luce la posizione estremamente critica del Consiglio di fronte alle decisioni della Corte e del governo.

Il consigliere comunista Melani ha infatti riaffermato interamente la validità delle scelte contenute nel primo testo della legge che mirava a costruire un sistema autonomistico più avanzato, più rispondente cioè al dettato costituzionale e più aderente alle esigenze attuali degli Enti locali e delle Regioni; la Corte, ribadendo la tesi del criterio gerarchico — Costituzione, legge statale, regolamento — ha messo la potestà statutaria delle Regioni a livello di potestà regolamentare mentre il Consiglio regionale della Toscana ha sostenuto che gli statuti si pongono, quali espressioni dell'autonoma potestà regionale, come fonti autonome di diritto libere da correlazioni gerarchiche: in questo senso il problema non è più quello della illegittimità o meno della norma regionale ma quello della volontà del governo di attribuire alla Regione i poteri che le competono. Analogamente avendo la Corte affermato che i controlli sugli atti degli enti locali non risultano compresi in alcuna delle competenze normative regionali ne deriva la distinzione formalistica tra funzioni di controllo attribuite agli organi regionali e potestà normativa attribuita esclusivamente allo Stato con la conseguenza di mettere in pericolo le stesse norme statutarie in materia.

Al di là dei problemi di fondo che le modificazioni imposte dal governo creano per l'attività delle Regioni resta comunque il fatto che la questione dei controlli è stata risolta dalla Corte in modo contrario a quanto le Regioni avevano sancito nei loro statuti. Gli Enti locali avrebbero assolto la loro funzione attraverso una serie di provvedimenti assunti con poteri propri e con poteri delegati — e da questo già doveva discendere il carattere necessariamente unico della disciplina dei controlli e l'unicità dell'organo —, accettando la sen-

tenza della Corte, la tesi del governo della duplicità dei controlli; la prospettiva è quella di uno sviluppo incerto e sicuramente difficoltoso dei meccanismi di delega che non può che ingenerare preoccupazione e stanchezza in taluni enti destinatari di essa. È chiaro che sulla base di tali elementi la maggioranza del consiglio regionale non ha potuto che esprimere la propria preoccupazione per la sentenza della Corte, lesiva della potestà statutaria e legislativa delle Regioni.

Altrettanto ferma è stata l'opposizione di altre forze politiche. Alcuni emendamenti del gruppo democristiano, che ha mostrato in più punti convergenza di vedute con la maggioranza, sono stati accolti; per altri il contrasto è rimasto: così non è stata recepita la proposta DC all'art. 8 tendente a negare il diritto degli Enti locali di fornire chiarimenti all'organo di controllo di propria iniziativa; se l'emendamento fosse stato accolto ne sarebbe risultato un rapporto di subordinazione degli Enti locali all'organo di controllo: questo non solo avrebbe contraddetto al ruolo che gli Enti locali sono chiamati a svolgere dallo statuto ma causato anche discriminazioni fra Enti locali stessi. Sostanzialmente concorde invece la condanna alle modificazioni imposte per l'articolo 1 (controllo sui poteri delegati), ma mentre il gruppo DC si è pronunciato per il mantenimento del testo originario dell'articolo dichiarando che il modificarlo avrebbe significato non rispettare lo statuto e abbandonare una posizione di principio, la maggioranza ha ritenuto che riapprovare senza modifiche l'articolo avrebbe dato come unico risultato un nuovo rinvio del governo con identiche osservazioni e quindi solo un grave ritardo per l'entrata in vigore della legge, e inoltre l'illegittimità avrebbe potuto coinvolgere anche le norme statutarie in materia.

Che il contrasto tra maggioranza e opposizione sia stato in questo caso relativo solo all'atteggiamento tattico da tenere è stato riaffermato anche dal vicepresidente della giunta Malvezzi, il quale ha poi aggiunto che il problema va posto in altri termini: occorre non solo una legge per regolamentare i controlli, ma una proposta che miri a modificare profondamente l'attuale legislazione statale per adeguarla alle nuove esigenze di autonomia degli Enti locali e della Regione.

IL CONSIGLIO NAZIONALE ANCI CHIEDE IL CONSOLIDAMENTO DI TUTTO IL DEBITO COMUNALE E PROVINCIALE

Il Consiglio nazionale dell'ANCI si è riunito a Roma il 10 luglio. Il Presidente avv. Boazzelli ha svolto la relazione sul tema « I Comuni di fronte alla VI legislatura ».

Riservandoci di pubblicare sul prossimo numero il testo della relazione, rendiamo noto il seguente Ordine del giorno, approvato dal Consiglio nazionale al termine dei lavori.

« Il Consiglio Nazionale dell'ANCI, riunito in Roma il 10 luglio 1972, rileva che la situazione debitoria degli Enti locali ha ormai raggiunto livelli tali da rendere pressochè impossibili ulteriori investimenti a causa dell'esaurimento dei cespiti delegabili: difficoltà che non consentono, per molti Comuni — entro brevissimo tempo — lo stesso funzionamento delle correnti attività comunali.

Il Consiglio, in attesa che siano attuati strutturali e radicali provvedimenti in ordine ad una più equa distribuzione delle risorse pubbliche e conseguentemente della finanza pubblica (e di quella locale in particolare).

Dà mandato al comitato esecutivo di prospettare urgentemente al Parlamento ed al Governo, come esigenza assolutamente prioritaria, il consolidamento di tutto il debito comunale e provinciale esistente in una unica operazione di mutuo, garantita dallo Stato a lunga scadenza ed a tasso agevolato per effetto di contributi statali.

Tale operazione di mutuo dovrà essere concessa da un Consorzio di Istituti di Credito, costituito dalla Cassa Depositi e Prestiti e dagli Istituti Bancari Tesorieri.

Inoltre, il Consiglio Nazionale incarica l'Esecutivo di attuare gli interventi più opportuni nelle sedi responsabili per ottenere la eliminazione del pagamento degli oneri relativi al risarcimento dei danni di guerra per la realizzazione dei piani di ricostruzione avvenuta a cura dello Stato ».

L'ASSEMBLEA DELL'USPI RIBADISCE LE RICHIESTE A FAVORE DELLA STAMPA PERIODICA

Nell'Assemblea ordinaria dei soci tenuta a Roma il 14 aprile, il presidente dell'USPI, dr. Redaelli, dopo aver ricordato l'imminente VI Congresso Nazionale che si terrà a Fiuggi dal 14 al 17 settembre, ha affrontato nella sua relazione il problema delle provvidenze a favore dell'editoria.

Il relativo disegno di legge presentato dal Governo alla fine della scorsa legislatura e poi decaduto con lo scioglimento delle Camere, era — ha affermato Redaelli — inaccettabile per l'USPI in quanto rivolto solo ai quotidiani prospettando a loro esclusivo favore sia il finanziamento di 5 miliardi sia quasi tutta la pubblicità statale. Restava la speranza, in virtù di un accenno fatto dal Governo, che un altro ddl sarebbe stato presentato a favore della stampa periodica. Ora, con la inevitabile ripresentazione del ddl sull'editoria, Redaelli ha auspicato che contemporaneamente a quelli dei quotidiani anche i gravi problemi della stampa periodica vengano affrontati e risolti. In proposito l'USPI ha già pronta una serie di proposte che formulerà nelle competenti sedi: adeguati stanziamenti anche per la stampa periodica; aumento del fondo a disposizione dell'Ente Cellulosa; ripartizione a favore dei periodici di una parte della pubblicità statale; rappresentanza dell'USPI presso tutti gli organi collegiali esistenti che si occupano dei problemi della stampa.

Accanto a questi temi Redaelli ha accennato alla questione altrettanto urgente dell'ordinamento professionale dei giornalisti ricordando come l'USPI si sia battuta per una modifica della legge 69 del '63 nel senso di consentire l'iscrizione dei direttori di periodico nell'elenco dei pubblicisti dopo una certa anzianità di iscrizione nell'elenco speciale

Alle decisioni dell'Assemblea l'USPI ha fatto seguito con una nota

ufficiale inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri in cui precisa, in vista della presentazione alle nuove Camere del ddl sull'editoria, le richieste della stampa periodica: stanziamento annuo di 4 miliardi a favore dei periodici mediante contributi dell'Ente Nazionale Cellulosa e Carta nell'acquisto di carta; aumento del fondo a disposizione dell'Ente stesso per contributi a favore di riviste culturali e di informazione; ripartizione di un terzo della pubblicità statale a favore dei periodici; inclusione di tre rappresentanti dell'USPI nella Commissione per l'editoria giornalistica e per i problemi della stampa; agevolazioni fiscali adeguate a favore della stampa periodica secondo le richieste già presentate dall'USPI; agevolazioni nel campo postale.

Nel dibattito svoltosi all'assemblea della Federazione stampa periodica, è intervenuto anche il segretario generale dell'UNCEM e condirettore responsabile de « Il Montanaro d'Italia ».

COSTITUITO A TORINO L'ISVEM PER L'ASSISTENZA E LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA

Si è costituito recentemente a Torino l'Istituto autonomo di assistenza e consulenza per lo sviluppo economico e sociale della montagna e delle zone depresse (ISVEM).

Nato ad opera di un gruppo privato il nuovo Istituto ha iniziato la sua attività in febbraio: l'Assessorato alla montagna della Provincia di Torino gli ha affidato l'assistenza a favore di 50 Comuni montani.

L'azione dell'ISVEM si svolge nei confronti dei Comuni e dei privati a cui l'Istituto offre gratuitamente (le prestazioni vengono liquidate dall'Assessorato) una serie di servizi di consulenza e assistenza in vari settori: giuridico-fiscale; agricolo, zootecnico e forestale; assicurativo; legislativo; urbanistico ed edilizio; per pratiche sanitarie; infine un servizio di prestito libri. Il contatto con le popolazioni locali è mantenuto attraverso la visita periodica — ogni quindici giorni — di un funzionario dell'Istituto che raccoglie le richieste avanzate dall'Ente locale e dai privati e dà notizia dello stato delle pratiche affidate in precedenza all'Istituto.

Accanto a questa forma di consulenza diretta c'è poi in programma una più ampia partecipazione ai problemi della montagna, anche attraverso la collaborazione con alcune Comunità Montane per la redazione dei piani di sviluppo previsti dalla legge per la montagna con ricerche e indagini conoscitive. L'attività e le proposte dell'ISVEM sono illustrate da un notiziario mensile che viene anche pubblicato su « Le Valli Torinesi ».

RIUNITO IL CONSIGLIO NAZIONALE

COSTITUITA LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE DELEGAZIONI REGIONALI NELLA PRIMAVERA 1973 L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Il Consiglio nazionale dell'UNCEM si è riunito a Roma — nella sala della Protomoteca in Campidoglio — il 13 luglio, sotto la presidenza dell'on. Ghio, segretario il Segretario generale Piazzoni.

Presenti il Vicepresidente delegato avv. Leonardi, i Vicepresidenti avv. Benedetti e geom. Piazzi; i membri della Giunta, cav. Sonego, comm. Jelmini, dr. Rizzi, avv. Tarquinii; il Presidente della Commissione tecnico-legislativa sen. Segnana e sessanta Consiglieri.

Il Presidente ha iniziato la riunione commemorando l'on. Castagno — scomparso nello scorso dicembre — membro del Consiglio nazionale, e ricordando il grave disastro che ha colpito in questi giorni la Valseriana.

Il Presidente, cui si è associato il Consiglio, ha rivolto un particolare saluto ed augurio al Vicepresidente sen. prof. Valsecchi, nominato Ministro delle Finanze, al Consigliere on. dr. Fabbri, Sottosegretario al Tesoro, al Consigliere sen. Colleselli, eletto Presidente della Commissione Agricoltura, al Presidente della Commissione tecnico-legislativa, sen. Segnana, eletto Vicepresidente della Commissione Finanze e Tesoro, al Consigliere sen. Oliva, confermato Presidente della Commissione interparlamen-

tare per le Regioni, al Presidente onorario dell'UNCEM, sen. Giraudo, eletto Presidente della Commissione per gli Affari politici del Parlamento Europeo e, inoltre, ai Consiglieri sen. avv. Cacchioli e sen. prof. Mazzoli eletti al Senato, on. dr. Castellucci, on. Della Briotta, on. dr. Bortolani e on. prof. Luraschi eletti alla Camera.

A norma di statuto il Consiglio ha cooptato l'on. Giorgio Granzotto di Belluno, designato dal gruppo del PSIUP, in sostituzione dell'on. Castagno.

Il Consiglio ha quindi preso atto della elezione dei Presidenti delle Delegazioni regionali costituitesi dopo l'ultima riunione, auspicando una sempre più attiva e proficua collaborazione da parte di tutte le Delegazioni dell'UNCEM.

Il Consiglio ha poi approvato il riconoscimento al Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano per svolgere le funzioni di Delegazione UNCEM per quella provincia autonoma. Il Consiglio ha poi cooptato 2 nuovi Consiglieri nazionali nelle persone del cav. uff. Vinicio Talotti, presidente della Comunità Carnica, e del prof. Giovanni Rossi, Assessore provinciale di Alessandria, in sostituzione rispettivamente dell'avv. Claudio Beorchia, eletto Presidente della Delegazione regionale, e del dimissionario rag. Vittorio Guido.

Il Vicepresidente delegato Leonardi ha presentato al Consiglio alcune proposte formulate da una apposita Commissione, da lui presieduta e composta dal geom. Piazzi, dal sen. Segnana e dal comm. Jelmini, con l'assistenza del Segretario generale, per la revisione delle strutture organizzative dell'Unione, allo scopo di adeguarle ai nuovi compiti che essa deve svolgere in sede nazionale e in sede regionale.

Il Presidente della Commissione tecnico-legislativa, sen. Segnana, ha illustrato la funzione della costituenda Commissione tecnico-legislativa, che sarà articolata in tre gruppi di lavoro composti da 15 membri ciascuno: 1) per la legislazione nazionale; 2) per la legislazione regionale; 3) per i problemi dello sviluppo del Mezzogiorno.

Nella discussione sono intervenuti i capi gruppo del PCI, on. Giorgio Bettiol, del PSI, prof. Pietro Aloisi, della DC, comm. Giuseppe Jelmini, sottolineando gli aspetti innovativi delle proposte e riservandosi un ulteriore approfondimento, da farsi nelle Delegazioni regionali.

A conclusione del dibattito, il Consiglio nazionale ha deciso di costituire la Conferenza dei Presidenti e Vicepresidenti delle Delegazioni regionali che si riunirà unitamente alla Giunta ese-

cutiva e ai Capi gruppo del Consiglio nazionale, nonchè di costituire immediatamente la Commissione tecnico-legislativa.

Nel prossimo settembre, dopo che le Delegazioni regionali avranno esaminato i documenti di lavoro presentati al Consiglio nazionale, la Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni Regionali formulerà le proposte che saranno sottoposte al Consiglio nazionale e da questo alla Assemblea nazionale dei Comuni ed Enti montani che sarà convocata nella prossima primavera.

Il Consiglio ha quindi eletto il Collegio Revisori dei conti per il 1971/72, confermando l'avv. Cesare Trebeschi (DC - Brescia) quale Presidente, e il sig. Riccardo Degli Innocenti (PCI - Firenze) quale membro effettivo, ed eleggendo il dr. Pasquale Trozzi (PSI - Roma) quale membro effettivo e, in qualità di membri supplenti, il comm. Daniele Fosson (DC - S. Vincent) e il sig. Giovanni Boni (PSDI - Belluno). Ha quindi approvato il bilancio preventivo 1972.

Infine, il Presidente ha riferito al Consiglio sulla avvenuta approvazione della prima legge sulla montagna, in applicazione della legge nazionale, da parte dell'Assemblea regionale siciliana, sulla situazione in atto in altre Regioni, nonchè sugli orientamenti che la Giunta ha espresso in ordine al riparto dei fondi della nuova legge stanziati per l'esercizio 1972.

FINANZIAMENTO COMUNITÀ MONTANE ESERCIZIO 1972

Circolare dell'UNCEM per l'applicazione artt. 15 e 19 legge 1102

Pubblichiamo, per opportuna conoscenza, il testo della circolare inviata in data 12 giugno dalla sede centrale dell'UNCEM alle Delegazioni regionali e alle Comunità montane e Consigli di valle.

Da parte di alcune Regioni, e conseguentemente da parte delle Delegazioni regionali dell'UNCEM, sono state date successivamente direttive diverse per quanto attiene la presentazione dei programmi di intervento per il 1972. Le predette Regioni, infatti, ritengono di non avere necessità di conoscere immediatamente i programmi delle singole Comunità montane per la formulazione della relazione programmatica richiesta dal Ministero per la presentazione al CIPE dello schema di riparto fondi per il 1972. Si sono quindi riservate di dare indicazioni alle Comunità per la presentazione degli elaboratori.

Alcune regioni hanno invitato i Consorzi di bonifica e gli Enti che assolvono a tali funzioni ad inviare un programma di interventi per il settore della bonifica montana.

Poiché in queste materie, come è noto, la competenza è delle Regioni le Comunità montane e gli altri Enti interessati si atterranno alle disposizioni che saranno date dalle singole Regioni.

Le Delegazioni regionali dell'UNCEM sono a disposizione per offrire agli Enti associati la massima collaborazione.

L'art. 19 della nuova legge della montagna (n. 1102 del 3-12-71) stabilisce che « le regioni, nel periodo di preparazione dei piani zonali di cui all'art. 5, autorizzeranno e finanzieranno opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle Comunità montane ».

È prevedibile che prossimamente verrà assegnato alle Regioni il fondo speciale di 26 miliardi previsto nel bilancio 1972 (art. 15) « per

la redazione e attuazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane » e che tale fondo venga dalle stesse regioni ripartito, se non totalmente, in gran parte a favore delle Comunità montane o Consigli di Valle finora costituiti (n. 125).

Una previsione di massima del riparto predetto è formulata dall'acclusa tabella basata sul parametro composto dalla superficie territoriale e dalla popolazione residente nel territorio montano (calcolata sui dati dell'Annuario 1970 dei Comuni ed Enti montani). Anche se il CIPE, sulla base delle proposte che presenterà il Ministro dell'agricoltura (dopo aver preso visione delle relazioni presentate dalle singole regioni) dovesse utilizzare altri parametri per questo primo riparto dei fondi, le assegnazioni non dovrebbero discostarsi molto dalle indicate nostre previsioni.

Non sfuggirà agli amministratori delle Comunità montane l'importanza della prossima assegnazione dei fondi alle Regioni e pertanto indichiamo i seguenti adempimenti da realizzare sollecitamente.

1) Le Comunità montane sono invitate — salvo diversa richiesta che dovrebbe loro essere formulata dalla Regione — a predisporre sollecitamente il « programma » di interventi, indicando altresì se intendono eseguire direttamente le opere e gli interventi programmati o l'ente cui intendono delegare gli interventi, a norma dell'art. 6 della legge n. 1102.

Anche per consentire alla Regione di formulare precise richieste al MAF e al CIPE (a mezzo della Commissione interregionale) sarebbe opportuno che le Comunità montane presentassero al più presto e comunque entro il 10 luglio, il proprio « programma ».

2) Poichè la legge stabilisce che i finanziamenti saranno fatti « sulla base di programmi » le richieste che le Comunità montane dovranno presentare alle Regioni dovranno essere contenute in « programmi » e non in singoli progetti di opere ed interventi.

Nei « programmi » devono essere inseriti sia interventi per opere pubbliche che per investimenti e per incentivi come indicato nell'articolo 5, comma 2 della legge 1102. Si tenga anche presente la norma dell'art. 8, 2° comma, relativo alla possibilità di esproprio.

3) Tenendo presente l'entità del fondo presumibilmente disponibile alla Regione, i programmi predetti devono essere realisticamente formulati e devono indicare una graduatoria precisa degli interventi.

Ovviamente, il programma dovrà essere approvato dal Consiglio della Comunità montana.

4) Il programma predetto — per le Comunità che hanno in corso di ultimazione gli studi preliminari di cui alla legge 1034 — potrà essere indicato nella seconda parte dello studio, come richiesto dalla circolare ministeriale del 7-7-71 e dalla circolare della Segreteria generale UNCEM del 13-7-71.

Pertanto, le Comunità montane che possono ultimare lo studio preliminare entro il 10 luglio possono trasmettere alla Regione copia dello studio predetto, completato come innanzi indicato.

5) Restano ferme, in ogni caso, le norme già emanate per la consegna dello studio preliminare al Ministero dell'agricoltura per il tramite dell'Ispettorato forestale, allo scopo di ottenere la liquidazione del contributo concesso.

6) Copia del « programma » sia trasmesso alla Delegazione regionale dell'UNCEM.

La Segreteria generale dell'Unione deve essere informata dalle Delegazioni sulle iniziative adottate in sede regionale. In particolare invitiamo a trasmettere una distinta dei « programmi » presentati dalle Comunità montane.

I sigg. Presidenti delle Delegazioni regionali sono invitati a collaborare alla migliore realizzazione di questa iniziativa, prendendo i necessari contatti con la Giunta regionale.

UTILIZZAZIONE FONDO DI 8 MILIARDI di cui all'art. 15, punto 2)

Alla data odierna non si conosce come il Ministero della Agricoltura intenda utilizzare il fondo in oggetto.

È peraltro ragionevole ritenere che il fondo stesso, come è stato richiesto dall'ordine del giorno della Camera del 18 novembre 1971 (cfr. « La Comunità montana », ed. Il Montanaro, pag. 42) sia prevalentemente destinato per il completamento delle opere pubbliche di bonifica montana.

Le richieste di intervento in materia di bonifica montana dovrebbero pertanto essere presentate alla Regione dalle Comunità montane che hanno assunto tali funzioni e dai Consorzi di bonifica montana.

Su questo argomento speriamo di poter dare presto notizie più dettagliate.

SCHEMA DI POSSIBILE RIPARTO PER REGIONI DEL FONDO 1972
(art. 15, punto 1)

Regioni	Territorio montano Ha	%	Importo	Popolazione montana	%	Importo	Importo da assegnare
Piemonte	1.222.509	7,81	1.015.300.000	601.561	6,24	811.200.000	1.826.500.000
Val d'Aosta . . .	325.555	2,08	270.400.000	73.976	0,77	100.100.000	379.500.000
Liguria	431.729	2,76	358.800.000	333.426	3,46	449.800.000	808.600.000
Lombardia . . .	975.880	6,23	809.900.000	824.123	8,55	1.111.500.000	1.921.400.000
Trentino A.A. . . .	1.322.666	8,45	1.098.500.000	620.297	6,43	835.900.000	1.934.400.000
Veneto	591.297	3,78	491.400.000	421.175	4,37	568.100.000	1.059.500.000
Friuli-Venezia G. . .	426.408	2,72	353.600.000	213.509	2,22	288.600.000	642.200.000
Emilia-Romagna . .	853.319	5,45	708.500.000	440.782	4,57	594.100.000	1.302.600.000
Toscana	1.088.873	6,95	903.500.000	630.134	6,54	850.200.000	1.753.700.000
Marche	515.967	3,29	427.700.000	304.970	3,16	410.800.000	838.500.000
Umbria	470.932	3,01	391.300.000	215.671	2,24	291.200.000	682.500.000
Lazio	700.627	4,47	581.100.000	531.881	5,52	717.600.000	1.298.700.000
Abruzzi	777.568	4,97	646.100.000	472.198	4,90	637.000.000	1.283.100.000
Molise	348.485	2,23	289.900.000	250.398	2,60	338.000.000	627.900.000
Campania . . .	757.786	4,84	629.200.000	793.562	8,23	1.069.900.000	1.699.100.000
Puglia	484.492	3,09	401.700.000	307.901	3,19	414.700.000	816.400.000
Basilicata	713.460	4,56	592.800.000	454.359	4,71	612.300.000	1.205.100.000
Calabria	1.000.312	6,39	830.700.000	835.767	8,67	1.127.100.000	1.957.800.000
Sicilia	317.068	5,86	761.800.000	620.878	6,44	837.200.000	1.599.000.000
Sardegna	1.731.698	11,06	1.437.800.000	693.430	7,19	934.700.000	2.372.500.000
Totale	15.656.631	100,00	13.000.000.000	9.639.998	100,00	13.000.000.000	26.000.000.000

ATTIVITÀ DELLE DELEGAZIONI REGIONALI

BERGAMO: Riunita la Giunta della Delegazione lombarda

La Giunta esecutiva della Delegazione regionale lombarda si è riunita a Bergamo il 10 giugno, sotto la presidenza del senatore Mazzoli per l'esame della bozza di legge che la Giunta regionale intende presentare al Consiglio relativamente alle norme costitutive delle Comunità montane.

La Giunta, dopo ampio esame del testo proposto dall'assessore regionale alla Montagna dr. Giuliani, ha formulato alcune osservazioni incaricando il dr. Ruffiri, consigliere regionale e membro della Giunta, di illustrarle nell'incontro convocato per il 12 giugno a Bergamo dei presidenti delle Comunità e consigli di valle.

La Giunta ha poi esaminato altri problemi connessi allo studio dei piani di sviluppo per le Comunità montane e il problema, particolarmente attuale, degli orari di apertura dei negozi, regolato con legge regionale.

Su questo tema la Giunta ha chiesto di incontrare il Presidente della Regione per illustrare le richieste di modifica della normativa presentate da parecchi comuni montani.

FIRENZE: Riunione del Consiglio della Delegazione

Sotto la presidenza del comm. Mario Moretti, si è riunito il 17 giugno il Consiglio della Delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani.

È stato preso in esame ed espresso parere, richiesto dalla V Commissione permanente del Consiglio Regionale della Toscana, sulla

proposta di legge n. 48 d'iniziativa della Giunta regionale, relativa alle « Norme per gli interventi straordinari nelle aree depresse del territorio toscano, in attuazione della legge 20 ottobre 1971, n. 912 ».

È stata pure ampiamente esaminata la proposta di legge n. 32, d'iniziativa della Giunta Regionale sulla « Delimitazione dei territori montani in zone omogenee ».

Il Presidente ha poi dato notizia del lavoro finora svolto in sede Regionale per l'approvazione della legge di delimitazione delle zone montane. La Commissione consiliare, infatti, ha promosso una nuova consultazione dei comuni, dopo le riunioni già svolte per iniziativa della Giunta regionale, per accertare l'accoglimento delle proposte di suddivisione zonale.

Al termine della consultazione in corso si spera che il Consiglio possa iniziare la discussione della legge.

Nel frattempo prosegue in commissione l'esame di altri disegni di legge presentati da vari consiglieri regionali inerenti le norme per la costituzione delle Comunità montane ed i poteri in materia ai vari organi della Regione.

L'AQUILA: Riunione del Consiglio

Il Consiglio della Delegazione regionale dell'Abruzzo si è riunito all'Aquila il 22 giugno sotto la presidenza del sindaco dottor De Rubis, presente il Segretario generale Piazzoni.

Il Presidente ha illustrato le iniziative della Delegazione regionale per promuovere incontri ed intese con i comuni per la suddivisione zonale e la costituzione delle Comunità montane; ha poi illustrato le proposte di legge presentate dalla Giunta Regionale e dal consigliere regionale dottor Ricciuti, per la determinazione delle zone omogenee.

Il Segretario generale ha aggiunto notizie sull'attività delle varie Regioni per l'applicazione della legge della montagna.

La discussione ha consentito a tutti i componenti della Delegazione di approfondire la tematica connessa con l'applicazione della nuova legge, confrontando provincia per provincia le proposte di legge regionali e le attese degli amministratori dei comuni montani.

A conclusione della discussione, il Consiglio ha stabilito di convocare assemblee di sindaci in ciascuna provincia per l'esame della proposta di zonizzazione che secondo la bozza di legge della Giunta prevede 14 zone, mentre la proposta consiliare prevede 19 zone. Sarà dalle risultanze degli incontri con i sindaci che la Delegazione trarrà motivo per formulare proposte agli organi regionali, auspicando sin d'ora una rapida approvazione della legge.

Il Segretario generale ha dato notizia degli interventi svolti presso gli organi della Cassa per l'applicazione delle nuove provvidenze a favore dei comuni montani e depressi. Il Consiglio, su proposta dall'on. Giorgi, ha espresso il più vivo ringraziamento all'UN-

CEM per l'opera svolta, che ha consentito a tutti i comuni montani di avere finanziamentti per opere pubbliche particolarmente urgenti.

Il Consiglio, infine, ha preso atto e approvato l'azione dell'UNCEM in merito all'applicazione della riforma tributaria.

CALABRIA: Riunione della Giunta

Sabato 24 giugno si è riunita a Catanzaro, presso la sede della Delegazione regionale, la Giunta esecutiva calabrese sotto la presidenza dell'avv. Cimino, Presidente della Delegazione, segretario il dr. Paladini. Ha presenziato la sig.na Bisceglie, per delega del Segretario generale dell'UNCEM.

Numerosi gli argomenti all'Ordine del giorno. Il Presidente ha relazionato brevemente sulle 3 assemblee provinciali che hanno avuto la piena participazione dei sindaci dei Comuni montani e si sono concluse con decisioni unanimi circa la ripartizione delle zone omogenee. È stata quindi esaminata, discussa ed approvata la bozza di legge regionale, secondo cui la Calabria viene ripartita in 19 zone omogenee. La proposta di legge sarà presentata dai Consigli comunali a norma di statuto, stante la carenza di iniziative della Giunta Regionale.

L'on. Picciotto ha poi proposto di inviare un telegramma alla Regione affinché questa approvi una legge per la gestione di tutti i fondi previsti dalla legge speciale, ma l'avv. Cimino e il prof. Fedele hanno optato per un incontro con il Presidente della Giunta regionale della Calabria, allo scopo di una più immediata e costruttiva collaborazione con la Regione.

È stata poi esaminata la circolare inviata dall'UNCEM ai Presidenti delle Delegazioni regionali e delle Comunità montane riguardante il finanziamento di 26 miliardi alle Comunità montane per l'esercizio 1972 e l'assegnazione da parte del MAF del fondo di 8 miliardi per le opere pubbliche di bonifica montana. La Giunta ha deciso di collaborare con tutti i Comuni e le Comunità montane interessati per coordinare le loro azioni allo scopo di ottenere al più presto tali finanziamenti.

Infine, la Giunta ha esaminato la proposta inviata dall'UNCEM nazionale ai Parlamentari membri della Commissione Speciale — riunitasi nei giorni scorsi a Roma — per l'esame e la conversione in legge del decreto legge del 25 maggio 1972, n. 202. L'art. 2 del predetto decreto stabilisce che l'importo delle somme da attribuire ai Comuni e alle Provincie, ai sensi dell'art. 14 della legge 825, sia commisurato alle entrate riscosse nel 1972. Essendo questa norma pregiudizievole soprattutto per i Comuni montani e rivieraschi di impianti idroelettrici, l'UNCEM ha chiesto alla Commissione speciale la modifica dell'art. 2, rendendosi interprete degli interessi dei Comuni stessi. La Giunta ha inviato un telegramma alla Commissione speciale, in appoggio all'azione dell'UNCEM.

EMILIA-ROMAGNA: Riunito il Consiglio

Il Consiglio direttivo della Delegazione regionale dell'Emilia-Romagna si è riunito mercoledì 28 giugno a Bologna presso l'Amministrazione provinciale.

Alla riunione, presieduta dal sen. avv. Cacchioli, erano presenti ti il Vicepresidente sig. Bonazzi, l'avv. Fabbri, il dott. Morisi, il sig. Magrini, il sig. Mucini e il Segretario della Delegazione dott. Romualdi. In rappresentanza del Segretario generale dell'UNCEM ha partecipato la sig.na Bisceglie.

Come previsto dall'Ordine del giorno, è stata esaminata la proposta di legge approvata dalla Giunta regionale, secondo cui l'Emilia Romagna viene suddivisa in 12 zone omogenee e vengono stabilite norme per la costituzione delle Comunità montane e la redazione dei piani di sviluppo.

Il Consiglio ha ribadito il concetto di autonomia della Comunità montana e, ricordando come l'art. 3 della legge n. 1102 stabilisce che le delimitazioni dei territori montani in zone omogenee « saranno adottate dalle Regioni d'intesa con i Comuni interessati », ha deciso di convocare i sindaci e i presidenti delle Comunità montane già esistenti e i membri del Consiglio della Delegazione affinché i Comuni interessati prendano visione della suddetta proposta di legge.

Il Consiglio è stato poi informato della iniziativa presa dall'UNCEM nazionale per ottenere che il decreto legge del 25 maggio 1972, n. 202, venga modificato in sede di ratifica per ciò che concerne l'art. 2 ed ha aderito pienamente alla iniziativa auspicando l'accoglimento delle richieste presentate a nome dei comuni e delle provincie beneficiari del gettito ICAP-ENEL.

VALLE D'AOSTA: Riunione del Consiglio

Il Consiglio della Delegazione regionale della Valle d'Aosta si è riunito ad Aosta, presso la sede del Consorzio BIM, il 30 giugno, sotto la presidenza dell'Assessore regionale Maquignaz, Presidente della Delegazione.

La riunione del Consiglio, alla quale hanno partecipato anche il Segretario generale dell'UNCEM, Piazzoni, e il capo dei servizi forestali della Regione dott. Liabel, dopo la nomina del Segretario nella persona del sig. Bruno Salvadori — Segretario del Consorzio BIM Dora Baltea — è stata dedicata all'esame delle proposte formulate dalla Giunta regionale per la suddivisione del territorio montano in 7 zone omogenee nelle quali costituire altrettante Comunità montane.

Le proposte di zonizzazione tengono presenti, oltre alla necessaria omogeneità zonale, la dinamica demografica dell'ultimo ventennio e la situazione della occupazione. Ciascuna zona comprende una fascia di fondo valle, un'altra di media montagna e i territori di alta montagna, particolarmente interessati al turismo e agli impianti sciistici.

Successivamente le 7 zone potranno essere raggruppate in 3 grandi zone, in relazione anche al successivo sviluppo della programmazione regionale.

A conclusione dei lavori, il Consiglio della Delegazione ha condiviso le proposte formulate dalla Giunta regionale e, d'intesa con la stessa Giunta, ha programmato riunioni di sindaci per ciascuna delle zone classificate, allo scopo di acquisire il parere dei Comuni sulle proposte stesse.

LAZIO: Il Consiglio sollecita la Regione ad approvare la legge della montagna

Il Consiglio della Delegazione regionale del Lazio si è riunito il 4 luglio a Roma sotto la presidenza del prof. Gianni Antonini, Segretario Piazzoni, presenti anche i Consiglieri nazionali prof. Aloisi e on. Bettiol.

Il Consiglio ha preso atto delle iniziative promosse dalla Delegazione per sollecitare dalla Regione l'emanazione dei provvedimenti di competenza per l'applicazione della nuova legge della montagna e della formulazione, da parte della Delegazione stessa, di una prima ipotesi di suddivisione zonale.

Il Consiglio ha preso atto della avvenuta costituzione nella Regione di un comparto di assessori interessati all'economia montana, in modo che gli interventi che la Regione andrà a svolgere siano caratterizzati da una pluralità di iniziative interessanti l'agricoltura, l'artigianato e la piccola industria, il turismo, le opere infrastrutturali e i servizi, al fine di dotare i territori montani di condizioni di vita e di reddito più adeguate.

Infine il Consiglio ha preso atto delle ipotesi di suddivisione zonale formulate dalla Giunta regionale (la quale, unitamente alla commissione consiliare per l'agricoltura, ha indetto alcune riunioni zonali di sindaci e amministratori comunali), ed ha esaminato la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Ranelli ed altri (PCI).

Il Consiglio ha invitato tutti i Comuni a prendere parte attiva alle citate riunioni nelle quali dovrà essere espresso un preciso parere in ordine alle proposte di suddivisione zonale, sollecitando la Regione ad adottare entro breve termine i provvedimenti conseguenti per poter concretamente avviare nel Lazio l'applicazione della nuova legge della montagna.

Il Consiglio si è riservato di formulare proposte conclusive alla Regione al termine delle consultazioni.

BOLOGNA: L'ISEA PER IL TURISMO NELL'APPENNINO

Il sempre crescente interesse per il turismo appenninico è stato messo in evidenza all'Assemblea dell'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Appennino Centro-Settentrionale (I.S.E.A.) svoltosi a Bologna. Il Presidente dott. Francesco Borri riferendo ai rappresentanti degli Istituti di Credito ed Enti associati, sull'attività svolta nell'anno 1971, ha affermato che lo « slancio dello sviluppo della ricettività turistica sull'Appennino — che in buona parte si identifica con l'attività edilizia del territorio — non ha subito soste ». È una attività, quella dell'I.S.E.A., che si esplica su tutto l'arco appenninico centro-settentrionale, dal Colle di Cadibona, in Liguria, al Passo di Vinchiaturo, nel Molise. Ne sono interessate 39 province di 10 regioni.

L'attività creditizia dell'I.S.E.A., esercitata, ai sensi della Legge 23-1-1970, n. 2à, con l'apporto dei capitali di 71 Istituti di Credito associati, ha fatto registrare, nell'anno 1971, la concessione di 2.423 prestiti per un importo di 3 miliardi e 583 milioni di lire. I prestiti sono stati utilizzati per il riatto di vecchi fabbricati, per la costruzione di nuove case, per l'ammodernamento o la costruzione di piccoli alberghi, pensioni, locande e ristoranti, per la realizzazione di impianti turistici di interesse pubblico come piscine, sciovie, campi da tennis, ecc.

L'I.S.E.A. opera ormai da 15 anni a favore dello sviluppo ricettivo dell'Appennino promuovendo l'affermazione di un turismo a basso costo nelle zone rurali. In questo periodo ha concesso 27.580 prestiti per un totale di 30 miliardi e 565 milioni di lire. Il costo complessivo delle opere realizzate col concorso finanziario dei prestiti I.S.E.A., raggiunge i 120 miliardi di lire Sono state ammodernate 18.038 vecchie abi-

tazioni, sono state costruite 7.712 case nuove, sono stati ammodernati o costruiti 1.340 esercizi alberghieri e di ristoro, sono state realizzate 490 attrezzature turistiche di interesse pubblico. L'utilità di questo notevole apporto finanziario appare evidente nelle zone dove l'I.S.E.A. ha operato di più. Il turismo, naturalmente, non risolve tutti i problemi economici nelle zone depresse appenniniche, ma concorre efficacemente al conseguimento di redditi sufficienti per un buon numero di famiglie. E la presenza di una popolazione attiva, sia pure ridotta rispetto al passato, è la condizione prima perché altre iniziative economiche possano essere intraprese anche in settori diversi dal turismo, principalmente in agricoltura, nell'artigianato e nella piccola industria.

CASTELNOVO MONTI: COOPERAZIONE E AGRICOLTURA IN MONTAGNA

I problemi dell'agricoltura montana sono stati al centro di un convegno svoltosi recentemente a Castelnovo Monti, in provincia di Reggio Emilia.

Alla manifestazione, indetta dalla locale Unione provinciale delle cooperative della C.C.I., erano presenti oltre 450 cooperatori e coltivatori diretti. Dopo l'apertura dei lavori — presieduti dall'avv. Ghiacci e dal sig. Trevisi, rispettivamente presidenti dell'Unione delle cooperative e della Coltivatori Diretti — il rag. Nazzari ha puntualizzato l'importanza della impresa coltivatrice di adeguate dimensioni nello sviluppo dell'agricoltura montana sostenuta da una valida e volontaria cooperazione, e la necessità che alla formazione del piano di zona agricola ed all'attività programmatoria siano resi realmente partecipi i produttori e le loro cooperative.

Hanno poi svolto le loro relazioni l'on. Dario Mengozzi, vicepresidente della Confederazione Cooperative Italiane e il dott. Franco Bortolani, presidente del Consorzio Bacini Montani.

L'on. Mengozzi ha illustrato le finalità e gli scopi della nuova legge sulla montagna, la quale, unitamente ai compiti spettanti al nuovo ordinamento regionale, dovrà consentire alle popolazioni montane, attraverso una ristrutturazione dell'agricoltura e delle altre attività socio-economiche, di migliorare le proprie condizioni di vita e quindi di arrestare la loro « fuga » per rimanere a « presidiare » i territori montani nell'interesse che in questa azione dovrà assumere la Comunità montana. L'on. Mengozzi ha ricordato come il tessuto cooperativo, già operante nella montagna reggiana, consenta la sua piena utilizza-

zione per realizzare la partecipazione dei produttori alla programmazione e soprattutto all'attuazione delle nuove iniziative associative che dovranno essere alla base, insieme all'impresa coltivatrice, della ristrutturazione agricola.

Il dott. Bortolani si è soprattutto soffermato sulla polverizzazione delle aziende agricole, con centri storici sulla agricoltura in montagna, nonché sulla necessità di procedere verso una ristrutturazione avente come base la proprietà diretto-coltivatrice.

Dopo le relazioni si è aperto un nutrito dibattito cui hanno partecipato numerosi intervenuti.

Tra questi il presidente della Comunità montana, Ruffini, che dopo avere dichiarato la piena disponibilità dell'ente a tenere nel dovuto conto la necessità di rendere partecipe la popolazione rurale alla programmazione della nuova realtà socio-economica della montagna e dopo aver fatto presente che la Comunità è già pronta per attuare i compiti ad essa affidati, ha invitato le organizzazioni cooperative e professionali a farsi portatrici di proposte concrete circa gli obiettivi e gli strumenti da adottare.

Sono poi intervenuti Berretti e Favalli, amministratori di cooperative.

Incerti e Domenghini si sono soffermati sull'importanza della impresa agricola moderna, sulla necessità di rendere più partecipi i giovani alla nuova realtà economica e sociale della montagna.

Il geom. Piazzi, vice presidente nazionale dell'UNCEM, ha sostenuto la necessità del coordinamento tra i vari enti ed organismi operanti in montagna, al fine di attuare validi programmi di intervento per soddisfare pienamente le esigenze di tutti.

I lavori si sono conclusi con un intervento del p. a. Alfonso Colli — direttore dell'Unione provinciale delle cooperative — il quale ha sottolineato l'importanza della partecipazione dei produttori e delle cooperative alla programmazione per evitare gli errori del passato. Ha fatto presente la necessità che le organizzazioni siano messe nelle condizioni di potere svolgere i compiti che la Regione e la Comunità montana dovranno affidare loro. Ha poi rivendicato alle organizzazioni l'attività promozionale e la gestione dei servizi sottolineando per la cooperazione il pluralismo delle iniziative e l'opportunità di convergenze per evitare investimenti ripetitivi soprattutto per la difesa del mercato; ma ciò dovrà avvenire per libera scelta dei produttori e non in modo coatto e condizionato.

PAVIA: COMUNI, COMPRENSORI E ALTRE FORME ASSOCIATIVE FRA GLI ENTI LOCALI

Si è svolta, sabato 24 giugno, presso la Camera di Commercio di Pavia, la tavola rotonda sul tema: « Comuni, comprensori e altre forme associative fra gli enti locali », organizzata dall'Ente camerale pavese e dall'Istituto di Finanza della locale Università.

Ha aperto i lavori il Presidente della Camera di Commercio, dott. Ricevuti, il quale ha sottolineato gli sforzi organizzativi dell'Ente per sensibilizzare la pubblica opinione su temi di grande impegno civile e sociale, la cui rigorosa impostazione scientifica viene assicurata dalla collaborazione con l'Istituto di Finanza dell'Ateneo pavese.

Ha preso quindi la parola il prof. Cabrini, Presidente della IV Commissione Enti locali della Regione Lombarda, il quale, dopo aver riconosciuto che la ristrutturazione degli Enti locali di vari livelli costituisce uno dei cardini del rinnovamento dello stato italiano, ha esposto con dovizia di dettagli le linee operative atte a favorire l'aggregazione volontaria dei comuni contermini in consorzi plurifunzionali di base, da realizzarsi con modalità tali da non snaturare i caratteri sia distintivi che sostanziali propri di ogni comune, e ha illustrato le strutture che dovrebbero avere siffatti consorzi.

Successivamente, l'avv. Garzia, presidente dell'Amministrazione provinciale di Vicenza, nel porgere il saluto della Unione delle Province d'Italia, ha sottolineato che il decentramento non deve essere solo burocratico, ma soprattutto politico, democratico e territoriale e che i comprensori, in quanto associazioni intercomunali, dovrebbero rappresentare in modo concreto per far coincidere, a livello intermedio, il massimo di efficienza con il massimo di democrazia.

Il prof. Pototschnig ha quindi svolto la relazione di base su « Comuni, comprensori e altre forme associative fra gli Enti locali».

Dopo aver accennato alle indicazioni che, in ordine ai comprensori, emergono dagli statuti regionali e dalle esperienze in atto, egli è passato ad analizzare gli strumenti attraverso i quali le Regioni possono assolvere il compito, che concordemente e spontaneamente si sono assunte, di promuovere e di favorire la formazione dei comprensori e delle altre forme associative fra gli Enti locali.

Il prof. Pototschnig ha successivamente accentrato l'attenzione sugli spunti offerti dalle norme statutarie circa la configurazione giuridica dei comprensori: voluta indifferenza ed estraneità della Regione al loro ordinamento; scopo di potenziamento degli Enti locali minori, nel rispetto della loro autonomia; partecipazione alla programmazione economica e territoriale regionale.

Facendo riferimento alle leggi di programmazione regionale e allo spazio che in esse devono trovare i Comuni e gli altri Enti locali per dar vita ai comprensori, il relatore ha affermato che questi ultimi si pongono come momenti di sintesi e di coordinamento tra gli Enti locali nella fase ascendente e discendente della programmazione regionale e che non è a tal fine necessario che essi assumano una veste giuridica definitiva: è sufficiente, infatti, che la legge di programmazione regionale addivenga alla loro delimitazione e vincoli poi gli organismi preposti alla gestione degli interventi alle scelte politiche e agli indirizzi determinati dal comprensorio.

Il prof. Pototschnig ha concluso affermando che l'istituzione di comprensori in tale forma offre la felice occasione per adottare finalmente la distinzione tra momenti decisionali e momenti gestionali nell'espletamento dei servizi pubblici, assicurando le due esigenze parallele che devono guidare ogni misura di riassetto dei poteri locali: quella dell'efficienza e della economicità di gestione e quella della partecipazione e del controllo democratico nell'azione amministrativa.

Nel dibattito che è seguito alla relazione di base si sono succeduti alla tribuna numerosi e qualificati oratori, i quali, attraverso interventi molto interessanti, hanno contribuito a esaurire il quadro dei problemi trattati e alla completa riuscita della tavola rotonda.

FIRENZE: CONVEGNO DELL'UNIONCAMERE PER UNO SVILUPPO OMOGENEO DELL'ITALIA CENTRALE

La « Terza Italia »: prima che uno slogan, è la sintetica definizione di quella grossa porzione del Paese che si colloca fra un nord altamente industrializzato, ed un sud in via di crescente sviluppo. Ed è, in particolare, quella fascia territoriale continua che comprende il Lazio, con le province di Rieti e Viterbo soprattutto, l'Umbria, le Marche e la Toscana. Regioni, queste, con problemi geo-economici affini e caratterizzate, nella recente storia dello sviluppo economico italiano, dalla mancanza di una politica globale specifica. Al punto, insomma, da dar valore e significato alla immagine di una « Terza Italia » che si è trovata esclusa, in questo ventennio, dalle decisioni di politica economica che hanno effettivamente contato nel nostro Paese.

Di questa realtà — in un certo senso scioccante a prima vista — se ne era parlato, nel febbraio del 1970, a Firenze, al primo convegno promosso dall'Unione delle

Camere di commercio dell'Italia centrale, per un totale di 17 province. Se ne è parlato, in termini di primo consuntivo, a Firenze, il 28 giugno, per iniziativa del Comitato permanente per lo sviluppo dell'Italia centrale in seno all'Union Camere, l'organismo della Terza Italia, presieduto dal dott. Silvano Gestri, presidente del Comitato promotore dell'iniziativa.

Un consuntivo — hanno detto l'ing. Stagni, presidente nazionale dell'Union Camere, e il dottor Gestri, aprendo i lavori caratterizzati dalle due relazioni di base, l'una del prof. Benedetto Barbero, ordinario dell'università di Roma, e l'altra del prof. Giovanni Palmerio, ordinario dell'università di Ancona — che mette in evidenza due aspetti indubbiamente positivi: e cioè la presa di coscienza del Paese di questa realtà territoriale e della validità della linea di azione ipotizzata per il rilancio socio-economico della Terza Italia. Un consuntivo che cala su due fatti di grosso rilievo: la presenza degli istituti regionali che dovranno diventare i principali protagonisti dello auspicato sviluppo di questa larga area dell'Italia centrale, la individuazione da parte della CEE di 38 grandi ripartizioni, una delle quali costituita appunto dai territori della Toscana, Umbria, Marche e anche Alto Lazio, per l'articolazione in grandi aree della politica economica comunitaria.

A fronte di questi aspetti positivi vi sono, però, situazioni che, prima che in termini di denuncia, il comitato della Terza Italia ha inteso richiamare come motivi di riflessione per una incisiva politica di interventi, con l'odierna assise fiorentina, alla quale hanno preso parte, con i presidenti delle Camere di commercio delle province interessate, operatori economici e rappresentanti di organizzazioni professionali, agricole, di commercio ed artigianato, l'on. Malfatti e il sen. Della Porta, i presidenti degli Enti di sviluppo in Toscana e Lazio, dott. Tartaglini, delle Marche, dott. Maugini e dell'Umbria, dott. Pirrami, oltre l'on. Barbagli, vice presidente della commissione agricola alla Regione Toscana. E lo hanno fatto, in particolare, i relatori Barbero e Palmerio, con due relazioni che hanno offerto spunti per un ampio e articolato dibattito. In sostanza perché le regioni dell'Italia centrale possano entrare nell'orbita di quelle avanzate, occorre una politica specifica per questa vasta area in cui vi è una sostanziale omogeneità delle strutture economiche e sociali sia per quanto riguarda l'agricoltura, sia per il settore industriale e terziario. Motivo di forza del convegno è stata perciò la sollecitata costituzione di società finanziarie di sviluppo alle quali affiancare una finanziaria interregionale per le infrastrutture del tipo di quelle già allo studio in proposito in alcune regioni del nord. Tutto ciò, naturalmente, deve essere realizzato senza contraddire in alcun modo quell'impegno meridionalistico che deve rimanere sempre obiettivo centrale e prioritario della programmazione economica.

Ampia, come abbiamo detto, la

discussione nella quale è stata sottolineata — e la mozione finale approvata all'unanimità lo ha ribadito — la necessità di frenare il processo di depauperamento delle risorse economiche dell'Italia centrale impegnando i diversi centri di intervento ad un'azione concreta, rapida e coordinata.

In particolare il presidente dell'Ente Maremma, Tartaglini — che aveva preso la parola dopo il presidente dell'Ente di sviluppo delle Marche, Maugini — ha puntato il suo intervento sulla necessità che l'agricoltura ristrutturata e modernamente intesa deve partecipare da protagonista allo sviluppo della Terza Italia. Puntando sulla irrigazione, sulle strutture e servizi civili e sulla finanziaria di sviluppo in agricoltura. Quanto alle finanziarie di sviluppo, Tartaglini ha rilevato che esse appunto non devono limitarsi a fornire capitali per l'incentivazione di iniziative industriali, ma si pone anzi legittimamente, l'idea e l'esigenza di una finanziaria agricola per la valorizzazione e soprattutto per la commercializzazione dei prodotti.

Dal canto suo l'on. Malfatti ha indicato una serie di problemi che a suo parere devono essere approfonditi, riguardanti anche la politica dell'occupazione nell'Italia centrale, con particolare riferimento alle strutture occupative, al rapporto tra scuola e sistema produttivo, ai problemi della disoccupazione qualificata e intellettuale. Altri punti da approfondire riguardano il problema urgente dell'applicazione delle direttive comunitarie in materia di strutture agricole, e quello, non ancora esaminato sufficientemente, dei settori terziario e quaternario da prendere in considerazione quindi più presto possibile, al fine di non trovarsi di fronte a spiacevoli sorprese di fenomeni di saturazione industriale. Malfatti ha poi parlato del problema dell'accelerazione della spesa pubblica, dello smantellamento dei residui passivi e dell'utilizzazione a questo scopo del sistema delle partecipazioni statali, cogliendo l'occasione della necessità di predisporre idonee misure per la ripresa economica e per avviare a compimento la realizzazione di infrastrutture e per realizzare una idonea politica del territorio.

Il sen. Della Porta, presidente della Camera di Commercio di Viterbo, dopo aver analizzato la situazione esistente nell'alto Lazio, ha indicato alcune linee di sviluppo per le due province di questa zona.

Le Camere di commercio dell'Alto Lazio, Marche, Toscana e Umbria, infine, hanno rilevato, sempre nella mozione conclusiva, l'estrema gravità della situazione economica e sociale in cui versa la città di Ancona, nella quale il perdurare dei fenomeni sismici prolunga una quasi totale paralisi produttiva.

(*Livio Picucci*)

FERRAZZANO: SEMINARIO GIURIDICO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI

Con la partecipazione del Prefetto di Campobasso, dr. Monarca, del vice-presidente del Consiglio regionale, prof. Paone, dell'assessore regionale dr. De Angelis, dei consiglieri regionali avv. Palmiotti e dr. Colantonio e del sig. De Pasquale in rappresentanza dell'UNCEM, si è concluso a Ferrazzano, sabato 24 giugno, il secondo corso per amministratori comunali organizzato dall'ASCOM in collaborazione con la Scuola di perfezionamento in scienze amministrative dell'Università di Bologna.

Durante il seminario sono stati dibattuti i temi relativi ai « Consorzi, comunità montane e comprensori ». Le relazioni svolte dai proff. Giulio Ghetti e Leandro Pedrini, hanno rispettivamente trattato: « Le strutture amministrative locali ed il territorio »; « Alcuni problemi della determinazione dei territori subregionali a fini operativi ».

In particolare il prof. Ghetti ha fatto rilevare che nel sistema delineato dalla Costituzione repubblicana, Stato e Regione si fronteggiano come Enti di governo, dotati di potere legislativo, rappresentativi di interessi generali se pure a diversi livelli. La regione è titolare inoltre delle funzioni amministrative corrispondenti alle materie di competenza legislativa; ma la Costituzione attribuisce (art. 118, comma 3°) la titolarità dell'esercizio delle funzioni stesse, in via primaria, ai Comuni e alle Province e agli altri Enti locali. Ciò significa che la regione deve usare dello strumento della delega a favore degli enti infraregionali. Se non lo farà, si ripeterà l'esperienza scarsamente positiva delle Regioni a statuto speciale.

Così l'avvenire degli Enti locali è condizionato da ciò che le regioni sapranno o vorranno essere.

D'altro canto, il problema del riassetto territoriale degli Enti locali è antico, come sono antichi i problemi della partecipazione e della programmazione. Caratteristica di questi problemi è la reciproca relazione che li accomuna.

Con la programmazione si intende sostituire un nuovo modo di amministrare con in consenso a quello tradizionale dell'atto imperativo; la partecipazione è il condividere con altri la gestione del potere (anche amministrativo) e le conseguenti responsabilità (il che si dimentica abbastanza sovente); il riassetto territoriale è uno degli strumenti per la più efficiente e democratica realizzazione del nuovo tipo di amministrazione.

Tra gli Enti locali non istituzionali una posizione preminente, in particolare nel Molise, avranno le Comunità montane. La recente legge sulla montagna ne propone una struttura in un certo modo ibrida, pregiudicando in parte

gli sviluppi futuri che il legislatore potrà dare a questi nuovi organismi.

Assai più vasto il discorso sul comprensorio, che da una dimensione territoriale di intervento amministrativo può formalizzarsi fino alla figura dell'Ente pubblico strumentale; anche qui la Regione ha pesanti responsabilità nella scelta del mezzo operativo che deve comunque essere o meglio rispondere a principi di efficienza e di democraticità.

In conclusione, il principio informatore deve essere quello dell'autogoverno della collettività, il solo capace di risolvere dal basso la crisi delle istituzioni che travaglia il Paese.

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE

Periodico della FIAEL

Direzione, Redazione: Via Mozart, 21
20122 MILANO - Tel. 70.24.78

Direttore: Pietro Bassetti

Abbonamento annuo: L. 3.500; abbonamento sostenitore: L. 10.000; questo numero: L. 1.000. Conto corrente postale N. 3/21026 intestato al Notaio dr. Raffaello Meneghini, via Monte di Pietà, 15 - MILANO

ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA

Roma - Viale Regina Margherita 262 - Telef. 866.857 - 863.151

ISTITUTI SCIENTIFICI AGRARI DELL'E.N.C.C.

ALESSANDRIA - Istituto di Sperimentazione per la pioppicoltura - 15033 Casale Monferrato - Casella postale 24 - Telefono 46.54

ROMA - Centro di Sperimentazione Agricola e Forestale - 00166 Roma - Casella postale 9079 - Telefono 69.60.241

AZIENDE AGRICOLE

ROMA - Azienda « Ovile » - 00166 Roma - Via Valle della Quistione 21 - Casalotti Nuovi - Tel. 69.60.608

ALESSANDRIA - Azienda « Mezzi » - 15033 Casale Monferrato - Tel. 46.54

MANTOVA - Azienda « Olmazzo-Drasso » - 46047 Porto Mantovano - Tel. 39.164

PIACENZA - Azienda «Scottine» - 29010 Sarmato Telefono 67.262

UDINE - Azienda « Volpares » - 33056 Palazzolo dello Stella - Tel. 58.012

FERRARA - Azienda « Fante » - 44020 Migliaro - Telefono 54.134

GROSSETO - Azienda « Il Terzo » - 58040 Bagno Roselle - Tel. 21.108

PERUGIA - Azienda « Il Castellaccio » - 06038 Spello - Tel. 65.161

CAMPOBASSO - Azienda « Pantano » - 86039 Termoli - Casella postale 24 - Tel. 25.14

SALERNO - Azienda « Improsta » - 84091 Battipaglia - Casella postale 43 - Tel. 47.176

CATANZARO - Azienda « Condoleo » - 88070 Botricello - Tel. 63.106

CAGLIARI - Azienda « Campulongu » - 09025 Oristano - Casella postale 79 - Tel. 30.11

SIRACUSA - Azienda « S. Giovanni Arcimusa » - Lentini - Indirizzo: 95046 Palagonia - Casella postale (Catania) - Tel. 651.288

AZIENDE FORESTALI

FIRENZE - Azienda « Rincine » - 50060 Londa - Tel. Rincine 83.144

FORLI' - Azienda « Montebello » - 47015 Modigliana - Via Gramsci, 31 - Tel. 91.111

GROSSETO - (58100) Azienda « La Scagliata »

CATANZARO - Azienda « Acqua del Signore » - 88049 Soveria Mannelli - Casella postale - Telefono Serrastretta n. 81.055

materiale d'impianto selezionato:

PIOPPELLE
EUCALITTI
CONIFERE

RIUNIONE IN ABRUZZO DEL COMITATO PER LE QUESTIONI REGIONALI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I componenti del terzo gruppo di lavoro del Comitato di cooperazione per le questioni municipali e regionali del Consiglio d'Europa hanno compiuto un viaggio — su proposta italiana a suo tempo avanzata dal Ministro Natali — in talune zone dell'Abruzzo e del Molise più direttamente interessate ai problemi dell'esodo rurale e del ristagno socio-economico del comparto agricolo.

Il gruppo ha tenuto una seduta di lavoro all'Aquila e di lì ha iniziato il viaggio che ha toccato numerosi centri dell'Abruzzo e del Molise, per concludersi a Roma, presso il Ministero dell'agricoltura. Presente il ministro Natali sono state puntualizzate le acquisizioni che formeranno oggetto di uno studio-pilota che dovrà far leva soprattutto sulle risorse umane ed economiche delle contrade interessate, oltrechè sugli aiuti pubblici a livello comunitario, nazionale e regionale. Hanno partecipato al viaggio di lavoro delegati dell'Austria, Francia, Germania Federale, Irlanda, Italia, Norvegia, Regno Unito, Svezia, Svizzera e Turchia, e dirigenti del Ministero della agricoltura.

Alla seduta conclusiva il Ministro ha dichiarato, tra l'altro: « L'iniziativa del viaggio di lavoro del Gruppo del Comitato di cooperazione per le questioni municipali e regionali del Consiglio d'Europa in talune aree abruzzesi e molisane per l'impostazione dello studio-pilota di "rianimazione rurale" testimonia non soltanto la sensibilità del Consiglio stesso e la capacità di rendersi interprete di alcuni problemi fra i più urgenti ed impellenti dei nostri Paesi, ma testimonia altresì la sua capacità operativa e risolutrice, nel quadro, fra l'altro, di una evoluzione funzionale che può fare di questa organizzazione uno strumento sempre più prezioso di studio, appro-

fondimento e risoluzione dei problemi che investono le nostre comunità nazionali ».

Presenti alla seduta il presidente del Comitato di Cooperazione del Consiglio d'Europa sig. Jacques Toutain, il presidente del Gruppo prof. Giovanni Vicario, il capo di Gabinetto del Ministro, dr. Pistella, il direttore generale della Bonifica e della colonizzazione dr. Bottalico, il presidente dell'Ente Fucino, avv. Pesce con il direttore generale dr. Cerri, altri dirigenti del Dicastero dell'agricoltura e i componenti il Gruppo.

Dopo aver espresso il ringraziamento e la soddisfazione per la iniziativa a nome del Governo italiano, come Ministro per l'agricoltura e come abruzzese, l'on. Natali ha osservato che i problemi socioeconomici recepiti dal Consiglio d'Europa nel corso del viaggio di studio, trovano sintesi ed espressione nel quadro di una costruttiva azione di orientamento, coordinamento e di diretto intervento a livello dei poteri nazionali ed anche a livello internazionale.

Il Ministro ha poi richiamato le note implicazioni negative sotto il profilo dei costi economici ed umani connesse agli aspetti di crescita disarmonica della società nel nostro tempo ed i conseguenti fenomeni di concentrazione e di massificazione psicologica, cui si contrappongono, in altre zone, la perpetuazione della miseria e l'accentuazione dello spopolamento nelle zone rurali. « Da oltre vent'anni l'Italia — ha proseguito — va conducendo nelle regioni meridionali un'azione di progresso intesa a realizzare una alternativa allo sviluppo visto esclusivamente in termine di crescita economica delle regioni settentrionali. Ci stiamo muovendo, ha proseguito, lungo direttrici di penetrazione perché tale sviluppo, ormai avviato, possa diffondersi adeguatamente anche nei territori più interni ».

Dopo brevi dichiarazioni introduttive del direttore generale per le collettività locali in Francia, sig. Jacques Toutain, presidente del Comitato di Cooperazione del Consiglio d'Europa, e del prof. Giovanni Vicario, presidente del terzo Gruppo di lavoro, il relatore del Gruppo stesso, sig. Henry Amayon, direttore generale dell'agricoltura presso il competente Dicastero francese, ha illustrato le acquisizioni riferite ai diversi problemi socioeconomici connessi al fenomeno dell'esodo rurale indiscriminato ed alle provvidenze adottate nelle regioni abruzzese e molisana per farvi fronte. Tali aspetti sono stati successivamente approfonditi, per le particolari prospettazioni afferenti all'ammodernamento agricolo, alla diffusione delle infrastrutture, alla incentivazione del turismo ed alla promozione di iniziative nei settori dell'industrializzazione e dell'artigianato da diversi altri partecipanti al viaggio di studio.

In sostanza, il Gruppo di lavoro considera valida la politica promozionale sviluppata dal Governo italiano nelle zone visitate. Una politica globale — è stato sottolineato — che è partita dagli interventi della riforma fondiaria negli anni '50 attraverso l'Ente Fucino, ora Ente per lo sviluppo globale del territorio, e si va sviluppando con la diffusione delle infrastrutture — quali, soprattutto in Abruzzo,

quelle della viabilità —, per completarsi mediante l'individuazione delle aree suscettibili di rilancio anche sotto l'aspetto dell'industrializzazione; le incentivazioni per l'ammodernamento agricolo congeniale alle risorse delle zone interessate, soprattutto attraverso la diffusione della pratica irrigua, e il potenziamento, infine, del turismo e dell'artigianato.

I risultati del viaggio saranno puntualizzati in un rapporto che il Gruppo presenterà al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in quanto il Gruppo stesso ritiene l'esperienza acquisita del tutto esemplare e suscettibile di applicabione anche in altre contrade periferiche della fascia mediterranea dei Paesi aderenti al Consiglio, tuttora sottosviluppate e quindi, aperte ad analoghe iniziative.

Iniziative, peraltro, che non devono comportare una deruralizzazione, ma un armonico inserimento del settore agricolo, sostenuto da opportune iniziative tecnico-economiche collaterali, nel generale moto evolutivo che parte dalle zone più favorite e deve dilatarsi a quelle ancora in fase di sviluppo. Il Gruppo ha anche espresso il suo apprezzamento per l'azione svolta dal Governo italiano, in occasione del recente accordo comunitario di Bruxelles riguardante i prezzi e le strutture, per l'ammodernamento dell'agricoltura delle zone meno favorite; sforzo ed impegno — è stata la sottolineazione in sede di conclusioni — di cui il Gruppo ritiene potranno, nei tempi lunghi, beneficiare anche altri paesi del Consiglio d'Europa nei quali si riscontra la presenza di aree di sottosviluppo agricolo ed umano.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è stata, infine, posta in evidenza anche la necessità della collaborazione da parte delle popolazioni interessate attraverso i loro organi rappresentativi di base, così come il Gruppo ha constatato sta verificandosi nelle zone abruzzesi e molisane tramite le Regioni, l'Ente di sviluppo agricolo e gli altri organismi di categoria attraverso una politica del territorio correlata con gli obiettivi della programmazione nazionale.

X STATI GENERALI DEL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA

Si sono conclusi a Nizza, il 17 giugno scorso, i X Stati generali del Consiglio dei Comuni d'Europa, ai quali hanno partecipato oltre 4.000 amministratori regionali e locali, provenienti da 12 Paesi democratici dell'Europa occidentale, in rappresentanza delle decine di migliaia di Enti locali aderenti all'Organizzazione.

I lavori, durati tre giorni, si sono incentrati su due temi: « I Poteri locali esigono l'unificazione politica dell'Europa - loro compiti e responsabilità in quanto forze determinanti di un'Europa democratica » e « Il ruolo e le responsabilità dei Poteri locali e regionali nell'attuazione di una politica europea per la protezione dell'ambiente naturale e umano ».

Sul primo tema, al termine di un ampio dibattito, introdotto da una relazione del Presidente del CCE Cravatte è stata approvata una risoluzione politica generale, che alleghiamo. In essa è stata radicalmente respinta la tesi gollista del segretariato politico, mentre è stato posto al centro del processo di integrazione il Parlamento Europeo, da eleggersi a suffragio universale e diretto al fine di provocare la partecipazione di tutti i cittadini alla costruzione europea.

In seguito alla discussione sul secondo tema, tenutasi in seno alla apposita Commissione di lavoro e introdotta dal relatore Reijnen, Segretario generale della Sezione olandese del CCE, e dal co-relatore Dozio, membro della Segreteria dell'AICCE, è stato presentato ai congressisti un documento, che formerà oggetto di ulteriori studi, onde giungere alla redazione di una « Carta europea dei Poteri locali », che sarà sottoposta all'approvazione degli organi statutari del CCE. In realtà a Nizza si sono scontrati due atteggiamenti: quello difeso dai due relatori, Reijnen e Dozio, volto a collegare la politica eco-

logica al quadro generale politico e istituzionale e all'esigenza di una pianificazione del territorio simultanea alla programmazione economica e condotta democraticamente, cioè portata avanti con il contributo essenziale del Poteri regionali e locali; e quello, moderato ed evasivo (fatto proprio soprattutto dalle delegazioni tedesca e austriaca), che si limita alla denuncia dei danni, preferisce non indagare sulle cause generali e conta soprattutto sull'« educazione dei cittadini » operata dagli Enti locali.

Il Congresso ha avuto il suo primo intervento importante con quello del Presidente della Commissione esecutiva della Comunità Mansholt, letto dal funzionario Rabier, e ha ascoltato subito dopo e in piena antitesi il discorso del Primo Ministro Chaban-Delmas, Sindaco di Bordeaux e ormai costretto a mettere in sordina i suoi vecchi trascorsi federalisti. È stata poi svolta la relazione Cravatte, di cui abbiamo parlato.

Importanti congressualmente gli interventi di Spinelli, membro della Commissione esecutiva della CEE e (arrivato nella seduta conclusiva del Congresso), di Poher, Presidente del Senato francese e uno dei più vecchi dirigenti del CCE, di Rumor, Presidente dell'Unione Europea dei Democratici Cristiani e Ministro dell'Interno in Italia (il quale ha difeso la tesi dell'Europa dei popoli contro la linea esclusivamente diplomatica e intergovernativa), di Behrendt, Presidente del Parlamento Europeo, di Rippon, Ministro per gli Affari europei del Regno Unito e co-Presidente della Sezione inglese del CCE, del sen. Vedovato, Presidente dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa, di Page, Ministro per il « Local government and development » della Gran Bretagna, di Defferre, Sindaco di Marsiglia e Presidente della Sezione francese del CCE, di Papandreu, Presidente del Movimento Panellenico di Liberazione (il quale ha denunciato con estrema durezza la corresponsabilità di alcuni Paesi della Comunità Europea nel provocare l'affermazione del regime fascista in Grecia), di Petrilli, Presidente del Consiglio italiano del Movimento Europeo, di Maurice Faure, che parlava a nome del Presidente del Movimento Europeo Hallstein, di Schmitt-Vockenhausen, Vice-Presidente del Bundestag, di Lugger, Vice-Presidente del CCE e Sindaco di Innsbruck. Sono inoltre intervenuti nel dibattito Lagorio, Presidente della Regione Toscana, Martini, Segretario generale aggiunto dell'AICCE, Wistrich, Segretario del Consiglio britannico del Movimento Europeo, l'on. De Sabbata, membro della Direzione Nazionale dell'AICCE, Blenkinsop, membro del Parlamento britannico e Vice-Presidente della Sezione inglese del CCE, Bufardeci, Vice Presidente dell'AICCE, Kinsky, del CIFE, Palleschi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Vicario, Assessore alla Regione Friuli-Venezia Giulia e membro dell'Esecutivo dell'AICCE, Hammer, Segretario della Sezione austriaca del CCE, Zoli, Vice Presidente della CEPL e membro dell'Esecutivo dell'AICCE, sen. Zaccari, in rappresentanza del Gruppo D.C. del Parlamento Europeo.

La delegazione italiana, guidata dal Presidente dell'AICCE e Sin-

daco di Genova, Piombino, dal Segretario generale Serafini, Presidente della Commissione politica, dal Segretario generale aggiunto Martini, dal Co-Segretario Dozio, dai Vice Presidenti Bufardeci, Curci e Monina, era composta di oltre 400 amministratori regionali, provinciali e comunali, nonché numerosi parlamentari, e ha portato un impegnato contributo al dibattito politico e a quello sui problemi ecologici.

L'UNCEM era rappresentata dal vice presidente geom. Tonino Piazzi e dal Segretario generale Giuseppe Piazzoni, il quale è intervenuto nel dibattito della Commissione ecologica, proponendo alcuni emendamenti alla mozione finale.

Il vice presidente Piazzi, commentando l'esito degli Stati generali di Nizza ha fatto la seguente dichiarazione:

« *Questi X Stati Generali si sono rivelati di una importanza fondamentale per il futuro dell'Europa, e sono una valida piattaforma per ulteriori approfondimenti e per discorsi che vanno ben oltre le solite convenzioni economiche. L'unione politica dell'Europa deve essere affrontata con molta serietà e determinazione, perché oggi come oggi si sta rivelando come l'unico possibile e duraturo legame tra i popoli. Le altre unioni sono solo dei paraventi, delle soluzioni che a lungo andare si dimostrano fatue non cogliendo la profondità delle aspirazioni della base. L'unione politica, già sensibilizzata, seppur parzialmente, in questi anni dall'opera dei poteri locali, va modellata minuziosamente attraverso l'opera capillare dei partiti democratici europei. Sono infatti i partiti e non solo gli Enti locali che devono svolgere un'azione di base e creare una intesa ideologica tra i popoli. È chiaro che con questa premessa si deve esigere da parte di ogni governo di ogni nazione un notevole spirito di sacrificio nel voler rinunciare alle proprie autonomie nazionalistiche nella prospettiva di un bene maggiore per la comunità* ».

Le risoluzioni finali

DICHIARAZIONE POLITICA

Riuniti a Nizza dal 14 al 18 giugno 1972, i partecipanti ai X Stati Generali dei Comuni d'Europa, amministratori locali e regionali di 12 Paesi europei, interpreti delle popolazioni che rappresentano, dichiarano:

I

Dopo la dichiarazione storica di Robert Schuman, il 9 maggio 1950, la costruzione comunitaria europea è divenuta un'impresa politica di portata mondiale, destinata:

— riconciliare in modo duraturo, nella pace e nella giustizia, i Paesi dell'Europa democratica;

— a dotare questi Paesi di istituzioni di carattere federale atte a esprimere progressivamente la loro solidarietà sia all'interno che verso l'esterno;

— a permettere dunque loro di parlare con una sola voce sulla scena internazionale e di costituire un elemento capitale della sicurezza collettiva per il bene dei popoli europei, dei Paesi in via di sviluppo e di tutta l'umanità;

— a offrire agli uomini, in risposta alla crisi della civiltà industriale, il modello di una società equilibrata in grado di padroneggiare i problemi della espansione economica e di promuovere una qualità di vita che concilii gli imperativi tecnici contemporanei con la dignità e la libertà della persona umana.

II

In questa ricerca permanente, la Comunità Economica Europea è un elemento capitale, ma resta pur sempre un solo elemento. È necessario ora che essa divenga il motore dell'indispensabile Federazione europea di domani, tanto più che l'adesione di quattro nuovi Stati membri apre nuove prospettive politiche per l'avvenire d'Europa.

Già le implicazioni quotidiane dell'unione doganale e della politica agricola comune sono nello stesso tempo — quantunque il disordine monetario internazionale le perturbi gravemente — causa e conseguenza di decisioni e di arbitrati politici sia a livello nazionale che a livello comunitario.

Quanto alla realizzazione progressiva dell'unione economica e monetaria, le sue ripercussioni politiche sono ancora più evidenti:

— all'origine, poichè postula fra l'altro l'attuazione di una politica regionale e sociale coerente, elaborata ed applicata a livello comunitario, nel quadro di una programmazione economica democratica, nonché di una pianificazione globale e simultanea del territorio europeo. Tale politica deve mirare a frenare e quindi a prevenire le distorsioni tra le regioni e ad assicurare uno sviluppo armonioso della Comunità;

— nella sua conclusione, poiché porta non solo all'adozione di una moneta comune — dunque ad una sovranità comune — ma alla elaborazione di una strategia globale, commerciale, economica, monetaria ed infine diplomatica, nei confronti del resto del mondo.

Essa richiede la creazione di un'unione politica di tipo federale, creazione tanto più urgente, in quanto l'entrata di quattro nuovi Stati membri nella Comunità rende necessaria l'esistenza di un centro di potere decisionale.

Infine, la Conferenza sulla Sicurezza europea, che deve riunirsi prossimamente per mettere fine, in linea di principio agli strascichi della seconda guerra mondiale, non dovrebbe, senza pericolo per l'Europa, trovar questa politicamente disunita.

III

Gli strumenti politici, di cui dispongono attualmente gli Stati membri e la Comunità europea, non permettono di assumere i compiti che derivano da questa situazione.

Le conferenze al « vertice » non sono finora che procedure eccezionali, che sfociano in dichiarazioni di principi e di intenti.

L'istituzione di un Comitato o di un Segretarato composto di funzionari nazionali e incaricato di preparare queste conferenze, nonché gli incontri periodici dei ministri degli affari esteri — o di eventuali ministri degli affari europei — si riallaccerebbero al sistema classico delle consultazioni intergovernative; l'esperienza dimostra che un tale sistema, fondato sul confronto fra gli interessi nazionali particolari, è di per sé inadatto a provvedere all'interesse generale della Europa, e indebolisce il dinamismo comunitario, moltiplicando centri decisionali talvolta contraddittorii. Quanto alla prossima Conferenza al vertice, essa dovrà essere preparata con la massima cura, per permettere alla costruzione europea di compiere nuovi reali progressi.

Il passo irreversibile verso l'unione politica europea sarà compiuto grazie alla conclusione di nuovi accordi fra gli Stati, decisi ad affidare a una Commissione indipendente la missione di personificare questo interesse europeo e di allacciare a suo nome il dialogo con gli Stati nazionali. Organo di proposta, d'iniziativa, di mediazione e d'esecuzione, questa Commissione dovrà, secondo un calendario prestabilito, assumere gradualmente i compiti inerenti al coordinamento e quindi all'unificazione delle politiche nazionali nel campo della diplomazia e della difesa. Il Parlamento Europeo deve essere strettamente associato all'elaborazione di ogni progetto relativo all'unione politica.

Questi nuovi campi d'azione comunitaria non possono essere separati da quello attuale della Comunità, soprattutto nella prospettiva dell'unione economica e monetaria, le cui implicazioni sono politiche. È opportuno inoltre evitare ogni confusione: ecco perché, appena conclusi gli accordi « ad hoc », è necessario che gli Stati membri nominino i membri della Commissione europea al più alto livello politico, affinché essi possano assumere con l'autorità necessaria le loro nuove competenze politiche, contemporaneamente a quelle economiche che attualmente competono loro.

Inoltre e sin d'ora, ai sensi delle raccomandazioni del Gruppo di lavoro istituito dalla Commissione della Comunità (Relazione Vedel), le competenze di bilancio, legislativo e di controllo del Parlamento Europeo debbono essere aumentate in modo da conferirgli progressivamente un potere di co-decisione in tutti i campi oggi riservati al Consiglio dei ministri, e farne così un interlocutore valido

della Commissione. Contemporaneamente, bisogna giungere il più presto possibile all'elezione a suffragio diretto del Parlamento Europeo, al fine di far partecipare tutti i cittadini alla costruzione europea. L'allargamento dei poteri del Parlamento Europeo e la sua elezione a suffragio diretto debbono essere realizzati secondo scadenze stabilite.

Tuttavia, l'equilibrio istituzionale comunitario sarà veramente realizzato solo quando, accanto ad un'Assemblea così eletta, avrà vita un'Assemblea in cui saranno organicamente rappresentati i poteri locali e regionali, istanze indispensabili di un ordine democratico decentrato e garanzia delle libertà collettive e personali. In questa prospettiva, è urgente che sia creato, nell'ambito comunitario, un organismo consultivo delle collettività locali e regionali.

È inoltre necessario che s'instauri una stretta cooperazione economica e politica fra la Comunità Europea ed i Paesi democratici d'Europa che non ne sono membri, prendendo ad esempio quella che è già stata realizzata con successo in seno al Consiglio d'Europa e più precisamente, nel quadro comunale e regionale, grazie alla Conferenza europea dei poteri locali. Il Consiglio d'Europa offre in tal senso l'ambito di cooperazione più appropriata fra i Paesi che ne sono membri.

IV

Da 22 anni il Consiglio dei Comuni d'Europa, forte attualmente dell'adesione di collettività locali di 10 Paesi, conduce con tenacia la lotta per un'Europa unita, dotata di un governo federale « dai poteri limitati ma reali », controllato da un Parlamento bicamerale e fondato sull'autonomia delle comunità di base della società.

Cosciente d'essere la forza più importante al servizio di questa impresa capitale, fiero dei successi ottenuti dopo i primi Stati Generali di Versailles e la proclamazione della « Carta europea delle libertà locali », ma convinto che la battaglia è lungi dall'essere terminata, il Consiglio dei Comuni d'Europa fa appello a tutte le forze vive dei popoli europei, perché gli si affianchino, onde permettere alla nostra generazione di adempiere alla missione che la storia le ha affidato al servizio della pace, della giustizia e della libertà.

RISOLUZIONE SULL'AMBIENTE

Riconoscendo che l'esistenza dell'uomo dipende dal suo ambiente e che egli ha il diritto di pretendere un ambiente sano.

Riconoscendo che, per garantire un tale diritto, occorre seguire una politica di ambientazione, nel senso più ampio della parola, avente come scopo di ristabilire l'equilibrio ecologico.

I X Stati Generali dei Comuni d'Europa, riuniti a Nizza dal 14 al 18 giugno 1972,

Constatano:

— che le aggressioni di cui la natura è oggetto minacciano la sopravvivenza dell'umanità. Questa degradazione dell'ambiente, che si manifesta, tra l'altro, con l'inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua, e del suolo, provoca, in effetti, la distruzione di alcune specie di animali e vegetali ed ha le conseguenze più gravi sulla salute stessa dell'uomo;

— che il regime economico liberale ha portato il mondo occidentale ad una innegabile prosperità, ma che il gioco delle leggi, spinto agli estremi, contiene in se stesso i propri germi di distruzione,

Sottolineano le cause di questa situazione:

— forte accrescimento della popolazione;

— forte aumento della concentrazione urbana;

— indebolimento dei valori morali a solo beneficio della soddisfazione egoistica dei bisogni materiali; evoluzione delle tecniche industriali (petrolchimica ed industrie plastiche);

— competizione economica troppo spinta che conduce a ricercare nuovi prodotti sempre più cari, senza tener conto delle conseguenze per l'uomo;

— evoluzione delle tecniche della produzione agricola (concimazione, alimentazione del bestiame, insetticidi, pesticidi);

— sviluppo di taluni mezzi di trasporto, in ispecie di quelli che inquinano il mare e l'atmosfera (automobili, aerei e petroliere) e che provocano rumori;

— generalizzazione delle esperienze atomiche e aggravamento delle tecniche militari di distruzione;

Proclamano i seguenti principi fondamentali:

— Ogni politica ambientale deve integrarsi in una politica globale e simultanea di pianificazione del territorio e di programmazione economica.

— Conviene rispettare, nella messa in atto di una politica dell'ambientazione, l'equilibrio tra i bisogni dell'accrescimento economico e del tenore di vita.

— La nozione del reddito economico deve cedere il posto a una nuova nozione di reddito, che tenga conto del bilancio ecologico.

— Il problema del deterioramento dell'ambiente naturale essendo connesso all'accrescimento della popolazione, la protezione dell'ambiente è inconcepibile senza l'applicazione di una politica demografica attiva ed adeguata.

— È necessario definire, per i differenti tipi di concentrazione urbana, dei livelli ottimali, onde mantenere l'equilibrio tra gli effetti negativi di questa concentrazione (accelerazione della degradazione) ed i suoi effetti positivi (migliori possibilità di organizzare la protezione dell'ambiente).

— Per quanto indispensabile all'uomo, gli elementi naturali (aria, acqua, terra) debbono essere considerati come beni comuni, la cui utilizzazione privata deve essere limitata in relazione ai danni che essa causa all'evolversi della collettività, tale principio deve evidentemente commisurarsi al reddito fondiario urbano.

Allo scopo di porre efficacemente in atto questi principi, i X Stati Generali delle Comunità Europee:

Ritengono:

— che le autorità pubbliche (europee, nazionali, regionali e comunali) debbano prendere delle disposizioni legislative e regolamentari per limitare le conseguenze del libero gioco delle leggi economiche fondate sulla nozione del reddito, allo scopo di preservare l'ambiente e il tipo di vita. È certo che tali disposizioni debbono essere prese non soltanto nei Paesi della Comunità, ma parimenti in tutti gli altri Stati dell'Europa e del mondo;

— che una politica sovrannazionale dell'ambiente è indispensabile affinché gli stati membri che applicheranno tali misure restrittive non si trovino danneggiati sul piano della competizione economica e che, inoltre, un giusto equilibrio sia ristabilito tra le nazioni;

Lanciano un caloroso appello ai poteri locali

— affinchè costituiscano un gruppo di pressione presso le collettività pubbliche superiori (stati, Comunità Europea);

— affinchè esercitino pienamente i loro poteri, per la parte che li concerne, prendendo in particolare le seguenti misure:

1) suscitare una presa di coscienza dei problemi dell'ambiente presso tutti i loro amministrati, informandoli obiettivamente;

2) assicurare la protezione della fauna, della flora, dei luoghi e paesaggi locali;

3) mantenere gli spazi verdi esistenti e sforzarsi di aumentarne la superficie;

4) combattere con energia tutte le forme di inquinamento;

5) elaborare un piano urbanistico o di pianificazione rurale, tenendo conto delle leggi fondamentali dell'ecologia;

6) partecipare ai lavori delle istanze nazionali, comunitarie e internazionali;

7) fare appello alla partecipazione di tutti i cittadini ed affidare ai giovani qualche responsabilità in tale azione;

8) controllare la gestione dei porti e degli aeroporti;

9) istituire nell'ambito comunale una Commissione in vista dell'applicazione di questi obiettivi;

E si impegnano

nel minor tempo possibile, ad elaborare una Carta dell'ambiente sulla base dei principi qui definiti.

PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE DEL PAESAGGIO NELLA MONTAGNA SVIZZERA

H. Weiss (*)

I - La situazione nelle regioni di montagna e di collina

Due anni fa, dopo un inverno molto nevoso, abbiamo accompagnato un contadino sul suo « monte » situato in luogo fuori mano, dove egli ci ha mostrato una stalla rovinata da lastroni di neve che, staccandosi dal pendio, le erano scivolati addosso; ci chiese allora se non fosse possibile chiedere un indennizzo al Fondo per la protezione della natura... Qui si prende coscienza del fatto che per la società pre-industriale rappresentata dall'agricoltura tradizionale, la « protezione della natura » significava ancora la protezione dell'uomo dalle forze della natura. Oggi è evidente che la situazione, anche nelle regioni di montagna, si capovolge: oggi si chiama protezione della natura la protezione dell'ambiente naturale dall'azione (abusiva) dell'uomo.

Le regioni di montagna e di collina mettono a disposizione della maggioranza della popolazione i vasti boschi e le superfici di terreno

(*) Alla seduta della « Società degli alpinisti svizzeri » a Lucerna, l'ingegnere civile H. Weiss (Coira) ha parlato dei problemi di pianificazione e di protezione del paesaggio quale premessa per il sussistere dell'agricoltura nelle regioni di montagna. L'amministratore della fondazione svizzera per la protezione e la cura del paesaggio ha attirato l'attenzione soprattutto sugli importanti rapporti reciproci esistenti tra le regioni industrializzate del fondo valle e quelle di montagna, per lo più agricole. E' in questo raggio d'azione che la pianificazione del territorio deve cercare un assestamento che permetta a ogni parte del nostro paese di svilupparsi in modo valido e coerente.

Pubblichiamo il testo della conferenza, tratto da « L'Agricoltore Ticinese ».

libero, come pure paesaggi in parte ancora intatti; queste sono le premesse per una sana vita ecologica, per la protezione da pericoli naturali e per la possibilità di ricupero e svago in un ambiente naturale, essenziale per quasi tutti i membri della società moderna.

Per le regioni di montagna e di collina, come per tutte le regioni del nostro paese rimaste ancora essenzialmente rurali, la situazione è tragica per il fatto che per queste ricchezze di cui dispongono non esiste alcun « mercato ». Un paesaggio intatto, una molteplicità naturale, acqua pulita e aria pura, sono tutti beni che non compaiono nei conti aziendali della nostra economia nazionale. Tutto questo, vale come « bene gratuito », cioè come risorse illimatate, il che, di fatto, non è più vero da molto tempo. Di conseguenza, praticamente tutta l'attività d'investizione pubblica e privata non si dirige alla manutenzione, alla utilizzazione coscienziosa e alla preservazione di questi beni, bensì al contrario nella maggioranza dei casi essa reca loro danno, li diminuisce o addirittura li distrugge. Un esempio: con una somma annuale di spese della Confederazione che si aggira sui 9 miliardi, i contributi per la protezione della natura e dell'artigianato ammontano a 1,5 milioni di franchi corrispondenti allo 0,16 per mille.

Tutto questo vale in ancor maggior misura per le regioni di montagna e di collina. I centri turistici alpini di grande sviluppo e economicamente in buone condizioni hanno già largamente rovinato il loro paesaggio con eccesso di costruzioni. Le rimanenti regioni si trovano in uno stadio di ritardato sviluppo, da cui vogliono uscire al più presto. Lo fanno accentuando quegli investimenti che promettono guadagni immediati e così direttamente o indirettamente conducono alla perdita del capitale fondiario, sul quale solamente potrebbe appoggiarsi uno prosperità economica durevole della popolazione indigena. Si tratta di un vero conflitto di « finalità ».

Si può evidenziare la situazione con l'esempio di un'azienda agricola familiare, situata al margine delle possibilità supplementari di guadagno o in una regione situata sfavorevolmente riguardo al traffico: l'agricoltore con la sua attività fornisce una quantità di prestazioni indispensabili per la comunità: per esempio con la falciatura regolare fa sì che il terreno non si ricopra di cespugli e inselvatichisca. Magari si tratta di una pista da sci, che così resta praticabile più a lungo, anche con poca neve. Forse un sentiero passa attraverso boschi e superfici di terreno libero, offrendo allo sguardo un paesaggio vario e affascinante. Dopo la fienagione, su questi prati (secondo l'art. 699 ZGB) è permesso a tutti di passare. Il contadino però per queste sue prestazioni, che si potrebbero definire « fuori mercato », non riceve risarcimento alcuno, perché non esiste alcuna « domanda ». Se la sua esistenza economica è in pericolo, ci sono spesso per lui solo due alternative: o vende i prati come terreni per costruzioni o li lascia inselvatichire e intensifica la sua azienda coltivando, se possibile, in modo più intensivo le superfici più vicine, spesso dal punto di vista del paesaggio più monotone, meno belle. Altrimenti abbandona la sua azienda e cerca di costruire altrove una nuova esistenza.

Pure anche negli ambienti agricoli si cita pubblicamente ancora la vendita di terreni quale possibile risanamento aziendale. Niente è più pericoloso di queste argomentazioni: la vendita di terreni in territori non pianificati, o riparati in modo inadeguato, conduce proprio alla distruzione delle basi di produzione agricole o all'impossibilità di intraprendere i necessari miglioramenti strutturali. È come se si tirassero fuori da un muro alcune singole pietre: il muro vacilla e col tempo cade, o con altre parole: il contadino si taglia le gambe per poter « camminare ».

Facciamo ora l'esempio di un comune. Si tratta di un paesaggio bello e variato, che a fine settimana e per bel tempo è meta di gitanti e turisti del vicino centro turistico e della città. All'infuori dei rifiuti, di questo genere di turismo resta ben poco al comune. Alcuni proprietari forse vendono qua e là il loro terreno per case di vacanza. Questo fra l'altro porta i seguenti gravi svantaggi:

— Le case di vacanza rimangono chiuse per la maggior parte dell'anno e versano poche imposte.

— Disturbano l'infrastruttura presente e futura, che non può più svilupparsi e venir curata in modo razionale.

— Rendono più difficile la coltivazione razionale dei terreni circostanti.

— Portano a indesiderati aumenti del prezzo del terreno in zone agricole, rispettivamente non edilizie (pregiudicandone la pianificazione).

— Vanno perse le caratteristiche del paesaggio e la sua idoneità quale zona di svago e con ciò le basi per un turismo di durevole profitto.

Un bel giorno si forma un consorzio che compera a prezzo favorevole una grande superficie in zona non edilizia, allo scopo di costruire condomini o alberghi con appartamenti, perchè in altri posti non trova più niente. Gli imprenditori promettono al comune di occuparsi dell'infrastruttura, cosa che dovranno fare ad ogni modo! Quale comune finanziariamente debole non afferrerebbe una simile « occasione unica » di sviluppo? A causa della mancanza di capitale non può sperare di partecipare agli utili, i dividendi dunque cadono in altre mani. La società guadagna con il terreno comperato a buon prezzo, a scapito della comunità e del futuro. L'ulteriore sviluppo di questa situazione porta generalmente a un arricchimento di poche persone e a un impoverimento pubblico. Il contadino, che continua a provvedere alla manutenzione del paesaggio circostante e cioè alla sua idoneità quale zona di svago, non trae da tutto questo alcun profitto. Con le successive costruzioni si scava letteralmente la fossa all'agricoltura. Posti di lavoro non ne vengono praticamente creati, fuorchè a tali condizioni che vengono accettate solo da lavoratori stranieri. Le possibilità di guadagnarsi straordinari sono minime, tanto più che si costata in modo sempre più chiaro che un impiego secondario male si abbina alla conduzione razionale di un'azienda agricola.

In tutt'e due i casi, tanto riguardo all'esistenza del singolo che della comunità, il turismo e l'attività edilizia, nelle forme in cui vengono quasi dappertutto propagati nelle regioni di montagna sotto il titolo di sviluppo economico, non portano a una migliore posizione economica duratura e cioè a un miglioramento del guadagno della popolazione indigena; e neppure portano a una partecipazione al profitto, o a ogni modo non a una tale partecipazione al profitto che garantisca un miglioramento finanziario della comunità e contemporaneamente protegga i beni insostituibili e vitali di un ambiente intatto e di una bastevole base di produzione per l'agricoltura. Il turismo vive dell'eredità centenaria della cultura rurale, senza aver mai dovuto fare fino ad oggi, per la continuazione della sua propria esistenza, alcun sforzo degno di nota. Se la situazione non cambia urgentemente, le regioni di montagna perderanno per lungo tempo i propri mezzi economici fondamentali di esistenza e le regioni del piano verranno private delle zone di svago altrettanto vitali.

II - La situazione nelle valli, rispettivamente nelle regioni fortemente popolate del piano

Il fatto che il territorio del nostro paese ci è dato e non si può cambiare, si fa già chiaramente sentire. L'altopiano svizzero è più popolato dell'Olanda, e per esempio il canton Zurigo ha una maggior densità di popolazione del Giappone. Bisogna però dire, fra parentesi, che la sola densità di popolazione non dà informazioni sull'esistenza di zone continue di terreno libero. Così il canton Zurigo non solo in percentuale ma anche in assoluto ha una superficie coltivata che è la quarta per estensione di tutta la Svizzera. Di grande importanza per questo cantone è una legge, in vigore dal 1° luglio 1967, per cui i comuni possono dare il permesso di erigere costruzioni non agricole solo dove esiste già una rete generale di canalizzazione. Grazie a questa legge il canton Zurigo oggi dispone di una zona agricola sicura e ha una separazione di fatto fra zona edilizia e zona non edilizia. Non si deve quindi applicare dovunque il diffuso pregiudizio che tutto l'altopiano sia soggetto a un popolamento disordinato molto più che le regioni di montagna.

Confrontando la densità di popolazione, si vede che oggi la stragrande maggioranza della nostra popolazione abita in città o in agglomerati con più di 10.000 abitanti. Il problema delle regioni montagnose e collinose si pone in modo diverso nella zona dell'altopiano che nelle regioni propriamente di montagna. Ma proprio per questo siamo una comunità unita dal comune destino: gli uni vivono degli altri in uno scambievole dare e prendere. In diverse regioni dell'altopiano si concentra anche il potenziale economico, da cui escono i sussidi e da dove dovranno venire le tasse e rispettivamente gli investimenti per il promuovimento dell'economia delle regioni di montagna come pure un conguaglio dei vantaggi e degli svantaggi nella pianificazione del territorio. Le regioni di montagna dunque non possono vivere sen-

za le regioni del fondo-valle e della pianura. Viceversa, anche la pianura non può vivere senza le regioni di montagna. Per il mantenimento di un bastevole quantitativo di approvvigionamento nel nostro paese siamo obbligati a tener conto delle superfici agricole produttive delle zone di montagna e di collina. Ma il significato dell'ambiente alpino eccede di molto la produzione agricola: la qualità dell'ambiente naturale è talmente peggiorata negli ultimi 10 anni nelle zone di grande densità di popolazione, e continua a peggiorare, che le Alpi acquistano un nuovo significato vitale quale nostro territorio nazionale di ricupero e svago (senza contare l'importanza che il turismo in quelle regioni ha già quale apportatore di divise).

III - Regioni di montagna e di pianura, città e campagna, dovrebbero completarsi vicendevolmente, e non farsi concorrenza nello sforzo di un accrescimento quantitativo

Dobbiamo imparare a non più credere in una crescita indifferenziata. Ancor sempre vengono propagati progetti di sviluppo e di utilizzazione che sono frutto di un modo di pensare tecnocratico ormai sorpassato. Non può essere un bene se ciascuno dei 3075 comuni svizzeri presenta la stessa quota di sviluppo, la propria zona industriale, la propria strada di collegamento con l'autostrada e ogni comune di montagna avesse il proprio centro di case di vacanza e la propria ferrovia alpina. Una Svizzera che fosse popolata e si sviluppasse secondo la cosidetta « politica reale » di alcuni politici locali e regionali, corrisponderebbe a tutt'altro che a un quadro reale, essa sarebbe infatti praticamente inabitabile!

Questa affermazione è facilmente dimostrabile: la discrepanza fra una situazione desiderabile sia per il singolo che per la comunità e lo stato di sviluppo fattivo è già realtà. Per esempio, i soli territori oggi fissati per legge dai comuni come zone edilizie basterebbero a dar posto a 12 milioni di abitanti, senza contare le zone edilizie potenziali dei comuni senza pianificazione zonale.

Ora, la popolazione svizzera continuerà sicuramente ad aumentare in una certa misura. Ma non si tratterà di distribuire il più uniformemente possibile su tutta la Svizzera l'aumento di popolazione e lo sviluppo di tutti i rami dell'economia. In un certo senso non è che un processo « naturale » di equilibrio se all'agglomeramento in una parte del paese fa riscontro una rarefazione in un'altra parte. Siamo coscienti che la rarefazione non deve giungere fino al completo svuotamento di una regione, se vogliamo mantenere un paesaggio alpino coltivato. Suona poco popolare, ma un certo esodo è tuttavia necessario soprattutto per il risanamento strutturale delle aziende agricole, affinchè si possa continuare a fornire quelle « prestazioni fuori mercato » di cui abbiamo parlato. Queste funzioni sono importanti, e non il legare ogni contadino alla sua zolla. Non si deve dunque vedere una disgrazia in ogni caso di decrescita del numero di abitanti di un comune o se un villaggio dimostra di non poter più avere vita auto-

noma. Molto più importante del mantenimento di una crescita lineare ovunque o di tutti i comuni è la creazione di centri regionali capaci di vita autonoma.

Nell'arco dei problemi delle regioni di montagna e di quelle del piano, la pianificazione del territorio deve trovare un compromesso, (ma non un compromesso che porti tutto allo stesso livello) che permetta a ogni parte del nostro paese uno sviluppo adeguato e armonico.

La pianificazione del territorio, che comprenda anche la efficace protezione del paesaggio, è non solo importante ma addirittura premessa necessaria per la prosperità economica delle regioni di montagna e specialmente per la loro agricoltura, benché questo fatto venga spesso in pratica ancora sottovalutato. Alcuni esempi, estensibili a volontà, lo documentano.

Il terreno coltivato in senso stretto (prati, foraggi, campi, vigna) copre all'incirca un quarto di tutto il terreno svizzero. Questa porzione diminuisce percentualmente nelle Alpi. Essa si riduce ai fondovalle fertili e a posizioni privilegiate topograficamente e climaticamente sui pendii delle vallate su terrazzi. Proprio in montagna dunque i buoni terreni coltivabili sono scarsi e si deve quindi averne particolare cura. Purtroppo la tendenza va in direzione contraria. A Verbier, per esempio, grandi porzioni di terreno coltivabile, tolti alla natura con il lavoro centenario delle generazioni passate, sono stati distrutti in una sola generazione con un'attività edilizia sregolata. Un manifesto di Verbier mostra in primo piano una stalla con il tetto di piode. Vale ancora proprio come requisito per la cosiddetta atmosfera rustica. Oggi quella stalla è probabilmente già in rovina. Il turismo può, se la pianificazione zonale arriva troppo tardi, rovinare non solo l'agricoltura, ma a lunga scadenza anche se stesso. Questo pericolo esiste per ormai quasi tutti i centri turistici svizzeri, da Verbier a Scuols, da Engelberg alla Lenzehreide. Sulla Lenzerheide è prevista una zona edilizia che darebbe posto a 30.000-50.000 abitanti (vedi schizzo 3). Le riserve naturali di acqua potabile però non bastano nemmeno per la metà di quelle cifre.

Il più urgente, se non l'unico, compito della pianificazione del territorio è dunque la separazione delle zone edilizie dal resto. Trattare in modo parsimonioso il terreno coltivabile non vuol dire costruire grattacieli al posto di case per una o poche famiglie, e non significa trarre il maggior profitto possibile dai terreni edilizi. Il confronto (nello schizzo 1 e 2) mostra che la più grande parte del territorio può restare libero da costruzioni con la stessa quota di profitto per il singolo appezzamento di terreno, se le zone edilizie vengono separate in modo appropriato da quelle non edilizie.

A Malans, un antico villaggio di viticoltori, come se ne incontrano ancora molti nella Svizzera romanda e nelle vallate favorite dal favonio al limite della regione alpina, la popolazione è aumentata dal 1912 al 1971 di appena il 20 %. Nello stesso periodo la superficie portata via da una insensata e sparpagliata attività edilizia si è quadru-

plicata. Mentre nei vigneti sorgono case nuove, le belle vecchie case in mezzo al paese si svuotano e vanno in rovina. Questo non è uno sviluppo reale, ma solo una crescita quantitativa come la si trova in molti comuni. Possiamo noi nel nostro piccolo paese stare a guardare un tale sviluppo senza reagire?

Il piccolo comune di montagna Urmein all'Heinenberg può servire da esempio contrario, purtroppo raro. Il raggruppamento aziendale fu fatto contemporaneamente con la pianificazione regionale. Intorno al villaggio non furono fissate zone edilizie. I terreni raggruppati sono raggiungibili per la loro coltivazione, comodamente dal villaggio. La zona edilizia per case di vacanze e alberghi è stata concentrata in un appezzamento vicino al limitare del bosco, su terreno magro da pascolo, di poco valore agricolo. Questo è in mano pubblica, così che ogni vendita di terreno va a profitto del comune o ad ogni modo di una società ancora da fondare. Così il reddito del turismo andrà a profitto di tutta la comunità e non del singolo che « per caso » si trovava in possesso del terreno edilizio. Un altro vantaggio consiste nel mantenimento del paesaggio tipico. Nella zona per le nuove costruzioni si rende possibile una attività edilizia armoniosa, concepita con un piano comune per il quartiere e perciò si eviterà quella brutta accozzaglia di costruzioni discordi, come purtroppo ci si presenta nella maggioranza dei casi.

Non sono solo le sovrastrutture a cambiare l'aspetto del paesaggio e l'ecologia di una regione, ma anche il suo sfruttamento rurale. Prati e pascoli che non vengono più curati inselvatichiscono, coprendosi di cespugli e poi di bosco. Molte zone adatte per esempio per escursioni o per la pratica dello sci, restano tali solo grazie alla costante falciatura dei prati e alla cura dei pascoli. Il cosiddetto terreno incolto sociale aumena, ma non come si sente spesso dire, perchè non c'è più interesse per la coltivazione, bensì perchè il terreno necessario per un'azienda razionale non si trova in possesso degli agricoltori che sarebbero capaci e disposti ad amministrarlo.

La sfavorevole struttura della proprietà non permetterà un'integrazione fino a quando il mercato dei terreni, a causa della mancata separazione fra zone edilizie e non edilizie, non arriverà a normalizzarsi. Un proprietario aspetta magari di poter vendere il proprio terreno, il vicino vorrebbe prenderlo in affitto, ma non lo riceve a condizioni accettabili. Qui si può solo porre rimedio con una pianificazione regionale e un raggruppamento che (anche solo a condizioni di affitto) potrebbe risolvere i problemi degli agricoltori e anche quelli dei non agricoltori.

Si prende coscienza del significato dell'agricoltura in montagna quale curatrice del paesaggio coltivato solo se facciamo il confronto con una regione dove l'uomo non ha lasciato tracce visibili. Tali paesaggi, anche se posseggono le stesse condizioni climatiche e geologiche, danno spesso un'impressione di monotonia, sono quasi impenetrabili per l'uomo e non si adattano come zone di svago. Non esiste

dunque alcuna alternativa accanto alla potenziale regione selvaggia e al popolamento disordinato?

Conclusioni

Riassumendo si può dire:

1. Senza una pianificazione obbligatoria e funzionale dell'utilizzazione delle superfici, la sopravvivenza dell'agricoltura, anche in montagna, è oggi posta in dubbio.

2. L'agricoltura di montagna ha bisogno di un maggior aiuto economico da parte della Confederazione e dei cantoni finanziariamente forti. Nella futura politica agraria si dovrà tener conto della funzione dell'agricoltura quale mantenitrice del paesaggio.

3. Questo aiuto economico della Confederazione e delle regioni finanziariamente forti deve essere adeguato alla concezione progettata, cioè esso deve essere legato all'obbligo di mantenere durevolmente libere le zone non destinate all'edilizia. Se questa garanzia è data, l'aiuto economico non è una elemosina fatta ai « giardinieri del paesaggio » posti al servizio dello Stato, bensì il contributo per una prestazione, a cui la nostra società ora e in futuro non può rinunciare. Se prendiamo coscienza di questa fatto e agiamo di conseguenza, l'agricoltura nelle regioni di montagna riprenderà il posto che essa merita nella scala dei valori nell'ordine sociale ed economico.

CONTROLLO DELLA FAO SULLE RISORSE FORESTALI MONDIALI

Rilevando come il patrimonio forestale vada diminuendo di fronte ad una popolazione in aumento ed ad una crescente domanda di prodotti forestali, oltre 140 esperti di paesi in fase di sviluppo e progrediti e osservatori di una ventina di organismi internazionali, riuniti nella Sede della FAO, hanno concordato sulla urgente necessità di una azione di vasta portata. Tra le misure richiamate figurano: l'imboschimento di nuove zone, il miglioramento di specie arboree mediante una selezione genetica sì da incrementare il rendimento per ettaro, l'espansione delle foreste create dall'uomo, più efficaci misure di protezione contro gli incendi e di lotta contro le malattie e gli insetti nocivi. Alla FAO è stato chiesto di continuare a prestare assistenza nell'opera intesa ad arrestare l'avanzata delle sabbie desertiche in molti paesi dell'Africa e del Mediterraneo (una causa importante dell'invasione da parte dei deserti delle terre marginali è stata individuata nel supersfruttamento dovuto al pascolo). I delegati hanno sottolineato la necessità di incoraggiare la produzione di gomma arabica, resine e sementi forestali che, sulla base dell'esperienza, dovrebbero portare valute estere ai paesi in fase di sviluppo e un reddito agli agricoltori la cui produttività agricola ha carattere stagionale.

Secondo i dati raccolti dalla FAO, nel 1970 la *produzione forestale* ha registrato soltanto un lieve aumento mentre il *commercio* ha continuato ad espandersi rapidamente. Tuttavia si è calcolato che gli *introiti* sono in diminuzione in tutte le regioni in fase di sviluppo, tranne in Estremo Oriente dove si è avuto un aumento di circa il 12 %, in confronto a circa il 30 % nel biennio precedente.

Le possibilità di espansione economica nei paesi in fase di sviluppo, che dispongono di vaste riserve di legname non ancora toccate, sono state discusse in una *Consultazione FAO sulla domanda, le disponibilità e il commercio della cellulosa e della carta*, tenuta nel maggio 1971. Esperti di 21 paesi hanno preso in esame le proiezioni

della FAO secondo le quali il consumo mondiale di carta e cartoni potrebbe salire dai 123 milioni di tonnellate del 1969 a 285 milioni nel 1985. È stato in proposito sottolineato che se i paesi in fase di sviluppo vorranno beneficiare di questo previsto incremento della domanda, dovranno pianificare l'espansione della produzione nazionale di cellulosa e carta. Le politiche forestali nazionali dovrebbero riservare, ovvero creare, zone adeguate per piantagioni che forniscano prodotti rispondenti alle necessità del mercato.

Gruppi regionali FAO in Africa, America Latina, Asia ed Estremo Oriente hanno svolto missioni per paese per prestare consulenza in materia di sviluppo delle industrie forestali. Sono stati predisposti dei rapporti sull'Algeria, sul Kenya e la Tanzania, sulle disponibilità giapponesi di legno e di trucioli e sul futuro impiego delle risorse forestali in Malaysia.

Circa 300 esperti forestali, tecnologi del legno, architetti, costruttori, pianificatori e banchieri, provenienti da tutte le parti del mondo, hanno partecipato ad una *consultazione sull'impiego del legno nell'edilizia*, tenuta a Vancouver nel Canada. La riunione è stata promossa congiuntamente dalla FAO, dall'ONU, dall'UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo industriale) e dall'IUFRO (Unione internazionale delle organizzazioni per la ricerca forestale) ed è stata organizzata dal paese ospitante. Materia importante delle discussioni e delle raccomandazioni consultive è stata l'intensificazione della ricerca e dell'istruzione forestale, soprattutto nei paesi in fase di sviluppo.

Nel 1971 una larga parte delle attività del Dipartimento Foreste della FAO e 16 dei progetti sul terreno da esso curati — ciascuno dei quali ha previsto uno stanziamento da parte del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo superiore ai 100 mila dollari — sono stati dedicati alla promozione delle attrezzature per l'addestramento. L'Agenzia svedese per lo sviluppo internazionale ha finanziato, e la FAO unitamente all'Organizzazione Internazionale del Lavoro e all'UNESCO ha patrocinato, una *Consultazione mondiale sull'insegnamento e l'addestramento forestale*. I 250 partecipanti avevano quale principale interesse l'influenza dei mutamenti scientifici, tecnologici e sociali sulla domanda di personale forestale qualificato. Le conclusioni sono state in favore di un accesso costante alle possibilità di istruzione e divulgazione, nonchè di un addestramento specifico per le industrie forestali, in opposizione all'addestramento tradizionale in materia di silvicoltura e di gestione del patrimonio forestale, di carattere più teorico. È stato sostenuto che nessuna politica di tutela del patrimonio forestale può avere successo se non sia sostenuta da un massiccio programma di formazione dell'opinione pubblica, poichè le popolazioni che vivono nelle regioni forestali traggono i mezzi di sussistenza sfruttando le risorse in modo immediato e non sono abituate a ragione in termini di futuro.

Corsi di addestramento, con l'assistenza della FAO, sono stati tenuti in Ungheria, sull'allevamento degli alberi; in Svezia — con la

cooperazione della Commissione economica dell'Africa ed Estremo Oriente e della SIDA — sul trasporto del legno e sui prodotti del legno; in Finlandia, sulla pianificazione e lo sviluppo delle segherie.

Una importante parte del programma forestale della FAO continua ad essere la tutela, unita ad uno sfruttamento razionale, della natura. Un appello con il quale è stata chiesta la cooperazione della FAO affinchè si pongano restrizioni al commercio delle pelli ha trovato una base nella constatazione che la distruzione su vasta scala di giaguari, ocelots e altri felini ha provocato una proliferazione di roditori portatori di malattie e la conseguente perdita di centinaia di vite umane. Nel Perù, con la collaborazione dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali, è stata tenuta una *Conferenza sulla conservazione del vicuña* che si trova quasi al limite di estinzione. Il Governo degli Stati Uniti ha approvato una legge che proibisce l'uso delle pelli di vicuña nell'industria dell'abbigliamento.

Nel 1971 è stata distribuita una bibliografia sulla selvaggina in Africa e, con l'aiuto del Rockfeller Brothers' Fund è stato avviato un programma per la tutela e la gestione razionale della fauna selvaggia nell'America Latina.

Il Servizio operazioni forestali della FAO, di recente creazione, ha controllato un bilancio di circa 24 milioni di dollari destinati alle attività sul terreno nel 1971. Su questa cifra, i progetti del PNUD hanno gravato per oltre 12 milioni e gli stanziamenti per il Programma Alimentare Mondiale per una cifra pari a 11 milioni di dollari. Il personale sul terreno ha superato le 400 unità ed è stato affiancato da 43 « esperti associati », il gruppo più numeroso di associati che operano con la FAO. L'assistenza fornita è stata rivolta ai seguenti settori: progetti di pre-investimento; rafforzamento, sotto il profilo istituzionale, dei servizi forestali; scuole e unità di ricerca; programmi concernenti l'ambiente, ivi compresa la creazione di parchi nazionali.

Il contributo del settore forestale al miglioramento delle condizioni economico-sociali sarà il tema centrale del *VII Congresso forestale mondiale*, che avrà luogo in Argentina nel 1972. La Conferenza sarà preceduta e seguita da visite di studio nel corso delle quali saranno prese in esame le condizioni climatiche e topografiche prevalenti nelle foreste sub-tropicali del Brasile, nelle foreste delle Ande e nella Foresta pietrificata della Patagonia.

* * *

Un sistema internazionale di controllo delle risorse forestali mondiali in modo da poter rilevare con adeguato anticipo la eventuale esistenza di una minaccia alla stabilità dell'ambiente umano è stato proposto in un documento redatto dalla FAO per il Segretariato della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, che si è tenuta a Stoccolma nello scorso giugno. Alla redazione del rapporto hanno

partecipato anche l'UNESCO e la Organizzazione Meteorologica Mondiale.

I dati per il controllo verranno raccolti con il sistema della rilevazione a distanza (*remote sensing*) per mezzo di satelliti o aerei volanti a grande altezza, attraverso i rapporti nazionali o dall'esame degli inventari forestali già esistenti. Le informazioni verranno computerizzate e analizzate in maniera da pervenire alla identificazione delle zone più minacciate e avvertire i governi di questa situazione di allarme. Per esempio, nel caso che l'equilibrio termico mondiale venga alterato dalla distruzione di zone forestali sarà possibile individuare tale fenomeno e fornire gli elementi occorrenti per la realizzazione di programmi di imboschimento o di rimboschimento. Sarà anche possibile valutare la estensione e la qualità delle zone forestali, classificandole in gruppi ecologici. Il rapporto rileva che circa un terzo dei terreni agricoli del mondo sono composti da zone idonee per le foreste (4126 milioni di ettari) e che su questa superficie 3712 milioni di ettari sono effettivamente coperti di foreste. Il documento elenca altresì i vari ruoli delle foreste per quanto concerne la protezione delle vite umane (regolamento delle risorse idriche, protezione delle culture dal vento e dalla polvere, effetti sulla composizione dell'atmosfera, fotosintesi ecc.).

Le foreste non costituiscono solamente il « *cuscinetto climatico* » da cui dipende la umanità, ma forniscono un valido contributo all'alleviamento degli « stress » fisici e mentali derivanti dall'eccesso di popolazioni. Secondo studi preliminari risulta infatti che le foreste assorbono i rumori e che idonee barriere composte da alberi o cespugli possono ridurre fino al 50 % il livello di rumorosità. Sulla base di questi elementi relativi alla influenza benefica delle foreste, si rende necessario migliorare la loro protezione contro il continuo incremento dell'inquinamento e dello sfruttamento industriale. Il programma proposto dovrebbe consentire un più efficiente controllo e una migliore utilizzazione delle foreste mondiali.

Il documento della FAO rileva altresì gli aspetti ricreativi delle foreste nonchè la loro indispensabilità per la conservazione della fauna selvaggia nel suo ambiente naturale. Peraltro, esse vengono continuamente distrutte in molte parti del mondo sia per ottenere legname che per destinare nuove terre alle culture alimentari, spesso senza studiare adeguatamente i possibili effetti sull'ambiente umano di tali distruzioni.

Il documento rileva inoltre che si rende necessario studiare i mezzi di lotta contro l'inquinamento provocato dalle industrie forestali, coordinare la ricerca internazionale sulla influenza delle foreste sull'ambiente e pervenire a innovazioni istituzionali nel settore forestale, eliminando le leggi vecchie di secoli ancora esistenti in molti paesi che molte volte costituiscono un serio ostacolo per la realizzazione delle trasformazioni rese indispensabili dai moderni sistemi di conduzione forestale.

LA 10ª CONFERENZA DEI PRODUTTORI DI LATTE DEI PAESI EUROPEI

La 10.a Conferenza dei produttori di latte dei paesi europei, riunita sotto gli auspici della Confederazione europea dell'agricoltura (CEA) e della Federazione internazionale dei produttori agricoli (FIPA), si è tenuta a Stoccolma dal 29 al 31 maggio 1972. Circa 50 delegati, di 12 paesi, vi hanno partecipato.

La Conferenza ha discusso il seguente Ordine del giorno:

- Situazione e prospettive dell'economia lattiera europea
- Organizzazione del commercio internazionale
  a) Europa (evoluzione dei regolamenti comunitari)
  b) Mondo (proposte del CIL per un accordo internazionale sui prodotti lattieri)
- Rapporti tra la produzione di latte e di carne
- Norme particolari da adottare in favore delle popolazioni montane

La Conferenza ha eletto presidente il sig. Eric von Stockenstroem (Svezia) e vicepresidenti i sigg. Richard Trehane (Regno Unito) Rolf Hartmann (Svizzera) e Anton Eder (Austria).

Nella sua rassegna della situazione nel settore lattiero europeo, il sig. Ortwin Wagner (Germania Federale) ha constatato in particolare quanto segue:

- Attualmente, il mercato dei prodotti lattieri si trova in un periodo di rilassamento
- Gli stock di burro e di latte scremato in polvere sono stati molto ridotti nel 1971-72
- I prezzi del commercio internazionale sono aumentati
- Nella maggior parte dei paesi del nostro continente, i premi ai produttori sono stati aumentati sensibilmente.

Il consolidamento del mercato nei paesi europei è stato provocato particolarmente dal ristagno o dal calo della produzione.

Da un mercato ostacolato da eccessi di produzione, il settore lattiero è passato ad una fase di stabilizzazione dal 1970. Tuttavia, dall'inizio di quest'anno, sembra verificarsi un cambiamento. Per questo, nei mesi a venire, la politica lattiera dei paesi dell'Europa occidentale dovrà essere orientata verso una ricerca di equilibrio dei mercati. Questa politica dovrà avere come scopo:

— Di ostacolare un regresso nel consumo di grassi da latte, specie di burro
— Di incoraggiare una moderata riduzione degli effettivi di vacche da latte
— Di utilizzare le possibilità offerte dal mercato per le proteine per l'alimentazione dell'uomo
— Di favorire la produzione di carne bovina senza consegnare il latte ai mercati.

La Conferenza ha approvato in generale le conclusioni complessive.

Organizzazione del commercio internazionale

L'evoluzione dei regolamenti comunitari in relazione ai prodotti lattieri è stata esaminata sotto i suoi diversi aspetti; tra l'altro: il regime dei prezzi, gli aiuti, gli scambi con i paesi terzi.

La Conferenza si è particolarmente interessata a quei punti del rapporto riguardanti l'organizzazione comune del mercato del latte da consumo, gli ostacoli esistenti per una libera circolazione dei prodotti nell'ambito della Comunità, le incidenze di modifiche di parità tra le monete dei paesi membri e le nuove condizioni nelle quali si troveranno i produttori dei paesi candidati e dei paesi terzi.

Molte importanti proposte di regolamento in materia di qualità e di messa sul mercato riguardante il latte, la pastorizzazione e il latte in vendita, non hanno ancora costituito l'oggetto di un accordo tra i sei. La stessa situazione si presenta per il burro, il latte di conserva, la caseina e il fior di panna.

L'integrazione economica e monetaria dei paesi del mercato comune è una condizione essenziale della piena realizzazoine dell'integrazione agricola.

Per quanto riguarda l'allargamento della Comunità, sono state rilevate le eccezioni al regime comune previste dal trattato di entrata per l'Irlanda, la Danimarca e la Nuova Zelanda.

Rapporti tra produzione di latte e di carne

La situazione generale europea circa la produzione di latte e di carne si presenta in modo tale che la produzione di carne dipende in gran parte dal bestiame da latte, soprattutto in Danimarca, in Germania, nei Paesi Bassi e in Norvegia e, in misura minore, in Francia e in Irlanda.

Tuttavia dal 1960, si è manifestata una nuova tendenza ad aumentare le razze di latte e si constata un aumento del 30 % di detta produzione, mentre quella della carne di vitella aumenta del 12 % e quella del latte del 18 %.

La Conferenza è stata d'accordo nel raccomandare che misure siano prese per incoraggiare lo sviluppo della produzione di vitelli da carne, particolarmente per mezzo di aiuti pubblici, e nel chiedere che tutta la possibile attenzione sia volta a mantenere convenienti rapporti di prezzi.

Economia lattiera nelle regioni di montagna

La Conferenza ha riconosciuto la speciale situazione in cui si trova l'agricoltura di montagna sulla quale incombe, oltre al compito agricolo, quello di uno sfruttamento funzionale del territorio e quello della salvaguardia della natura.

Stabilito che è assolutamente necessario, nell'interesse generale dei paesi, mantenere una minima densità di popolazione nelle regioni montane, la Conferenza è del parere che i Governi debbano intervenire per assicurare agli agricoltori di queste regioni un reddito che permetta loro di vivere decentemente. Queste misure devono applicarsi sia al settore della produzione agricola che al settore sociale. Esse devono avere per scopo la conservazione della natura e di una agricoltura, tenendo conto delle difficoltà di natura tecnica ed economica particolari delle zone montane (1).

---

(1) Cfr. la relazione presentata al Convegno da Walter Riser pubblicata sul precedente numero di questa rivista (pag. 361).

IL MERCATO COMUNE E L'APPROVVIGIONAMENTO DI CARNE IN ITALIA

Una recente decisione del Consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE ha rimesso in discussione il problema, grave per l'Italia, del mercato delle carni bovine: si tratta del provvedimento con cui sono stati aboliti tutti gli oneri doganali sulle importazioni di carne e bestiame bovino dai paesi terzi.

L'Italia è una delle maggiori interessate a provvedimenti di questo genere avendo visto in meno di dieci anni quasi raddoppiato il consumo pro-capite di carne bovina (da 13 kg nel 1962 a 24,6 nel 1971) mentre del tutto insufficiente è rimasta la produzione interna e provenendo la maggior parte della importazioni di carne dalla Danimarca e dai Paesi dell'Est (Cecoslovacchia, Romania, Jugoslavia), mentre solo per il bestiame vivo i nostri maggiori fornitori sono la Francia e la Germania.

La decisione comunitaria che ha valore temporaneo (l'abolizione terminerà il 15 settembre ed entro quel termine i ministri dovranno fissare nuovi prezzi orientativi), è stata motivata dal tentativo di fermare il moto ascensionale dei prezzi che si è verificato in questi ultimi due anni (il prezzo di orientamento attuale è del 4 % maggiore di quello dell'anno precedente), ma oltre a non aver provocato nessuna modificazione nel livello dei prezzi al dettaglio, e quindi non aver risolto il problema che intendeva affrontare, il provvedimento ha anche il torto di porsi in contrasto con l'indirizzo sin qui seguito dalla CEE; così in Italia dove l'orientamento produttivo era basato sulla pratica del ristallo ci si è trovati di fronte alla possibilità di importare il prodotto finito che non ha più discriminazioni doganali. D'altra parte un simile cambiamento di indirizzo potrebbe anche essere accettato, ma si tratta qui di un provvedimento congiunturale

e di portata temporanea mentre resta in piedi il vero problema da risolvere: cioè quello del potenziamento della produzione, carente in tutta la CEE.

Che il problema sia in realtà in questi termini è dimostrato anche dalle crescenti difficoltà di approvvigionamento in alcuni dei paesi terzi esportatori e in particolare della Cecoslovacchia, della Romania e della Jugoslavia — nostri fornitori — in cui il consumo interno è notevolmente aumentato in questi ultimi tempi. In questo quadro, più efficaci sarebbero invece le incentivazioni alla produzione interna, le agevolazioni nell'acquisto di cereali e mangimi destinati all'alimentazione del bestiame, e soprattutto un piano organico per la zootecnica nel quadro dell'imminente applicazione delle direttive comunitarie in tema di ammodernamento delle aziende agricole e di orientamento e potenziamento di alcune produzioni.

Gli sviluppi potenziali dell'Italia in questo campo sono ampi e un deciso programma di rilancio degli allevamenti può evitare le difficoltà che già da ora si prospettano per l'importazione delle carni bovine: un dato positivo è ad esempio rappresentato dalla introduzione tra il 1965 e il 1970 di oltre 5 milioni di capi di bestiame con la conseguente creazione e ristrutturazione di numerose aziende zootecniche.

Recentemente, in occasione di un convegno alla Fiera di Forlì, si è messa anche in luce la possibilità di valorizzare i terreni collinari e montani dell'Appennino mediante la razionale coltivazione delle graminacee da foraggio, supporto indispensabile per lo sviluppo degli allevamenti: si tratta di circa un milione di ettari di terreno della fascia collinare dell'Italia centrale che diverrebbero in questo modo economicamente produttivi. Anche in questo campo tuttavia è necessario un ben chiaro programma di interventi, sia di tipo tecnico per il genere di graminacee da foraggio più produttivamente coltivabili nella fascia appenninica, che nel più generale quadro della suaccennata ristrutturazione delle aziende agricole ed in particolare zootecniche.

COSTITUITO UN COMITATO INTERNAZIONALE PER I PROBLEMI DELLA REGIONE ALPINA

Presso la Camera di Commercio di Bergamo si è svolta il 22 giugno, una riunione di esperti francesi, svizzeri, austriaci, jugoslavi e italiani avente lo scopo di perfezionare la costituzione, al disopra di ogni frontiera, di un comitato internazionale per lo studio dei problemi dell'intera regione alpina nella sua espressione unitaria, dopo che una profonda modificazione si è manifestata nelle strutture tradizionali anche in conseguenza del fatto che l'agricoltura in montagna non è ormai più attività predominante, mentre altri elementi economico-sociali si stanno notevolmente sviluppando.

Erano presenti monsieur Louis Authosserre, Président de la Société d'Economie Alpestre de Haute-Sàvoie; monsieur François Benard, Ancien Ministre, Conseiller Général, Maire de Vars; monsieur Dautriat, Le Dauphiné Libéré (Grenoble); prof. Luigi Fenaroli, rappresentante Fondazione Problemi Montani Arco Alpino; comm. Edoardo Martinengo, rappresentante UNCEM e Regione Piemonte; monsieur Henri Savornin, Société d'Economie Alpestre des Alpes de Haute Provence (France); monsieur Bernard Savornin, ingenieur (Alpes de Haute Provence); dott. Ferdinand Willait, rappresentante UNCEM; avv. G.M. Sibille, presidente C.I.P.D.A.

Al termine di una esauriente discussione sulla memoria illustrativa presentata dall'avv. Sibille e tenuto conto dei pareri espressi sia dagli esperti intervenuti all'incontro sia da quelli che non hanno potuto presenziare alla riunione ma che hanno inviato l'adesione alla iniziativa, è stata decisa la costituzione del Comitato Internazionale per i Problemi della Regione Alpina (C.I.P.R.A.) e di incaricare della stesura del regolamento relativo al Comitato stesso ed ai suoi compiti una Commissione che sarà presieduta dall'avv. Sibille e nella quale

l'Italia sarà rappresentata dal comm. Edoardo Martinengo dell'UNCEM.

Nella prossima riunione il Comitato procederà alla approvazione del regolamento ed alla determinazione delle priorità dei problemi da porre allo studio.

Un valido motivo a favore della costituzione del C.I.P.R.A. è certamente quello relativo al fatto che il Consiglio d'Europa, attraverso la Commissione della sistemazione del territorio e dei poteri locali, ha provveduto a convocare per la fine del corrente mese di giugno un incontro europeo delle regioni di frontiera, confermando così come sia attuale il problema che da alcuni anni le stesse regioni vanno dibattendo e maturando.

DALLA
GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LEGGI E DECRETI

(G.U. n. 141 del 31 maggio 1972)

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza emessa il 15 maggio 1972 dalla Corte costituzionale nei giudizi riuniti per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana.

(G.U. n. 145 del 7 giugno 1972)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972

Modifica del bacino imbrifero montano del fiume Chiascio. (Fanno parte del BIM n. 27 Comuni, di cui n. 1 della prov. di Terni e n. 26 della prov. di Perugia).

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972

Modifica del bacino imbrifero montano del fiume Taro. (Fanno parte del BIM n. 21 Comuni di cui n. 1 per ciascuna delle provincie di Piacenza, Massa Carrara, Genova e La Spezia e n. 17 della prov. di Parma).

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972

Modifica del bacino imbrifero montano del fiume Aniene. (Fanno parte del BIM n. 46 Comuni di cui n. 5 della prov. di Frosinone, n. 2 della prov. dell'Aquila, n. 38 della prov. di Roma e n. 2 della prov. di Rieti).

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972

Modifica del bacino imbrifero montano del fiume Sangro. (Il decreto modifica il precedente decreto ministeriale 28 luglio 1970 n. 1714 precisando che nel BIM sono inclusi i Comuni di Montebello sul Sangro, in precedenza denominato Buonanotte, e di Vastogirardi mentre non è compreso nel perimetro del bacino il comune di S. Eusanio del Sangro).

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972

Modifica del bacino imbrifero montano del fiume Tidone e di quello del fiume Trebbia.

(Fanno parte del BIM Tidone n. 10 Comuni di cui n. 5 della prov. di Piacenza e n. 5 della prov. di Pavia. Fanno parte del BIM Trebbia n. 28 Comuni di cui n. 15 della prov. di Genova, n. 1 della prov. di Pavia e n. 12 della prov. di Piacenza).

Ministero dell'agricoltura e foreste

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica della Piana di S. Eufemia, con sede in Catanzaro.

(G.U. n. 149 del 12 giugno 1972)

DECRETO del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971, n. 1441

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio comprendente la superficie totale e parziale di alcuni comuni della provincia di Forlì, quale ampliamento del già classificato comprensorio del Savio, Bidente, Rabbi e Montagna Forlivese.

DECRETO del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971 n. 1442

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio comprendente la superficie totale o parziale di alcuni comuni della provincia di Como, quale ampliamento del già classificato comprensorio delle Valli di Cavargna e Rezzo.

(G.U. n. 150 del 13 giugno 1972)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972

Costituzione della « Riserva naturale orientata » « Valle delle Ferriere », in comune di Scala.

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972

Ampliamento della « Riserva naturale orientata » « Montedimezzo », in comune di Vastogirardi.

(G.U. n. 151 del 14 giugno 1972)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972

Modificazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Bacchiglione.

(Fanno parte del BIM n. 33 comuni di cui n. 6 della prov. di Trento e n. 27 della prov. di Vicenza).

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972

Costituzione della « Riserva forestale di protezione » «Metaponto », in comune di Bernalda.

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972

Modificazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Agno.

(Fanno parte del BIM n. 8 comuni, tutti della prov. di Vicenza).

(G.U. n. 153 del 16 giugno 1972)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972

Costituzione della « Riserva naturale orientata » « Bosco Fontana », in provincia di Mantova.

(G.U. n. 154 del 17 giugno 1972)

Ministero dell'agricoltura e foreste

Liquidazione di indennizzi risarcitori ed interessi dovuti per i terreni illegittimamente scorporati in sede di applicazone delle leggi di riforma fondiaria.

(G.U. n. 165 del 28 giugno 1972)

CORTE COSTITUZIONALE. Sentenza n. 111 del 20 giugno 1972

Dichiarazione di inammissibilità, per mancanza di interesse attuale, dei ricorsi proposti dalla Regione siciliana, dalla Regione sarda e dalla Regione Trentino-Alto Adige, con i quali si denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, 2° comma, n. 13, della legge statale 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delegazione al Governo per la riforma tributaria.

CORTE COSTITUZIONALE. Sentenza n. 115 del 20 giugno 1972

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei « tribunali amministrativi regionali », promossa in riferimento all'art. 3 dello statuto della Regione siciliana ed all'art. 66 della Costituzione.

COMMENTO ALLE PROPOSTE DI LEGGE REGIONALI SULLA MONTAGNA

La pubblicazione dei disegni di legge presentati dalle Giunte regionali — la conoscenza dei quali è utile per avere la visione del vario modo di interpretare la legge nazionale adattandola alle singole esigenze regionali — ci ha procurato una serie di richieste di chiarimenti e di osservazioni in ordine al contenuto dei predetti disegni di legge.

Senza pretendere di dire una parola definitiva e allo scopo di non ingenerare l'errata impressione che tutti i disegni di legge regionali rispondano pienamente al dettato della legge nazionale, riteniamo opportuno esprimere il parere — che pure ci è stato sollecitato — su alcuni punti controversi.

1) *Composizione dei Consigli o Assemblee delle Comunità*

È prevalente l'interpretazione che a comporre il Consiglio o l'Assemblea della Comunità montana debbano essere chiamati solamente i consiglieri comunali, sia per la ragione giuridica che la legge prescrive la partecipazione della minoranza « di ciascun consiglio comunale », sia per la considerazione pratica che sia più facile mantenere uno stretto collegamento tra il comune e i propri rappresentanti nella Comunità, ove questi siano Consiglieri comunali.

La proposta di legge della Liguria (cfr. n. 3 della rivista, pagina 148) diverge da questa impostazione e, pur precisando che « nel Consiglio generale deve essere comunque rappresentata la minoranza di ciascun Consiglio dei Comuni partecipanti », stabilisce che « a componenti del Consiglio Generale possono essere chiamati anche

estranei al Consiglio Comunale, purché abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali »; aggiunge, inoltre, che « a componenti della Giunta esecutiva possono essere nominati anche estranei al Consiglio generale, purché abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali ».

La proposta di legge della Basilicata prevede una limitazione nella rappresentanza dei Comuni poiché stabilisce (cfr. questo numero a pag. 390) che « nei Comuni parzialmente montani, in cui il territorio montano è superiore al 50 % dell'intera superficie comunale, i rappresentanti saranno in numero di due, di cui uno della minoranza. I Comuni parzialmente montani, il cui territorio montano è inferiore al 50 % della superficie dell'intero Comune, saranno rappresentati da un solo componente ».

2) *Giunte esecutive*

La norma dell'art. 4 della legge nazionale, riferita alla Giunta esecutiva, è stata precisata da talune proposte di legge nel modo seguente: la proposta dell'Umbria stabilisce che « la Giunta è composta da: il Presidente e da un numero di membri — eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio della Comunità — da determinarsi con norma statutaria, non inferiore a quattro e non superiore a sei. In ogni caso, deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare. Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti ». Non si comprende come possa assicurarsi la rappresentanza della minoranza con una elezione a maggioranza assoluta.

Analoga norma è contenuta nella proposta della Basilicata.

La proposta dell'Emilia-Romagna prevede che il Direttivo sia composto « dal Presidente; da due vice-presidenti di cui uno alla minoranza; da membri, eletti dal Consiglio, in numero da determinarsi con norma statutaria entro un massimo di dieci, di cui almeno un terzo della minoranza.

Lo statuto regola la sostituzione del Presidente da parte dei vice-presidenti in caso di assenza o impedimento ».

La proposta della Puglia stabilisce che l'elezione della Giunta avvenga a maggioranza assoluta dei voti e « se in seconda convocazione alcuno non raggiunge la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due più suffragati ».

La proposta della Liguria assegna ai singoli statuti l'indicazione del numero dei componenti « in modo da assicurare che della Giunta faccia parte un membro in rappresentanza di ciascun comune partecipante ».

La legge approvata dalla Sicilia, mentre stabilisce che fanno parte del Consiglio della Comunità in rappresentanza di ciascun comune i sindaci nonché un consigliere di maggioranza e uno della

minoranza, eletti nei rispettivi consigli comunali, non detta norme per la presenza della minoranza nella Giunta esecutiva.

Analogamente prevede la proposta di legge dell'Abruzzo.

3) *Norme transitorie*

In generale è stata accettata la impostazione dello schema di legge regionale dell'UNCEM (cfr. n. 3 della rivista, pag. 141) con qualche variazione per quanto riguarda le modalità della convocazione del primo Consiglio della Comunità.

Infatti, mentre le proposte dell'Umbria, della Basilicata, della Puglia e della Sicilia ricalcano lo schema dell'UNCEM, (e per la Sicilia è stabilito che presieda la prima riunione il componente più anziano di età, anziché eleggere il Presidente provvisorio), la proposta della Liguria stabilisce tassative norme per la composizione del Consiglio della Comunità, rendendo superflua la norma transitoria.

La proposta dell'Emilia-Romagna stabilisce che con il decreto di costituzione della Comunità montana (emesso dal Presidente della Regione) « vengono fissati il numero e le modalità di elezione da parte di ciascun comune dei componenti l'Assemblea cui spetta di formulare lo Statuto, nonché la sede ed il termine entro il quale deve avvenire la prima riunione di detta Assemblea. Il Sindaco del comune indicato come sede della prima riunione convoca l'Assemblea ed esercita provvisoriamente le funzioni di Presidente ».

4) *Personale*

La proposta della Puglia stabilisce tassativamente che « Il Personale della Comunità montana sarà costituito da dipendenti della Regione, delle Provincie e dei Comuni avvalendosi dell'istituto del comando disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 ».

La stessa norma è contenuta nella proposta della Basilicata « Le Comunità montane provvederanno alla costituzione dei propri uffici con personale comandato da Enti locali e regionali e dalla regione, analogamente a quanto disposto dall'articolo 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 », mentre la proposta dell'Emilia-Romagna riprende la norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge nazionale, aggiungendo che « la Comunità montana può conferire incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di compiti speciali ».

La legge della Sicilia stabilisce che le norme contenute nel citato art. 4 della legge nazionale si applicano anche nei confronti dell'Ente di sviluppo agricolo e dei Consorzi di bonifica e pertanto anche il personale di tali Enti potrà essere comandato presso le Comunità montane. Aggiunge che « Eventuali provvedimenti di assunzione di personale a qualsiasi titolo sono nulli ».

Condividiamo queste proposte, valide specie per il primo periodo

di attività delle Comunità montane, rilevando la onerosità per la Comunità montana se dovrà rimborsare totalmente gli oneri del personale comandato, che normalmente è in servizio da tempo.

5) *Redazione piani di sviluppo e loro approvazione*

Nella bozza di legge regionale predisposta dall'UNCEM non è contenuta alcuna norma sull'argomento, poiché si preferiva farne oggetto di una legge a parte.

Esaminando alcune proposte di legge presentate dalle Giunte regionali la procedura fissata appare molto complessa e non sempre rigidamente legata alla legge nazionale la quale non ha previsto alcun passaggio o organo intermedio tra la Comunità montana e la Regione.

Inoltre, non appare opportuno che dopo la eventuale rielaborazione del piano della Comunità (dopo le osservazioni pervenute) possano essere presentati direttamente alla Regione osservazioni o pareri.

In nessuna proposta sono contenute disposizioni per eventuali pareri tecnici (di un Comitato regionale ad esempio nel quale siano presenti anche rappresentanti delle Comunità montane) prima che gli organi regionali approvino i piano di sviluppo delle Comunità montane.

La proposta dell'Emilia-Romagna contiene un'ampia normativa per la redazione e l'approvazione del piano.

È previsto che « La Comunità montana promuove la partecipazione popolare diretta nonché il concorso delle organizzazioni sindacali, professionali, cooperative ed economiche dei lavoratori e di altre organizzazioni sociali ed economiche al processo di formazione e attuazione dei piani.

« Per la formazione e l'attuazione dei piani, la Comunità montana può istituire consigli o comitati con poteri di proposta, consultivi, e di gestione di servizi in ordine a singoli settori di intervento.

« La Comunità montana determina le modalità di convocazione e formazione delle assemblee dei cittadini o delle categorie di volta in volta interessati, di designazione dei rappresentanti, nonché i compiti e le modalità di funzionamento di ciascun consiglio o comitato.

« La Comunità montana in ogni caso invia a tali consigli o comitati copia dei piani di sviluppo adottati. Detti comitati hanno facoltà di fare pervenire entro 20 giorni dal ricevimento osservazioni e pareri alla Comunità montana stessa ».

Il piano di sviluppo economico e sociale dovrà essere quinquennale. Il Direttivo della Comunità montana formula una proposta di linee di sviluppo territoriale, economico e sociale, sulla base della quale svolge la consultazione dei cittadini organizzazioni ed enti e provvede quindi alla redazione definitiva del piano. La Comunità montana provvede poi a definire ogni anno un programma stralcio contenente l'indicazione in ordine di priorità delle opere ed inter-

venti da realizzare e dell'entità della corrispondente richiesta di finanziamento ».

« La Comunità montana, entro il 30 settembre, deve far pervenire copia del programma stralcio alla Regione ed alla Provincia competente per il coordinamento. La Provincia ha facoltà di far pervenire il proprio parere alla Regione nel termine di trenta giorni dal ricevimento del programma. In pendenza dell'adozione dei piani la Regione autorizzerà e finanzierà opere ed interventi sulla base di programmi presentati dalle Comunità montane ».

« La Provincia collabora alla elaborazione del piano della Comunità montana al fine di assicurarne il coordinamento con i piani comprensoriali esistenti o in via di formazione nell'ambito territoriale provinciale.

Qualora il territorio della Comunità montana interessi più di una provincia, il compito di cui al comma precedente è esercitato dalla provincia nella quale si trova la sede della Comunità montana. In tal caso la provincia competente mantiene gli opportuni collegamenti con le altre provincie interessate ».

Per l'approvazione del piano, la proposta dell'Emilia-Romagna stabilisce che « entro cinque giorni dall'adozione, il piano di sviluppo economico e sociale viene affisso per trenta giorni in ogni comune della Comunità e di esso ne viene data pubblica informazione ». Dopo la eventuale rielaborazione, « la Comunità montana ne trasmette copia alla Regione, alla provincia ed alle organizzazioni provinciali » che « hanno la facoltà di far pervenire il proprio parere alla Regione nel termine di trenta giorni dal ricevimento del piano. Il Consiglio regionale provvede all'esame ed alla approvazione del piano ».

Inoltre è prevista la costituzione dell'Ufficio del piano: « per gli adempimenti tecnici ed organizzativi connessi con la formulazione del piano di sviluppo quinquennale e dei piani urbanistici, lo sviluppo delle relative consultazioni, l'elaborazione dei programmi stralcio annuali, nonché di singole direttive di intervento in pendenza dell'adozione dei piani o per l'attuazione degli stessi, la Comunità montana può costituire un ufficio di piano. Su richiesta e d'intesa con le Comunità montane, la Provincia provvede al coordinamento dei metodi e degli strumenti di indagine relativi agli studi di settore necessari alla formulazione dei piani e programmi ».

Un articolo della suddetta proposta di legge prevede misure a salvaguardia dei piani: « A decorrere dalla data della adozione del piano di sviluppo economico e sociale e del piano urbanistico, il Presidente della Regione, su richiesta del Direttivo della Comunità montana, può, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, ordinare al sindaco del comune interessato di sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, allorché riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.

A richiesta della Comunità montana e per il periodo suddetto, il Presidente della Regione con provvedimento motivato e da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazio-

ne che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte.

La legge proposta della Basilicata stabilisce solamente che le Comunità adotteranno « un piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico della zona corrispondente alla Comunità » e che il suddetto piano viene approvato « con deliberazione della Giunta Regionale ».

Dalla Puglia è previsto che « nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali, le Comunità montane costituiranno un Comitato tecnico, nel quale saranno rappresentati gli Enti ed organismi pubblici operanti nel territorio. I piani zonali ed i programmi annuali devono ispirarsi alla programmazione nazionale e regionale nel quadro di esse, e vengono ratificati da appositi provvedimenti regionali determinanti anche la ripartizione del pubblico intervento finanziario ».

La proposta della Liguria stabilisce che il piano di sviluppo è predisposto dalla Giunta esecutiva e che, dopo pubblica informazione, « il Consiglio generale, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo adotta e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione. Il Consiglio generale entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base del piano di sviluppo economico-sociale e dopo aver sentito gli Enti operanti nella zona, adotta il programma stralcio che viene inviato alla Giunta regionale per l'approvazione ».

Per l'Umbria è prevista invece una collaborazione tra la Comunità montana e gli altri Enti operanti nel territorio, per coordinare tra loro i rispettivi piani di sviluppo.

La legge della Sicilia stabilisce che « i piani e i programmi sono predisposti dalle Comunità montane in base alle indicazioni di massima dettate dal Governo della Regione » e che « Il piano di sviluppo zonale e i programmi devono tener conto delle indicazioni contenute nei piani e nei programmi degli altri Enti operanti nel territorio della Comunità ».

6) *Piani urbanistici*

La proposta dell'Emilia-Romagna stabilisce anche la preparazione dei piani urbanistici: « La Comunità montana deve dotarsi di un piano urbanistico allo scopo di orientare e coordinare l'attività urbanistica da svolgere nel territorio della Comunità. Ove decorra inutilmente il termine previsto, alla formazione del piano urbanistico della Comunità montana provvede la Regione.

A richiesta della Comunità montana il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, può disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale con riferimento all'ambito territoriale della Comunità montana e può affidare alla Comunità la redazione del piano stesso.

Il piano urbanistico della Comunità montana vincola anche direttamente l'attività dei privati e degli Enti operanti nel territorio della Comunità stessa ».

Anche la Basilicata prevede che: « le Comunità montane dovranno, in armonia con le linee di programmazione nazionale e regionale, adottare, entro un anno dalla loro costituzione, il Piano di sviluppo urbanistico della zona, cui dovranno adeguarsi gli strumenti urbanistici di tutti i Comuni compresi nella zona omogenea corrispondente alla Comunità ».

7) *Riparto dei fondi*

Mentre la proposta della Liguria stabilisce che « la Giunta regionale ripartisce i fondi: a) per 3/10 in proporzione diretta della superficie della Comunità montana, b) per 2/10 in proporzione diretta delle popolazioni della Comunità montana, quale risulta dai dati annuali dell'ISTAT; c) 2/10 in relazione agli indici di disoccupazione relativi al territorio della Comunità montana, quali risultano dagli atti dell'Ufficio del Lavoro ed allo stato di dissesto idrogeologico accertato dagli uffici tecnici della Regione. La somma residua è posta a disposizione della Giunta regionale per finanziare programmi qualificanti », in Emilia-Romagna è prevista la ripartizione sulla base: « 1) della superficie dei territori della Comunità montana; 2) della popolazione; 3) delle opere ed interventi previsti nei programmi-stralcio », senza indicazione di percentuali.

La legge della Sicilia stabilisce per la ripartizione i seguenti criteri: « a) per il 50 %, in rapporto alla superficie territoriale delle Comunità; b) per il 50 %, tenuto conto degli indici di disoccupazione relativi al territorio della Comunità, quali risultano dagli atti dell'Ufficio regionale del lavoro, e dello stato di dissesto idrogeologico delle zone interessate ».

Altre proposte per il riparto dei fondi, di cui abbiamo sentito parlare — nei vari convegni di questo ultimo periodo —, sono le seguenti:

a) 3,5 decimi in base al territorio
 3,5 decimi in base alla popolazione
 3 decimi in base alle condizioni economiche e sociali della zona, così precisate:
 — occupazione agricola sopra la media provinciale
 — occupazione industriale sotto la media provinciale
 — N. pernottamenti e presenze riferito ai residenti.

b) 5 decimi in base al territorio
 2 decimi in base alla popolazione
 3 decimi con criteri simili al riparto dei 3/10 del fondo globale alle Regioni (tasso emigrazione e grado di disoccupazione).

(*G.S.*)

Chiuso in tipografia il 17 luglio 1972

U.N.C.E.M.

SEDE CENTRALE:	00185 - ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/465.122 - 464.683 Orario d'ufficio: 8-13 - 14-17, sabato escluso (Segreteria telefonica permanente)
	DELEGAZIONI REGIONALI
PIEMONTE	10123 TORINO - presso Amministr. Provinciale Via Maria Vittoria, 12 - tel. 011/5756
VALLE D'AOSTA	11100 AOSTA - presso Consorzio BIM Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/23.58
LIGURIA	16124 GENOVA - presso Camera di Commercio Via Garibaldi, 4 - tel. 010/20.94
LOMBARDIA	20121 MILANO - Piazza S. Fedele, 2 - tel. 02/802.507 Segreteria: BERGAMO - presso BIM Via Taramelli, 46 - tel. 035/244.255
Provincia autonoma TRENTO	38100 TRENTO - presso Consorzio BIM Adige Piazza Centa, 13 - tel. 0461/25.732
Provincia autonoma BOLZANO	39100 BOLZANO - presso Consorzio Comuni Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/38.101
VENETO	36100 VICENZA - presso Cons. Bonifica Montana Stradella Filippini, 27 - tel. 0444/28.872
FRIULI V. GIULIA	33100 UDINE presso Ente Friulano di Economia Montana Piazza Patriarcato, 3 - tel. 0432/22804
EMILIA ROMAGNA	40100 BOLOGNA - presso I.S.E.A. Piazza Calderini 1 - tel. 051/231999
TOSCANA	50100 FIRENZE - presso Assessorato Agricoltura Via A. Volta, 175 - tel. 055/577164 - 578826
MARCHE	60044 FABRIANO (Ancona) presso Comune - tel. 0732/3577
UMBRIA	06100 PERUGIA presso Ente Autonomo per la Bonifica Via dei Filosofi, 34 - tel. 075/50133
LAZIO	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/464.683 - 465.122
ABRUZZI	67100 L'AQUILA - presso Comune - tel. 0862/24141
MOLISE	86100 CAMPOBASSO - presso ASCOM Via Roma, 65 - tel. 0874/44.160
CAMPANIA	82100 BENEVENTO presso Camera di Commercio Piazza IV Novembre - tel. 0824/21.834
PUGLIA	71100 FOGGIA presso Consorzio Bonifica Mont. del Gargano Corso Mezzogiorno, 64 - tel. 0881/33.140
BASILICATA	85100 POTENZA - presso Comune - tel. 0971/26.051
CALABRIA	88100 CATANZARO - presso Camera Commercio Via Ippoliti Minniti - tel. 0961/28.002
SICILIA	98100 MESSINA
SARDEGNA	09100 CAGLIARI

UNCEM

Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani

È l'organizzazione unitaria nazionale che raggruppa i comuni montani, le comunità montane, i consigli di valle, i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani, i consorzi di bonifica montana, le aziende speciali consorziali per il patrimonio silvo-pastorale dei comuni, i consorzi forestali, le aziende autonome di cura e soggiorno delle zone montane.

ed, inoltre,

le Amministrazioni provinciali, le Camere di Commercio aventi territori montani e le Regioni.

Nata nel 1952 l'**UNCEM** ha esteso a tutta Italia la propria attività, a servizio delle amministrazioni degli enti locali — anche a mezzo di proprie Delegazioni regionali — per:

— lo studio dei problemi dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti nelle zone montane

— lo stimolo all'opera del Governo e del Parlamento per la soluzione di questi problemi

— il coordinamento dell'opera di tutti gli enti operanti nelle zone montane, per renderla più efficace

— l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed Enti associati per la trattazione delle pratiche con i ministeri competenti in materia di legislazione sui territori montani e sugli impianti idro-elettrici.

L'**UNCEM** aderisce alla CEA, Confederazione Europea dell'Agricoltura, con sede a Brougg (Svizzera) e partecipa all'attività della Commissione Europea per i comuni forestali e montani, costituita in seno al Consiglio dei Comuni d'Europa. Aderisce alla IULA Organizzazione internazionale dei Comuni e dei poteri locali.

La segreteria generale è a disposizione per ogni informazione

Viale del Castro Pretorio, 116 **00185 ROMA**

tel. 464.683 - 465.122 (Segreteria telefonica permanente)